

acc 10000/146/138

L.S.C. /425 (D)

COLLECTIVE AGREEMENTS - TREN

Sept. 1944 - Jan. 1946

COLLECTIVE AGREEMENTS - TREVISO

Sept. 1944 - Jan. 1946

T R E V I S O
=====

- 1 Banking (Banca Popolare) (ORDER 25)
- 2 Banking (Locals Bank) (ORDER 26)
- 3 Porters Employed By Ammasses Cereals (Order 32)
- 4 Home Work (Order 56)
- 5 Food Shop (Order 74)
- 6 Industrial Products (Order 73)
- 7 Commerce (Order 95)
- 8 Cultivation of flowers, plants, and fruits. (Order IO4)

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

PER LE VENEZIE

Prot. N.° LAV/2

Risp. a nota N.° -

del -

Allegati N.° 2.

Venezia, li 9 GEN. 1946

AL LA SOTTO COMMISSIONE ALLEATA

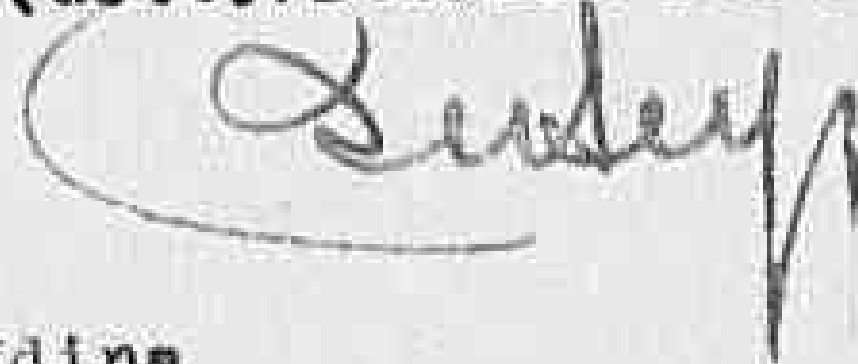
DEL LAVORO

OGGETTO: Ordinanza sui Salari N: 104.

ROMA

1. - Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato in data 28 dicembre 1945 l'accordo salariale a favore dei salariati e braccianti agricoli, delle maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta e del personale addetto alle moto aratrici della provincia di Treviso.
2. - Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)


DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.M.G. Udine
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro (Treviso)
Ispettorato del Lavoro (Venezia)
Prefetto (Treviso)
Associazione Agricoltori (Treviso)
Sotto Commissione Alleata Roma
Commissione Economica Alleata Milano
Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -

3573

ORDINANZA N. 104

ADEGUAMENTO SALARIALI PER I SALARIATI E BRACCianti AGRICOLI PER LE MANSTRANZE IMPIANTATE AGRICOLE DIPENDENTI DA AZIENDE PRO+ DUTTORI DI FIORI, PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTA E PER IL PER+ SONALE ADDETTO ALLE MOTRICI ARA+MOI DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

Il C.R.I.C.N., avendo preso in esame un accordo sottopo- stogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione degli Agricoltori della Provincia di Treviso e dai rappresentanti della locale Federazione provinciale dei lavoratori della terra, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le se- guenti retribuzioni da valere per tutti i lavoratori delle ca- tegorie interessate.

1. - Minimi di retribuzione
Salariati - bovini - vaccoli - cavallanti L. 1.766,- mens.
 compenso per mancante quarto di campo L. 500,- annue

Salariati in casa e famiglia
 con contratto annuale L. 2.289,- mens.
 con contratto inferiore a un anno " 2.335,- "

Per quanto riguarda la correzione del vitto e dell'alloggio la parte provvederanno a deter- minare, con successive decisioni, l'importo che si dovrà considerare ai fini della retribuzione

<u>Braccianti fissi</u>			
Uomini dai 18 ai 65 anni		L.	14,50 all'or
Uomini dai 16 ai 18 anni		"	10,50 "
Donne dai 18 ai 55 anni		"	8,50 "
Uomini validi oltre i 65 anni		"	9,50 "
Uomini dai 14 ai 16 anni		"	6,-- "
Donne di età inferiore ai 18 anni		"	6,-- "
<u>Braccianti semi fissi</u>			
Uomini dai 18 ai 65 anni		3572	"
Uomini dai 16 ai 18 anni		"	11,-- "
Uomini validi oltre i 65 anni		"	10,-- "
Donne dai 18 ai 55 anni		"	9,-- "
Uomini dai 14 ai 16 anni		"	6,50 "
Donne di età inferiore ai 18 anni		"	6,50 "

categoria interessate.

1. - Minimi di retribuzione
 salariati - bovini - vaccari - cavallisti L. 1.766.- mens.
 compenso per mancato quarto da campo L. 500.- annue

Salariati in cuole familiari
 con contratto annuo L. 2.289.- mens.
 con contratto inferiore ad un anno " 2.335.- "

Per quanto riguarda la compensazione del visto
 e dell'alloggio le parti provvederanno a deter-
 minare, con successive scadenze, l'importo che
 si dovrà considerare al fine della retribuzione

<u>Braccianti fissi</u>		L.	14,50 all'or
Uomini dai 18 ai 65 anni		"	"
Uomini dai 16 ai 18 anni		"	10,50
Donne dai 18 ai 55 anni		"	8,50
Uomini validi oltre i 65 anni		"	9,50
Uomini dai 14 ai 16 anni		"	6,---
Donne di età inferiore ai 18 anni		"	6,--
<u>Braccianti semi fissi</u>		2572	"
Uomini dai 18 ai 65 anni		"	11,--
Uomini dai 16 ai 18 anni		"	10,--
Uomini validi oltre i 65 anni		"	9,--
Donne dai 18 ai 55 anni		"	6,50
Uomini dai 14 ai 16 anni		"	6,50
Donne di età inferiore ai 18 anni		"	"
<u>Braccianti vventizi</u>		"	"
Uomini dai 18 ai 65 anni		"	15,50
Uomini dai 16 ai 18 anni		"	11,50
Uomini validi oltre i 65 anni		"	10,--
Donne dai 18 ai 55 anni		"	9,50
Uomini dai 14 ai 16 anni		"	7,---
Donne di età inferiore ai 18 anni		"	7,--

Per lavori speciali (art. 25 del regolamento prov. 2 luglio 1940)

Uomini dai 18 ai 65 anni		L. 16,50 all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni		" 12,--
Uomini dai 14 ai 16 anni		" 7,50
Uomini validi oltre i 65 anni		" 16,50
Donne dai 18 ai 55 anni		" 10,--
Donne di età inferiore ai 65 anni		" 7,50

PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE

(contratto prov. 30 giugno 1940 pubblicato sul F.A.L. della Prefettura di Treviso in data 13 Novembre 1940 n. 41)

Capi giardinieri e capi coltivatori		3.684,-- mens.
Giardinieri e vivaisti		" 16,50 all'ora
Aiuto giardinieri e aiuto vivaisti		" 14,50

Lavori comuni

Uomini dai 18 ai 65 anni		" 14,50
Uomini dai 16 ai 18 anni		" 11,--
Uomini dai 14 ai 16 anni		" 6,50
Uomini sopra i 65 anni		" 9,50
Donne dai 18 ai 65 anni		" 8,50
Ausiliari aziendali e fattutto		" 15,--

PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE PRODUTTRICI

Mecanico di 1 ^a categoria		" 20,50
Conduttore		" 17,--
Personale manuale		" 15,--

AUSILIARI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE

(fabbri, falegnami, muratori, ecc.)

personale qualificato		" 20,--
personale non qualificato		" 18,--

Con la determinazione delle retribuzioni di cui al precedente art. 1 le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzioni dell. retribuzioni in atto eventualmente superiori a detti minimi.

Capi giardinieri e capi coltivatori 3.884,-- mese.
 Giardinieri e vivaisti " 15,50 all'ora
 Aiuto giardinieri e aiuto vivaisti " 14,50

Lavori comuni

Uomini dai 18 ai 65 anni " 14,50
 Uomini dai 16 ai 18 anni " 11,--
 Uomini dai 14 ai 16 anni " 6,50
 Uomini sopra i 65 anni " 9,50
 Donne dai 18 ai 65 anni " 8,50
 Ausiliari aziendali e fisetto " 15,--

PERSONALE ADDETTO ALLE POTABILITÀ

Mecanico di 1° e 2° grado " 20,50
 Conduttore " 17,--
 Personale manuale " 15,--

AUSILIARI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE

(fabbrici, falegnami, muratori, ecc.)
 personale qualificato " 20,--
 personale non qualificato " 18,--

Con la determinazione delle retribuzioni di cui al precedente art. 1 le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzioni delle retribuzioni in atto eventualmente superiori a detti minimi.

In attesa di nuova disciplina contrattuale, per tutto quanto non è previsto con il presente accordo salariale, valgono i singoli contratti collettivi provinciali stipulati in data 2 luglio 1940 e 30 giugno 1941 rispettivamente per i salariati fissi e braccianti agricoli e per le maestranze specializzate agricole dipendenti da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta pubbliche nel F.A.L. della provincia di Treviso n. 41 del 19 novembre u.s.

Il presente accordo salariale entra in vigore, con data retroattiva dal 1° luglio 1945.

PERTANTO, poiché la proposta è stata devotamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato e dato che le nuove retribuzioni rispondono alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP C.I.E., M.C. I.D. Generale di Brigata, Commissario Regionale ANIC, Regione delle Venezie, in virtù dei poteri conferitimi accettando la proposta del Comitato ed approvo la rettificazione sopra esposta.

Io J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale ANIC
Regione delle Venezie

Datato 28 dicembre 1945



p. copia conforme

IL DIRETTORE
dell'Ufficio Regionale del Lavoro
per la Venezia
(coll. stampo unitario)

Barb

3571

Men from 18 to 65 years.....	"	15.00
" " 16 " 18 "	"	11.00
" able, older than 65 years.....	"	10.00
Women from 18 to 55.....	"	9.00
Men from 14 to 16 years.....	"	6.50
Women younger than 18 years.....	"	6.50

TEMPORARY MANUAL WORKERS :

Men from 18 to 65 years.....	"	15.50
" " 16 " 18 "	"	11.50
" able older than 65 years.....	"	10.00
Women from 18 to 55 years.....	"	9.50
Men from 14 to 16 years.....	"	7.00
Women younger than 18 years.....	"	7.00

FOR SPECIAL WORKS:(Art.29 of Prov.Contract on the 2th July "40

Men from 18 to 65 years	L.	16.50
" " 16 " 18 "	"	12.00
" " 14 " 16 "	"	7.50
" able, older than 65 years.....	"	10.50
Women from 18 to 55.....	"	10.00
" younger than 18 years.....	"	7.50

PERSONNEL DEPENDENT ON FARMS PRODUCING FLOWERS, PLANTS, ect.
(Prov. contract 30th June 1940, published on F.A.L. of Prefecture Treviso on the 19th November 1940, nr.41)

Headgardeners and headcultivators.....	monthly	L. 3884.-
Gardeners and cultivators.....	p. hour	" 16.50
Helpgardeners and helpcultivators.....	"	" 14.50

COMMON WORKS :

Men from 18 to 65 years.....	p.hour	L. 3568
" " 16 " 18 "	"	" 14.50
" " 14 " 16 "	"	" 11.-
" older than 65 years	"	" 6.50
Women from 18 to 55 years	"	" 9.50
	"	" 8.50

AUXILIARIES or UNSKILLED WORKERS....." 15.00

PERSONNEL ENGAGED ON MOTOR-PLOUGHS :

Mechanics, 1st category.....	p.h.....	L. 20.50
Drivers.....	"	" 17.-
Manual workers.....	"	" 16.-

. / .

3 =

AUXILIARIES, DEPENDENT ON AGRICULTURAL-ENTERPRISES:
(smiths, carpenters, bricklayers etc.)

Qualified personnel.....P. h. L. 20.-
Not qualified personnel....." " " 18.-

ART. 2 - The establishment of the above mentioned retri-
butions agree the minimums of salaries and not the reduction
of wages which are already paid yet.

ART. 3 - Expecting new contract-orders, for all categories
which are not included in the present list, are available the
collective-contracts agreed the 2th July 1940 and 30th June
1940 for salaried people and manual workers and agricultural
workers dependents on farms, producing flower, ornamental
and fruit plants, established with publication on the F.A.I.
in Treviso Province nr. 41 the 19th November 1940.

ART. 4 - The preent agreement enters in force with retro-
active effect the 1st July 1945.

4. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)



Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venetie
Region on the 23th November 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Venetie
on the 25th Octobre 1945
Text of the agreement made between the Provincial
Agriculturist Association and the Provincial
Federation of Agricultural Workers of
Treviso Province.
Schedule of salary to agricultural workers on the
24th May 1943.

2000

and fruit plants, established with publication on the F.A.I.
in Treviso Province nr. 41 the 19th November 1940.

ART. 4 - The present agreement enters in force with retro-
active effect the 1st July 1945.

4. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)



Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia
Region on the 23th November 1945

Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Venezia
on the 25th October 1945

Text of the agreement made between the Provincial
Agriculturist Association and the Provincial
Federation of Agricultural Workers of
Treviso Province.

Schedule of salary to agricultural workers on the
24th May 1943.

3569

OGGETTO: Accordo salariale per i salariati e braccianti agricoli, per le maestranze specializzate agricole dipendenti da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutto e per il personale addetto alle moto aratrici della provincia di Treviso -

A1 : Commissario Regionale dell'AMG - regione delle Venezie
(all'attenzione dell'Ufficiale regionale del lavoro alleato)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto - regione delle Venezie

Relazione alla segnalazione N. 91 del 10 ottobre 1945

- 1 - Si allega un accordo stipulato in Treviso il giorno 10 del mese di ottobre 1945 fra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Treviso e la locale Federazione Provinciale dei Lavoratori della terra, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto dal Comitato Consultivo Provinciale Misto di Treviso per il prescritto parere.
- 2 - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'approvazione dell'accordo in esame.
- 3 - Il Comitato Consultivo Regionale Misto dopo accurato esame della proposta;
premessi che esiste formale accordo fra le parti interessate;
preso atto delle tariffe salariali in vigore assolutamente inadeguate alle attuali esigenze;
considerato che per quanto attiene le categorie salariati, braccianti e maestranze specializzate, i salari richiesti, se pur elevati rispetto a quelli in atto in altre provincie, possono considerarsi equi, ritenendoli però comprensivi dell'indennità di contingenza;
considerato che per quanto riguarda il personale dipendente da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutto e per il personale addetto alle moto aratrici, pur mancando un termine di paragone, quanto proposto deve ritenersi proporzionato all'attuale costo della vita;
ne raccomanda l'approvazione.

Detto accordo prevede:

Art. 1

MINIMI DI RETRIBUZIONE

SALARIATI - BOVAI - VACCARI - CAVALLANTI
Compenso per mancato quarto di campo

L. 1766.- mensili
L. 500.- annue

3567

SALARIATI IN CASA O FAMIGLI

Con contratto annuale	L.2289.-	mensili
Con contratto inferiore ad un anno	L.2335.-	"

Per quanto riguarda la corresponsione del vitto e dell'alloggio le parti provvederanno a determinare, con successivo accordo, l'importo che si dovrà considerare ai fini della retribuzione.

BRACCIANTI FISSI

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 14,50	all'ora
" " 16 " 18 anni	" 10,50	"
Donne dai 18 ai 55 anni	" 8,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni	" 9,50	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	" 6,00	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	" 6,00	"

BRACCIANTI SEMI FISSI

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 15,00	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	" 11,00	"
Uomini validi oltre i 65 anni	" 10.-	"
Donne dai 18 ai 55 anni	" 9.-	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	" 6,50	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	" 6,50	"

BRACCIANTI AVVENTIZI

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 15,50	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	" 11,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni	" 10.-	"
Donne dai 18 ai 55 anni	" 9,50	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	" 7.-	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	" 7.-	"

PER LAVORI SPECIALI (art. 29 del contratto Prov. 2 luglio 1940)

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 16,50	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	" 12.-	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	" 7,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni	" 10,50	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	" 7,50	"
Donne dai 18 ai 55 anni	" 10.-	"

PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE ECC.
(Contratto Prov. 30 giugno 1940 pubblicato sul F.A.L. della Prefettura di Treviso in data 19 novembre 1940 n.41)

Capi giardinieri e capi coltivatori	L.3884.-	mensili
Giardinieri e vivaisti	" 16,50	all'ora
Aiuto giardinieri e aiuto vivaisti	" 14,50	"

- 3 -

Lavori comuni:

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 14,50	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	L. 11.-	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	" 6,50	"
Uomini sopra i 65 anni	" 9,50	"
Donne dai 18 ai 65 anni	" 8,50	"
Ausiliari aziendali o fattutto	" 15.-	"

PERSONALE ADDETTO ALLE MOTOARATRICI

Meccanico di 1^ categoria	L. 20,50	all'ora
Conduttore	" 17.-	"
Personale manuale	" 16.-	"

AUSILIARI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE
(fabbri, falegnami, muratori, ecc.)

Personale qualificato	L. 20,-	all'ora
Personale non qualificato	" 18.-	"

Art.2

Con la determinazione delle retribuzioni di cui al precedente art.1 le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzioni delle retribuzioni in atto eventualmente superiori a detti minimi.

Art.3

In attesa di nuova disciplina contrattuale, per tutto quanto non è previsto con il presente accordo salariale, valgono i singoli contratti collettivi provinciali stipulati in data 2 luglio 1940 e 30 giugno 1940 rispettivamente per i salariati e braccianti agricoli e per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta pubblicati nel F.A.L. della Provincia di Treviso n.41 del 19 novembre 1940.

Art.4

Il presente accordo salariale entra in vigore, con data retroattiva, dal 1° luglio 1945.

- 4 - L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale vota in favore di questa proposta.

IL Segretario del Comitato Cons.Reg.le
Misto
(dott.Vittorio Bertuzzi)

Allegati:

- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 23/11/45.
- Verbale di riunione del Comitato Provinciale Consultivo Misto in data 25 ottobre 1945
- Testo dell'accordo stipulato in Treviso in data 10 ottobre 1945 fra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Treviso e la locale Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra.
- Trattamento salariale ai lavoratori dell'Agricoltura a datare dal 24 maggio 1943

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE ITALIANO
MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggioro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vice presidente, in rappresentanza dei datori di lavoro ed del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- Accordo salariale per i salariati e braccianti agricoli, per le maestranze specializzate agricole dipendenti da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutto e per il personale addetto alle moto aratrici della provincia di Treviso -

premesso che esiste formale accordo fra le parti interessate; preso atto delle tariffe salariali in vigore assolutamente inadeguate alle attuali esigenze;

considerato che per quanto attiene le categorie salariati, braccianti e maestranze specializzate, i salari richiesti, se pur elevati rispetto a quelli in atto in altre provincie, possono considerarsi equi, ritenendoli però comprensivi dell'indennità di contingenza;

considerato che per quanto riguarda il personale dipendente da Aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutto e per il personale addetto alle moto aratrici, pur mancando un termine di paragone, quanto proposto deve ritenersi proporzionato all'attuale costo della vita;

esprime parere favorevole all'accoglimento dell'accordo in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.
P.C.C.



FICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVIS O

Treviso, li
Palazzo Hesperia

N. di prot.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

To REGIONAL ITALIAN MIXED COUNCIL COMMITTEE
V e n i c e - Campo S. Angelo

From Provincial Italian Mixed Council Committee
T r e v i s o

Subject:

Salary Agreement for
salaried people and manual workers
of agricultural matters

Hereby we send the salary agreement kept between the Provincial Association of Agriculturists and the Provincial Federation of agriculturists for the Province Treviso.

In this agreement, new salaries have been established for the following categories:

- 1.) salaried people and agricultural manual workers
- 2.) specialized agricultural workers, dependent on enterprises producing flowers, ornamental and fruit-plants
- 3.) personnel belonging to motor-ploughs.

The Provincial Committee examined the contracts and has considered that it suits to the exigencies of the interested category.

Therefore we ask the Regional Committee for taking under consideration the request.

The Provincial Committee voted:

A p p r o v a t i o n.

3563

The President: signed	Rag. Luciano Prescura
" Component	" Rag. Lino Trevisiol
" "	" Giovanni Zamberlan
" "	" Bruno Ferraro
" Secretary	" Dr. Luigi Fabbro

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

25 OTT. 1945

Treviso, li
Palazzo HesperiaN. 1381 di prot. / *com*

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

Accordo salariale per
i salariati e braccian
ti agricoli - maestran
ze specializzate agri-
cole - ecc.AL COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO
V E N E Z I A - Campo S. AngeloDAL COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CONSULT. MISTO
DI TREVISO

Alleghiamo alla presente il contratto salariale stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federa zione Provinciale dei Lavoratori della Terra della Provincia di Treviso.

Con tale contratto sono stati determinati nuovi salari per le seguenti categorie:

- 1) salariati e braccianti agricoli
- 2) maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutto
- 3) personale addetto alle motoaratrici

Il Comitato Provinciale ha esaminato il contratto ed ha considerato che i salari previsti rispondono alle esigenze della categoria interessata.

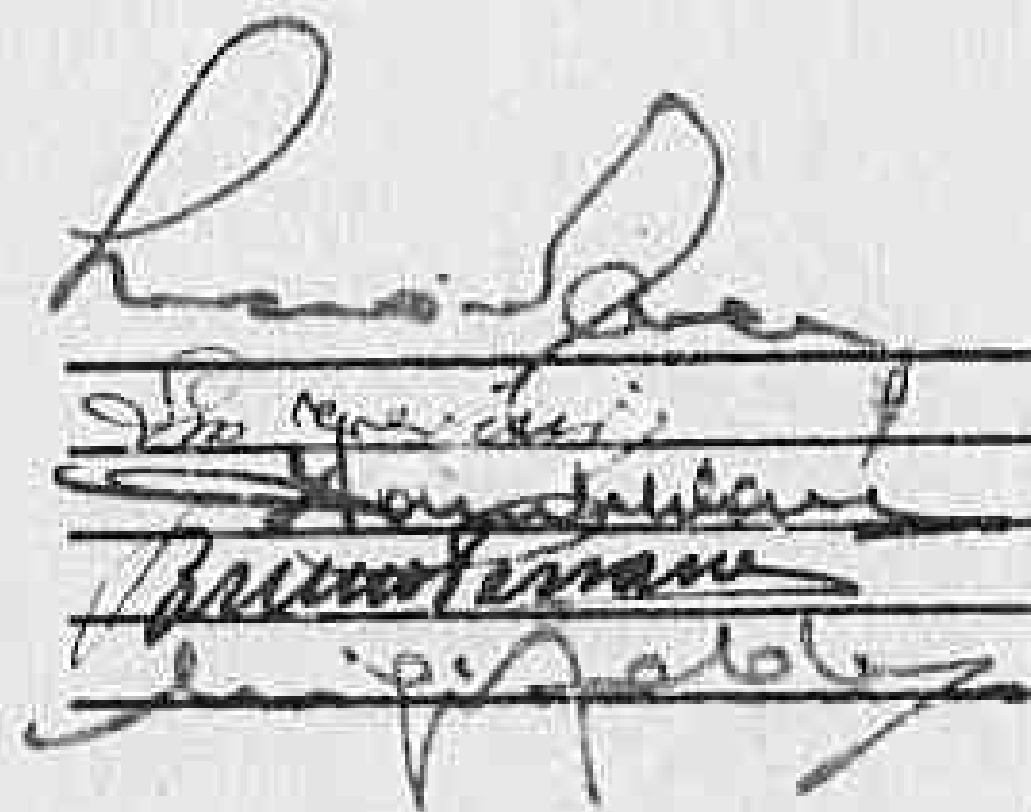
Pertanto chiede che il Comitato Regionale prenda in considerazione la richiesta.

Questo Comitato provinciale ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3562

IL PRESIDENTE (rag. Luciano Frescura)
IL COMPONENTE (rag. Lino Trevisiol)
" " (Giovanni Zamberlan)
" " (Bruno Peraro)
IL SEGRETARIO (Dr. Luigi Fabbro)



UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Treviso, li

Palazzo Hesperia

N. di prot.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

SALARY AGREEMENT FOR THE SALARIED PEOPLE AND PERMANENT MANUAL WORKERS
FOR SPECIALISED AGRICULTURAL WORK PEOPLE DEPENDENT ON ENTERPRISES PRODU-
CING FLOWERS? ORNAMENTAL AND FRUIT-PLANTS AND FOR THE PERSONAL BELONGING
TO MOTOR PLOUGHS OF THE PROVINCE TREVISO

In Treviso, the day 10 oct. 1945, in the Provincial Labour Office

BETWEEN

the Provincial Agriculturist Association, for the present salary-agreement
represented by avv. Antonio Levada as President of the same Association

AND

The Provincial Federation of Agricultural Workers in the Province Treviso
for the present salary-agreement represented by its Provincial Secretary
Dr. Antonio Rustia,

partaking the manager of the Provincial Labour Office Treviso, Rag. Luciano
Prescare, assisted by Dr. Bergamini Egone of the conciliators office,

the present salary agreement has been taken for the specialised work-people
dependent on enterprises of flowers, ornamental and fruit-plants and for
personal belonging to motor-ploughs of the whole Treviso region.

Art. 1 - Retribution-minimums

Salarieds - Cowherds - Horsekeepers lire 1766.= monthly
indemnity for felling of a quarter of field " 500.= yearly

Salaried people, living in the same house
or with the family

with yearly contract " 3561 2289.= monthly
" contract inferior to one year " 2335.= "

Concerning food and lodging, the interested parts will determine with an
agreement the retribution.

Permanent manual workers

Men from 18 to 65 years	lire	14.50	hourly
" " 16 " 18 "	"	10.50	"
Women" 18 " 55 "	"	8.50	"
Able men older than 65 years	"	9.50	"
Men from 14 to 16 years	"	6.=	"
Women inferior to 18 years	"	6.=	"

Half permanent manual workers

Male from 18 to 65 years	lire	15.=	hourly
" " 16 " 18	"	11.=	"
" able, older than 65 years	"	10.=	"
Female from 18 to 55 years	"	9.=	"
Male from 14 to 16 years	"	6.50	"
Female younger than 18 years	"	6.50	"

Adventitious manual workers

Male from 18 to 65 years	"	15.50	"
" " 16 " 18 "	"	11.50	"
" able older than 65 years	"	10.=	"
Female from 18 to 55 years	"	9.50	"
Male from 14 to 16 years	"	7.=	"
Female younger than 18 years	"	7.=	"

For special works (Art. 29 of Prov. contract from 2/VII/45)

Male from 18 to 65 years	"	16.50	"
" " 16 " 18 "	"	12.=	"
" " 14 " 16 "	"	7.50	"
" able, older than 65 years	"	10.50	"
Female from 18 to 65 years	"	10.=	"
" younger than 18 "	"	7.50	"

Personal dependent on enterprises producing flowers, plants ecc.

(Prov. contract 30/VI/40, published on F.A.L. of Prefecture Treviso the day 19/XI/1940, Nr. 41)

Head gardeners and head cultivators	lire	3884.=	monthly
Gardeners and cultivators	"	16.50	hourly
Help gardeners and help cultivators	"	14.50	"

Common works

Male from 18 to 65 years	"	14.50	"
" " 16 " 18 "	"	11.=	"
" " 14 " 16 "	"	6.50	"
" older than 65 years	"	9.50	"
Female from 18 to 65 years	"	15.=	"
	"	35.60	"

Auxiliaries or unskilled workersPersonal belonging to motor-ploughs

Mechanics, 1st category	"	20.50	"
Drivers	"	17.=	"
Manual workers	"	16.=	"

Auxiliaries, dependent on agricultural-enterprises (smiths, carpenters, bricklayers ecc.)

qualified personal	"	20.=	"
not qualified personal	"	17.=	"

ART. 2 - The establishment of the above mentioned retributions agree the minimums of salaries and not the reduction of wages which are already paid yet.

ART. 3 - Expecting new contract-orders, for all categories which are not included in the present list, are available the collective-contracts agreed the 2th July 1940 and 30 June 1940 for salaried people and manual workers and agricultural workers dependent on enterprises, producing flowers, ornamental and fruit-plants, established with publication on the F.A.L. in Province Treviso Nr.41 the 19 November 1940.

ART. 4 - The present salary-agreement enters in force with retroactive effect the 1 July 1945.

ART. 5 - The present salary-agreement will be submitted to competent Council Committee of Provincial and Regional Labour Office.

For the Provincial Agriculturist-Association
the President
signed: Antonio Levada

For the Provincial Federation of Agricultural workers
the Provincial Secretary
signed: A. Rustie

For the Provincial Labour Office
the Manager
signed: E. Frescura

3559

ACCORDO SALARIALE PER I SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI - PER LE MAESTRANZE SPECIALIZZATE AGRICOLE DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTA E PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MOTOARATRICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

In Treviso, il giorno 10 del mese di ottobre 1945, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro,

T R A

l'Associazione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Treviso, agli effetti del presente accordo salariale rappresentata dal Sig. avv. Antonio Levada, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione stessa,

E

la Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra della Provincia di Treviso, agli effetti del presente accordo salariale rappresentata dal suo Segretario Provinciale Sig. Dr. Antonio Rustia, con la partecipazione del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Treviso Sig. Rag. Luciano Frescura, assistito dal Sig. Bergamini Egone dell'Ufficio Conciliazione,

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per i salariati e braccianti agricoli; per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta, e per il personale addetto alle motoaratrici, in tutto il territorio della Provincia di Treviso

ART. 1 - MINIMI DI RETRIBUZIONE

<u>SALARIATI - BOVAI - VACCARI - CAVALLANTI</u>	£ 1766,==	mensili
Compenso per mancato quarto di campo	£ 500,==	annue -

SALARIATI IN CASA O FAMIGLI

Con contratto annuale.	£ 2289,==	mensili
Con contratto inferiore ad un anno	£ 2335,==	"

Per quanto riguarda la corresponsione del vitto e dell'alloggio le parti provvederanno a determinare, con successivo accordo, l'importo che si dovrà considerare ai fini della retribuzione. 353

BRACCIANTI FISSI

E

la Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra della Provincia di Treviso, agli effetti del presente accordo salariale rappresentata dal suo Segretario Provinciale Sig. Dr. Antonio Rustia, con la partecipazione del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Treviso Sig. Rag. Luciano Frescura, assistito dal Sig. Bergamini Egone dell'Ufficio Conciliazione, è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per i salariati e braccianti agricoli; per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta, e per il personale addetto alle motoratrici, in tutto il territorio della Provincia di Treviso

ART. 1 - MINIMI DI RETRIBUZIONE

<u>SALARIATI - BOVAI - VACCARI - CAVALLANTI</u>	£ 1766,==	mensili
Compenso per mancato quarto di campo	£ 500,==	annue

SALARIATI IN CASA O FAMIGLI

Con contratto annuale	£ 2289,==	mensili
Con contratto inferiore ad un anno	£ 2335,==	"

Per quanto riguarda la corresponsione del vitto e dell'alloggio le parti provvederanno a determinare, con successivo accordo, l'importo che si dovrà considerare ai fini della retribuzione.

BRACCIANTI FISSI

Uomini dai 18 ai 65 anni	£ 14,50	all'ora
" dai 16 ai 18 anni	£ 10,50	"
Donne dai 18 ai 55 anni	£ 8,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni	£ 9,50	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£ 6,00	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	£ 6,00	"

./.

- 2 -

BRACCIANTI SEMIFISSI

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	15,==	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	11,==	"
Uomini validi oltre ai 65 anni	£	10,==	"
Donne dai 18 ai 55 anni	£	9,==	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	6,50	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	£	6,50	"

BRACCIANTI AVVENTIZI

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	15,50	"
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	11,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni	£	10,==	"
Donne dai 18 ai 55 anni	£	9,50	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	7,==	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	£	7,==	"

PER LAVORI SPECIALI (art. 29 del contratto Prov. 2 luglio 1940)

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	16,50	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	12,==	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	7,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni	£	10,50	"
Donne dai 18 ai 55 anni	£	10,==	"
Donne di età inferiore ai 18 anni	£	7,50	"

PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI,PIANTE ECC.

(Contratto Prov. 30 giugno 1940 pubblicato sul F.A.L. della Prefettura di Treviso in data 19 novembre 1940 n. 41)

Capi giardinieri e capi coltivatori	£	3884,==	mensili
Giardinieri e vivaisti	£	16,50	all'ora
Aiuto giardinieri e aiuto vivaisti	£	14,50	"

Lavori comuni

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	14,50	"
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	11,==	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	6,50	"
Uomini sopra i 65 anni	£	9,50	"
Donne dai 18 ai 65 anni	£	8,50	"

Ausiliari aziendali o fattuto	£	15,==	"
---	---	-------	---

PERSONALE ADDETTO ALLE MOTOARATRICI

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	15,50	"
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	11,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni.	£	10,==	"
Donne dai 18 ai 55 anni.	£	9,50	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	7,==	"
Donne di età inferiore ai 18 anni.	£	7,==	"

PER LAVORI SPECIALI (art. 29 del contratto Prov. 2 luglio 1940)

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	16,50	all'ora
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	12,==	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	7,50	"
Uomini validi oltre i 65 anni.	£	10,50	"
Donne dai 18 ai 55 anni.	£	10,==	"
Donne di età inferiore ai 18 anni.	£	7,50	"

PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE ECC.
(Contratto Prov. 30 giugno 1940 pubblicato sul F.A.L. della Prefet-
tura di Treviso in data 19 novembre 1940 n. 41)

Capi giardinieri e capi coltivatori.	£	3884,==	mensili
Giardinieri e vivaisti	£	16,50	all'ora
Aiuto giardinieri e aiuto vivaisti	£	14,50	"

Lavori comuni

Uomini dai 18 ai 65 anni	£	14,50	"
Uomini dai 16 ai 18 anni	£	11,==	"
Uomini dai 14 ai 16 anni	£	6,50	35%
Uomini sopra i 65 anni	£	9,50	"
Donne dai 18 ai 65 anni.	£	8,50	"

Ausiliari aziendali o fattutto.	£	15,==	"
---	---	-------	---

PERSONALE ADDETTO ALLE MOTORATRICI

Meccanico di 1 ^a categoria.	£	20,50	"
Conduttore	£	17,==	"
Personale manuale.	£	16,==	"

./.

- 3 -

AUSILIARI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE
(fabbrici, falegnami, muratori ecc.)

Personale qualificato.	£	20,==	all'ora
Personale non qualificato.	£	18,==	"

ART. 2 - Con la determinazione delle retribuzioni di cui al precedente art. 1 le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzioni delle retribuzioni in atto eventualmente superiori a detti minimi.

ART. 3 - In attesa di nuova disciplina contrattuale, per tutto quanto non è previsto con il presente accordo salariale valgono i singoli contratti collettivi provinciali stipulati in data 2 luglio 1940 e 30 giugno 1940 rispettivamente per i salariali e braccianti agricoli e per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta pubblicati nel F.A.L. della Provincia di Treviso n. 41 del 19 novembre 1940.

ART. 4 - Il presente accordo salariale entra in vigore, con data retroattiva, dal 1° luglio 1945.

ART. 5 - Il presente accordo salariale sarà sottoposto al parere dei Comitati Consultivi competenti dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

P. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI AGRICOLTORI
(Il Presidente)



P. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE
DEI LAVORATORI DELLA TERRA
(Il Segretario)

Il Segretario prov. della Federazione
(Dott. Antonio Rustia)



già riduzioni delle retribuzioni in atto eventualmente superiori a detti minimi.

ART. 3 - In attesa di nuova disciplina contrattuale, per tutto quanto non è previsto con il presente accordo salariale valgono i singoli contratti collettivi provinciali stipulati in data 2 luglio 1940 e 30 giugno 1940 rispettivamente per i salariali e braccianti agricoli e per le maestranze specializzate agricole dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali e da frutta pubblicati nel F.A.L. della Provincia di Treviso n. 41 del 19 novembre 1940.

ART. 4 - Il presente accordo salariale entra in vigore, con data retroattiva, dal 1° luglio 1945.

ART. 5 - Il presente accordo salariale sarà sottoposto al parere dei Comitati Consultivi competenti dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

P. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI AGRICOLTORI
(Il Presidente)



P. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE
DEI LAVORATORI DELLA TERRA
(Il Segretario)



Il Segretario prov. della Federazione
(dott. Antonio Rustia)

[Signature]

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
(Il Direttore)

3556

IL DIRETTORE
(Rag. Lucio Frasca)



[Signature]

TRATTAMENTO SALARIALE AI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURAa datare dal 24 Maggio 1943/XXISALARIATI-BOVAI-VACCARI-CAVALLANTI -

Salario annuo £. 3220	al mese	£.	269,-
compenso er mancato quarto di campo	all'anno	"	175,-

SALARIATI IN CASA E FAMIGLI

Con contratto annuale	al mese	"	535,-
con contratto inferiore all'anno	" "	"	568,-

BRACCIANTI FISSI

1° grado - uomini dai 18 ai 65 anni	all'ora	"	2.40
2° grado - uomini dai 16 ai 18 anni	"	"	1,85
3° grado - donne dai 18 ai 55 anni e uomini validi al di sopra dei 65 anni	"	"	1,40
4° grado - uomini dai 14 ai 16 anni e donne di età inferiore ai 18 anni	"	"	1,05

BRACCIANTI SEMIFISSI

1° grado - idem	"	"	2,70
2° grado - idem	"	"	2,05
3° grado - idem	"	"	1,60
4° grado - idem	"	"	1,15

BRACCIANTI AVVENTIZI

	lavori ord.	lav. spec.	Mietitura
1° grad - idem	ora £. 3,10	3,70	4,-
2° grado - idem	" " 2,30	2,80	3,30
3° grado - idem	" " 1,85	2,25	2,40
4° grado - idem	" " 1,40	1,5	

PERSONALE ADDETTO ALLE MOTOARATRICI

Meccanici di 1a categoria	all'ora	£.	5,90
Conduttori	"	"	4,20
Personale manuale	"	"	3,50

PERSONALE ADDETTO ALLE TREBBIE AGRICOLE

Imboccatori e pressatori	"	"	4,-
Donne addette alle presse	"	"	2,40

DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE, ecc.

Capi giardinieri o capi coltivatori	(fissi)	al mese	L.	960,-
Giardinieri e vivaisti	(fissi)	"	"	780,-
	(semifissi)	" ora	"	3.95
	(avventizi)	" "	"	4.50
aiuto giardinieri	(fissi)	" mese	£	602,-
	(semifissi)	" ora	"	3.10
	(avventizi)	" "	"	3.50
ausiliari aziendali o fattutto	(fissi)	" mese	£	585,-
	(semifissi)	" ora	"	2.90
	(avventizi)	" "	"	3.20
Ragazzi dai 14 ai 18 anni lavoratori continui	(fissi)	al mese	"	365,-
Uomini dai 18 ai 65 anni	(fissi)	all'ora	"	2.40
	(semifissi)	"	"	2.70
	(avventizi)	"	"	3.10
Uomini dai 16 ai 18 anni	(fissi)	"	"	1.85
	(avventizi)	"	"	2.30
	(semifissi)	"	"	2.05
Donne dai 18 ai 55 anni e uomini al di sopra dei 65 anni	(fissi)	"	"	1.40
	(semifissi)	"	"	1.60
	(avventizi)	"	"	1.85
Ragazzi dai 14 ai 16 anni e donne al di sotto di 18	(fissi)	"	"	1.05
	(semifissi)	"	"	1.15
	(avventizi)	"	"	1.40

MAESTRANZE ADDETE ALLE MANGHE (ALPEGGI)

Casaro

Per la lavorazione fino a q.li 2 di latte giornaliero al mese		1020,-
1° pastore	" "	970,-
2° Pastore	" "	870,-
Garzone dai 16 ai 18 anni	" "	540,-
garzone di età inferiore ai 18 anni	" "	410,-

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

PER LE VENEZIE

Prot. N.°

3/3338/LAV.2/

Venezia, li

9 GEN. 1949

Risp. a nota N.°

del

Allegati N.° 2

ALLA SOTTO COMMISSIONE DEL LAVORO

ALLEATA

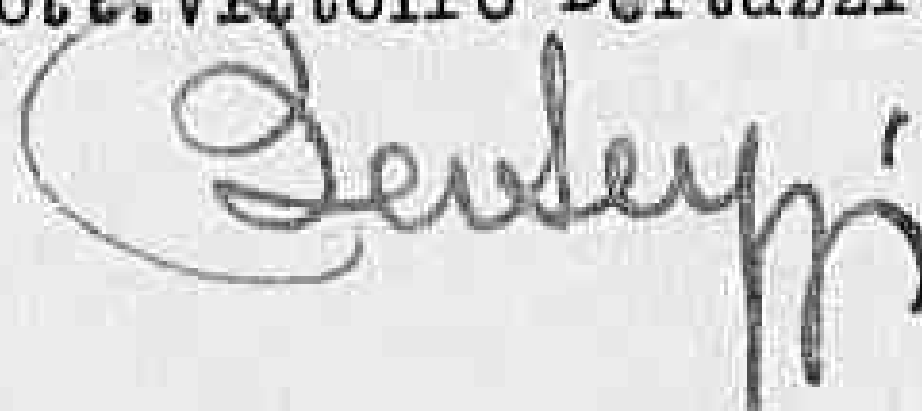
OGGETTO: Ordinanza sui salari n.95

R O M A

1. Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato l'accordo salariale a favore dei dipendenti da aziende commerciali della provincia di Treviso.

2. Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)



3554

DISTRIBUZIONE:

Commissario Provinciale A.M.G. (Udine)
Camera del Lavoro (Treviso)
Prefetto (Treviso)
Ispettorato del Lavoro (Venezia)
Associazione Commercianti (Treviso)
Sotto Commissione Alleata (Roma)
Commissione Economica Alleata - Palazzo Montecatini (Milano)
Ufficiale del Lavoro 86 Area (Venezia)

ORDINANZA SUL SALARI N. 95

INDENNITA' DI COMPENSANZA AI DIPENDENTI DI AZIENDA COMMERCIALE
PROVINCIA DI TREVISO.

Il S. S. I. O. C. C. avendo preso in esame un accordo sottoposto-
gli dai rappresentanti autorizzati dei dipendenti provinciali in ca-
tegoria degli esercenti il commercio al minuto, dei prodotti in-
dustriali e dell'alimentazione e dei rappresentanti autorizzati del-
la locale Camera Confederale del Lavoro, che ha raccomandato la se-
guente indennità di contingenza ai dipendenti di Aziende Commerciali
della provincia di Treviso con decorrenza 1° settembre 1945.

- | | |
|---|----------------|
| a) - Ai lavoratori c. s. di età da 18 a 21 anni | 3.500.- annui. |
| b) - Ai lavoratori c. s. di età da 21 a 24 anni | 3.100.- " |
| c) - Ai lavoratori c. s. di età da 24 a 27 anni | 2.800.- " |
| d) - Ai lavoratori c. s. di età da 27 a 30 anni | 2.500.- " |
| e) - Ai lavoratori c. s. di età da 30 a 33 anni | 2.200.- " |
| f) - Ai lavoratori c. s. di età da 33 a 36 anni | 1.900.- " |
| g) - Ai lavoratori c. s. di età da 36 a 39 anni | 1.600.- " |
| h) - Ai lavoratori c. s. di età da 39 a 42 anni | 1.300.- " |
| i) - Ai lavoratori c. s. di età da 42 a 45 anni | 1.000.- " |
| j) - Ai lavoratori c. s. di età da 45 a 48 anni | 700.- " |
| k) - Ai lavoratori c. s. di età da 48 a 51 anni | 500.- " |
| l) - Ai lavoratori c. s. di età da 51 a 54 anni | 300.- " |
| m) - Ai lavoratori c. s. di età da 54 a 57 anni | 100.- " |
| n) - Ai lavoratori c. s. di età da 57 a 60 anni | 0.- " |

RIDUZIONI

Per il personale femminile gli importi come sopra stabiliti
vengono ridotti in ragione del 20 %.

Per gli esercenti la attività commerciale, gli importi sopra
stabiliti vengono ridotti in ragione del 30 %.

Per i comuni della provincia di Treviso ed a carico
gli di mantenimento, gli importi sopra stabiliti vengono ridotti del 10 %.

Il raggio delle riduzioni giornaliere delle quote mensili pre-
dette si estende dividendo per 25 la quota mensile.
L'indennità di contingenza non costituisce parte integran-
te della retribuzione ed alcun effetto. Si farà eccezione soltanto
per il compenso spettante per il periodo mensile di ferie effettive
monte goduto per un mese relativo alle festività infra-settimanali in
quanto covano e nella assenza per malattia riconosciuta ed autoriz-
zata dall'Istituto Assicurazioni. Invece, lavoratori del Commercio.
Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale
ed assicurativo.

Quanto sopra costituisce di diritto tutti gli accordi re-
lativi ad indennità di contingenza conclusi fra le

16 ed 17
3553

la locale Camera Confederale del Lavoro, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenti ai dipendenti di Azienda Commerciali della provincia di Brivido con decorrenza 1° settembre 1945.

- [illegible]

REDUCTION

Per il personale femminile gli importi sono ancora stabilizzati
vengono richiesti in r. m. dal 90 %.

Per gli importi superiori alla capacità di assorbimento, l'età complessiva della flotta è superiore a quella della flotta di riferimento.

Per i comuni della provincia, esclusi i tre comuni di Montebello, gli importi studiati vargono rispettivamente del 10 %.

Il passaggio a singola giornata delle pubblicità giornaliere si ottiene dividendo per 25 la quota giornaliera.

L'incorporazione al contingente non costituisce parte integrante della rettificazione del piano d'importo, si farà eccezione soltanto per il contingente speso nel periodo annuale di ferie effettive quanto godute per via relativa alle festività infrasettimanali in quanto dovute e nell'assenza per malattia riconosciuta ed indennizzata dall'istituto assicuratore lavoratore dell'Ufficio del Commercio. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Questi sono sentimenti che hanno tutti gli accordi relativi al mantenimento e continuazione conosciuti tra le due organizzazioni comuniste da assorbire l'indignità di guerra.

IL MINISTRO DELL'INTERIO. — La proposta è stata dovuta alla esistenza ed approvata dall'Organo autorizzato a farlo che l'importo corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J. J. DUNLOP, O.B.E., M.C., P.D., Generale di Brigata
 Commissario Regionale, A.V.G., Regione delle Venezie, Governo
 Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto in proprio
 sto del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

F.TO J. J. DUNLOP
 Generale di Brigata
 Commissario Regionale A.V.G.
 Regione delle Venezie

Datato oggi 28 dicembre 1945



p. copia conforme

IL DIRETTORE
 dell'Ufficio Regionale del Lavoro
 per le Venezie
 (coll. Vittorio Gattuzzi)

Gattuzzi

PERTANTO, io, J. I. DUNLOP, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata
 Commissario Regionale, A.M.F., Regione della Venezia, Governo
 Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto in proprio
 sto del Comitato ed approvo quanto sopra esposto.

F.TO J. I. DUNLOP
 Generale di Brigata
 Commissario Regionale A.M.F.
 Regione della Venezia

Datato oggi 28 dicembre 1945



p. copia conforme

IL DIRETTORE
 dell'Ufficio Regionale del Lavoro
 per la Venezia
 (Det. Vittorio Alfieri)

SUBJECT: Agreement of salary for the dependents on commercial enterprises trading usual goods and industrial products in Treviso Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezia Region" (to attention of Regional Labour Officer)-

FROM : Italian Regional Joint Advisory Committee Venezia Region.

RECOMMENDATION n. 86 (27th September 1945)

1. Here enclosed an agreement, made in Treviso on the 27th September 1945, between the Provincial Syndicates of category of usual goods trading on industrial products in the Treviso Province and the Confederal Chamber of Labour of Treviso, recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the staff above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties;

considering that the proposed equalization of salaries allow of an increase of about 50% to the retribution now in force, so that the whole retribution result of a limit corresponding to the actual cost of living in reward to Treviso Province, recommends it.

The above accord for the dependents on commercial enterprises trading usual goods and industrial products (enterprises trading iron, metals, engines and similers - dressing articles, furnitures and various goods - books and papers - construction materials - chemical products - motor-cars, bicycles - lubrication oils - rags - goldsmith's matters - solid combustible and wood) included the categories which did not get yet their own salary contract, is as follows:

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DEDUCTING R.M. or OTHER DEDUCTION ISSUED BY LAW Monthly

a) Personnel with clerk duties.....L. 3.690.-

b) Personnel with relative managing duties:

1. Here enclosed an agreement, made in Treviso on the 27th September 1945, between the Provincial Syndicates of category of usual goods trading on industrial products in the Treviso Province and the Confederal Chamber of Labour of Treviso, recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.
2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the staff above mentioned.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties;

considering that the proposed equalization of salaries allow of an increase of about 50% to the retribution now in force, so that the whole retribution result of a limit corresponding to the actual cost of living in reward to Treviso Province, recommends it.

The above accord for the dependents on commercial enterprises trading usual goods and industrial products (enterprises trading iron, metals, engines and similars - dressing articles, furnitures and various goods - books and papers - construction materials - chemical products - motor-cars, bicycles - lubrication oils - rags - goldsmith's matters - solid combustible and wood) included the categories which did not get yet their own salary contract, is as follows:

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DETRACTING R.M. or OTHER DEDUCTION
ISSUED BY LAW

- | | Monthly |
|---|------------|
| a) Personnel with clerk duties..... | L. 3.690.- |
| b) Personnel with relative managing duties: | |
| -chief-clerks or inspector of specialized matters | L. 3.225.- |
| -detachment-chief, also with selling tasks..... | 3.225.- |
| - " " , with responsibility of their own detachment and 3 sellers or clerks on dependence " | 3.225.- |
| -chief-bookkeepers with responsibility of administration | L. 3.010.- |
| -chief-cashier..... | L. 2.875.- |
| -warehouse-men, trustees with technical responsibility or 3 warehouse-men or clerk on dependence..... | L. 2.785.- |
| -correspondents or bookkeepers with managing tasks | L. 2.815.- |

= 2 =

-shop-manager or director with these tasks, over looking
to the selling matters.....L. 2.955.-

other personnel with managing duties (shop-window arrangers,
interpreters, belonging to publicity and so on).....L. 2.685.-

c) Personnel with common duties:

-ordinar bookkeepers.....L. 2.335.-

-help-bookkeepers, common clerks....." 1.885.-

-common cashiers....." 2.090.-

-shop-cashiers....." 1.290.-

-typist female....." 1.255.-

-magazin sellers....." 2.125.-

-sample-men " 1.885.-

-shopmen " 2.140.-

HELP-SHOPMEN

Until 21 years old.....L. 1.495.-

Older than 21 years, in the first 2 years of not interrupted
service in the same enterprise with the same duties.....L. 1.665.-

Older than 21 years, in the 3th and 4th years of not
interrupted service in the same enterprise.....L. 1.825.-

Older than 21 years, after the first 4 years of not
interrupted service in the same enterprise.....L. 1.985.-

Warehouse-men.....L. 1.885.-

PERSONNEL WITHOUT CLERK-DUTIES

d)- Subaltern personnel

watchers, porters, ushers, guardians.....L. 1.885.-

messengers, packet-keepers untill 16 years old....." 605.-

from 16 to 18 years old....." 720.-

" 18 " 21 "....." 1.210.-

older than 21....." 1.690.-

-common cashiers....." 2.090.-
 -shop-cashiers....." 1.290.-
 -typist female....." 1.255.-
 -magazin sellers....." 2.125.-
 -sample-men " 1.885.-
 -shop-men " 2.140.-

HELP-SHOPMEN

Until 21 years old.....L. 1.495.-

Older than 21 years, in the first 2 years of not interrupted service in the same enterprise with the same duties.....L. 1.665.-

Older than 21 years, in the 3th and 4th years of not interrupted service in the same enterprise.....L. 1.825.-

Older than 21 years, after the first 4 years of not interrupted service in the same enterprise.....L. 1.985.-

Warehouse-men.....L. 1.885.-

PERSONNEL WITHOUT CLERK-DUTIES

d)- Subaltern personnel

watchers, porters, ushers, guardians.....L. 1.885.-

messengers, packet-keepers untill 16 years old....." 605.-

from 16 to 18 years old....." 720.-
 " 18 " 21 "....." 1.210.-
 older than 21....." 1.690.-

e)- Auxiliaries personnel

porters, packers, person for wrap up.....L. 1.885.-

car drivers and vehicle drivers....." 1.885.-
 (pulled by animals
 car drivers and truck-drivers....." 2.010.-

f)- Personnel dependent on annexed workshops

chief-workers, detachment-chief.....L. 2.140.-

The labourers (clerks and workers) on the same enterprises first three years of seniority, in dependence on the same enterprises and in the same category a monthly increase of 5% for each year, starting on 1st January 1939.

REDUCTIONS FOR FEMALES AND FOR THE PROVINCE.

For female personnel (excluded cashier in shops, typists and apprentices) the above mentioned wages will be reduced of 20%.

The same wages will be reduced of 10% for the Communes of Province, excluded Treviso and chief-places.

ART. 3 - The enterprises can liquidate the personnel for the amount ripened until 31th December 1944 without interruption of work concerning the seniority, the right on holidays and the spring of periods of three years, on basis of wages on 31 December 1944, included the presence indemnity and the increase of 35%.

ART. 4 - The work time will be established by competent authorities.

ART. 5 - What above agreed substitutes each agreement concerning the named categories, previously stipulated. 3530

ART. 6 - The establishment of retribution as in Art. 1, means the minimums of salaries and wages and not a reduction of already paid salaries which are for instance higher.

ART. 7 - The dismissals will be performed by agreement of both organizations.

ART. 8 - For the questions which are not mentioned in the present agreement, are available the collective-contract ~~XXXXX~~ provincial and for the general part, the national contract of labour, agreed th 10th September 1939 for the personnel dependent on commercial enterprises of usual goods and industrial products, published the 30th September 1939 in S.U.M.C. n. 211, annexed n. 1693, is available.

ART. 9 - What above agreed will have effect from the 1st September 1945 and will be valid for 4 months. If it would not be denied by registered letter one month before term, it means protacted.

4. All members of the R.I.J..C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J..C.
(Doct. Vittorio Bertuzzi)

./.

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezie
Region on the 31th Octobre 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Treviso
on the 25th Octobre 1945
Text of the agreement made between the Syndicat
Provincial of category of enterprises trading
on usual goods and industrial products and
the Confederal Chamber of Labour on 27th
September 1945.

Oggetto: Adeguamento salariale per i dipendenti delle Aziende esercenti il commercio di merci d'uso e prodotti industriali della Provincia di Treviso.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. - Regione delle Venezie -
(all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 86 del 27 settembre 1945

1. - Si allega un accordo stipulato in Treviso il giorno 27 del mese di settembre 1945, tra i Sindacati Provinciali di categoria degli esercenti il commercio di merci d'uso e prodotti industriali della Provincia di Treviso e la locale Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Treviso, per il prescritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alle categorie interessate.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame della proposta, visto il formale Accordo fra le parti interessate;

considerato che l'adeguamento salariale proposto, comporta un aumento di circa il 55/60% delle retribuzioni contrattuali in atto nella Provincia, aggiornate secondo l'andamento generale dei salari, il che porta la cifra complessiva ad un limite corrispondente a quelle che sono le attuali esigenze, tenuto conto del costo della vita nella provincia di Treviso, ne raccomanda l'approvazione.

Detto Accordo, da valere per i dipendenti delle Aziende esercenti il commercio di merci d'uso e prodotti industriali (aziende esercenti il commercio del ferro, metalli, macchine e derivati - articoli di abbigliamento e di arredamento - merci varie - libro e carta - materiali da costruzione - prodotti chimici - auto moto-cicli - carburanti lubrificanti - commercio e cernita stracci - commercio orafa - combustibili solidi e legname) ivi comprese le categorie che attualmente risultano

sprovviste di argomentazione contrattuale salariale provinciale in tutto il territorio della Provincia di Treviso, prevede:

MINIMI DI RETRIBUZIONE AL LORDO DI R.M. E DI OGNI ALTRA EVENTUALE TRATTENUTA OBBLIGATORIA O DI LEGGE

I° - PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE mensili

a) Personale con mansioni direttive 3.690

b) Personale con mansioni di concetto:

- capo ufficio o di speciali servizi 3.225

- ispettori 3.225

- capi reparto raggruppati anche con funzioni di vendita 3.225

- capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno 3 venditori o impiegati alle loro dipendenze 3.225

- capi contabili con responsabilità della tenuta dell'amministrazione 3.010

- capi cassieri 2.875

- magazzinieri, consegnatari con responsabilità tecnica e amm/va ovvero con almeno tre magazzinieri od impiegati alle dipendenze 2.785

- corrispondenti e contabili con mansioni di concetto 2.815

- gerenti o gestori di negozio, e direttori assunti ed adibiti costantemente come tali pur attendendo alle vendite 2.955

- altro personale con mansioni di concetto (vetrinisti, interpreti, addetti alla pubblicità, ecc. 2.685

c) Personale con mansioni di grado comune:

contabile d'ordine 2.335

aiuto contabili impiegati di grado comune 1.885

cassieri comuni 2.090

cassiere di negozio 1.290

dattilografe 1.255

commessi di magazzino 2.125

campionaristi 1.885

commessi di vendita 2.140

- 2 -

Aiuto commessi

fino ai 21 anni di età	1.495,-
dopo i 21 anni di età nei primi due anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda con la medesima qualifica	1.665,-
dopo i 21 anni di età dal 3° al 4° anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda	1.825,-
dopo i 21 anni di età, dopo i primi 4 anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda	1.985,85
magazzinieri	1.885,-

2° - PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIEd) Personale subalterno:

sorveglianti uscieri, custodi e portieri	
fattorini e portapacchi fino ai 16 anni compiuti	605,-
con oltre 16 anni e fino ai 18 compiuti	720,-
con oltre 18 anni e fino ai 21 compiuti	1.210,-
con oltre 21 anni compiuti	1.690,-

e) Personale ausiliario:

facchini - imballatori, impaccatori e insaccatori	1.885,-
conducenti di veicoli a traino animale	1.885,-
conducenti di autoveicoli	2.010,-

f) Personale dipendente da laboratori annessi

aiutegozzi di vendita:	2.140,-
capi operai, capi reparto	1.985,-
operai specializzati	1.930,-
operai comuni e qualificati	

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI E APPRENDISTE:

- per il 1° anno di apprendistato -	620,-
- per il 2° anno di apprendistato -	760,-
- per il 3° anno di apprendistato -	970,-

SCATTI DI ANZIANITA'

I lavoratori (impiegati ed operai) che hanno compiuto il 21° anno di età, avranno diritto per i primi tre trienni di anzianità ma-

3548

./.

turati alle dipendenze della stessa azienda e di appartenenza alla stessa categoria, ad una maggiorazione delle retribuzioni mensili nella misura del 5% per trienni a partire dal 1° gennaio 1939.

RIDUZIONI PER IL PERSONALE FEMMINILE E PER LA PROVINCIA

Per il personale femminile (escluse le cassiere, le dattilografe e le apprendiste) le retribuzioni precedentemente indicate sono ridotte del 20%

Le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10% per i Comuni della provincia, esclusi Treviso e capoluoghi di mandamento.

Per i lavoratori retribuiti a periodi settimanali gli stipendi o salari saranno corrisposti dividendo le retribuzioni mensili per 25 e moltiplicando per 6.

E' riconosciuta alle ditte la facoltà di liquidare il personale dei diritti maturati al 31/12/1944 per motivi contingenti e senza interruzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda l'anzianità nel diritto alle ferie e agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/1944 comprensive dell'indennità di presenza con la maggiorazione del 35%.

L'orario di lavoro sarà definito dalle autorità competenti.

Quanto sopra annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato fra le organizzazioni sopracitate.

Con la fissazione delle retribuzioni di cui all'art. 1) le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzioni delle retribuzioni in atto, eventualmente superiori a detti minimi.

I licenziamenti verranno effettuati previo accordo fra le due organizzazioni.

Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo salariale, valgono i singoli contratti collettivi provinciali citati nella premessa e per la parte generale vale il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 10 settembre 1939 per il personale delle Aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato in data 30 settembre 1939 sul BUMC n. 211 allegato 1693.

Quanto sopra entrerà in vigore con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1945 ed avrà la durata di mesi 4.

S'intenderà rinnovato alla scadenza se non verrà disdetta da una delle due parti almeno un mese prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3 -

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott. Vittorio Bertuzzi)



- Allegati - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto in data 31 ottobre 1945
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Treviso in data 25 ottobre 1945
 - Accordo tra i Sindacati provinciali di categoria degli esercenti il commercio di merci d'uso e prodotti industriali della provincia di Treviso e la locale Camera Confederale del Lavoro in data 27 settembre 1945 -

3547

--- 000 --- 000 --- 00 ---

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 31 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezia, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del com. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dell'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezia, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- adeguamento salariale per i dipendenti delle Aziende esercenti il commercio di merci d'uso e prodotti industriali - provincia di Treviso -

3546

visto il formale accordo fra le parti interessate;
considerato che l'adeguamento salariale proposto comporta un aumento di circa il 55/60% delle retribuzioni contrattuali in atto nella Provincia, aggiornate secondo l'andamento generale dei salari, il che porta la cifra complessiva ad un limite corrispondente a quelle che sono le attuali esigenze, tenuto conto del costo della vita nella Provincia di Treviso,
esprime parere favorevole circa l'accoglimento della proposta in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.



P.C.C.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

Treviso, li _____
Palazzo Ruspini

N. _____ di prot.
Allegati N. _____
Risposta al foglio N. _____
del _____
OGGETTO:

To Regional Italian Mixed Council Committee
V e n i e - Campo S. Angelo

From Provincial Italian Mixed Council Committee
T r e v i s o

Subject:

Agreement for new salaries, to be paid to
dependents on enterprises trading usual
goods and industrial products

Annexed at present we are going to send you the salary agreement kept between the Associations of category, belonging the payment of new salaries to dependents on enterprises trading usual goods and industrial products.

The salary agreement included an increase of about 55 of the established retributions by collectiv-contract, adjourne until the last increase of 30% of December 44; it includes also the presence indemnity.

The Provincial Committee has examined the request and considers that the agreement voluntarily signed, belongs to all needs of the actual living cost.

Therefore the Provincial Committee asks for approval by Regional Committee.

The Provincial Committee voted as follows:

3515

A p p r o v a t i o n

The President:	signed	Rag. Luciano Frescura
" Component:	"	Rag. Lino Trevisiol
" "	"	Giovanni Zamberlen
" "	"	Bruno Peraro
" Secretary	"	Dott. Luigi Fabbro

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

Treviso, li 25 OTT. 1945
Palazzo Hesperia

N. 1387 di prot. *Care*

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

Accordo per la corresponsione
di nuovi salari ai dipendenti
dalle aziende esercenti commer-
cio di merci d'uso e prodotti
industriali

AL COMITATO REGIONALE ITALIANO CONSULTIVO MISTO
V E N E Z I A - Campo S. Angelo

da parte del COMITATO PROVINCIALE ITALIANO CON-
SULTIVO MISTO DI T R E V I S O

Allegato alla presente si trasmette l'accordo salariale stipulato fra le competenti Associazioni di categoria riguardante la determina-
zione di nuovi salari per i dipendenti da aziende esercenti il commer-
cio di merci d'uso e prodotti industriali nella Provincia di Treviso.

L'accordo salariale di cui si tratta comporta un aumento di circa
il 55-60% delle retribuzioni fissate nei contratti collettivi provin-
ciali, aggiornati secondo l'andamento generale dei salari fino all'ul-
timo aumento del 30% del dicembre u.s. e computando utilmente, agli ef-
fetti della retribuzione, anche l'indennità di presenza.

Il Comitato Provinciale ha esaminato la richiesta ed ha considerato
che l'accordo liberamente sottoscritto è stato concluso tenendo conto
dell'attuale costo della vita nella Provincia di Treviso.

Il Comitato Provinciale chiede pertanto l'approvazione da parte del
Comitato Regionale.

Il Comitato Provinciale ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

3544

IL PRESIDENTE (rag. Luciano Frescura)

IL COMPONENTE (rag. Lino Trevisiol)

" " (Giovanni Zamberlan)

" " (Bruno Feraro)

IL SEGRETARIO (Dr. Luigi Fabbro)

Luciano Frescura
Lino Trevisiol
Giovanni Zamberlan
Bruno Feraro
Dr. Luigi Fabbro

SALARY AGREEMENT FOR THE DEPENDENTS ON COMMERCIAL ENTERPRISES TRADING
USUAL GOODS AND INDUSTRIAL PRODUCTS IN THE PROVINCE TREVISO

In Treviso, the 27 Sept. 1945, at the Association of merchants in the Province Treviso,

BETWEEN

the Provincial Syndicates of category of usual goods-merchants and industrial products in the Province Treviso, for the present agreement represented by Mr. Lino Zanchetta as Vice-President of Association of merchants and by Mr. Dr. Cino Vaccari as secretary, assisted by the commission named by Managing Council the 6/IX/45, composed by AMIRENDI FRANCESCO, DELL'E GIUSTINA GIUSEPPE, DE FOL EMILIO, FABRIS BRUNO, ZANCHETTA LINO, FURLAN RAG. IVO, PERINI SANDOR, DALLA BARBA RAG. LELLIO, VAZZOLER RAG. CAMILLO, TREVISAN ENNIO.

AND

the Federal Labour Board, for the present agreement represented by ANSEIMI DR. GIORDANO as Secretary, assisted by MR. RIZZI BRUNO, officer, of the Confederal Labour Board in Treviso, partaking the workers BRAGAGLIA PIETRO, CAMPION MARIO, FARDI ALESSANDRA, DEL CORSO FERRUCCIO, SARTORIUS ALDO, MORETTI CARLO, as representatives of various workers-categories.

- - - - -

After having taken notice of the following provincial salary-agreements:

Dependents on enterprises trading iron, metals, engines and analogous agreed the 3/VIII/37 - F.A.L. Nr.35 of 29/X/37

Dependents on enterprises trading dressing articles, furnitures and various goods, agreed the 20/VII/38 - F.A.L. Nr.39 of 16/XII/38

Dependents on enterprises trading books and paper, agreed the 1/VIII/39 - F.A.L. Nr.39 of 14/II/39

Dependents on enterprises trading construction material, agreed the 4/VIII/39 F.A.L. Nr.68 of 20/II/40

Dependents on enterprises trading chemical products - agreed the 10/IX/39 - F.A.L. Nr.62 of 23/VI/40

Dependents on enterprises trading cars, motor-cars, bicycles, lubricating oils, agreed the 10/IX/39 - F.A.L. Nr. 60 of 23/VI/40

Dependents on enterprises trading rage, agreed the 4/XI/40 - F.A.L. Nr.18 of 2/IX/41

Dependents on enterprises trading goldsmith's matters, agreed the 4/XI/40 F.A.L. Nr.34 of 4/XI/41

Dependents on enterprises trading solid combustible, agreed the 21/XI/40 - F.A.L. Nr.89 of 5/V/41

Dependents on enterprises trading wood, agreed the 4/VI/40 - F.A.L. Nr. 101 of 17/VI/41.

Considering that the above mentioned have to be adjourned in their payments in order to equalize to their exigence, the following

SALARY - AGREEMENT

has been established, for the dependents on the above mentioned enterprises for the whole Province Treviso, in substitution of salary-lists belonging to the above named salary-contracts. Also are included the categories which did not get yet their own salary contract.

ART. 1.

Minimums of retribution without detracting R.M. or other deduction issued by law

1.) Personal with clark-duties

a) Personal with managing-duties Lire 3690.= monthly

b) Personal with relative managing duties:

chief-clarks or inspectors of specialized matters	"	3225.=	"
detachment-chiefs, also with selling tasks. . .	"	3225.=	"
" " , with responsibility of their own detachment and 3 sellers or clarks on dependence.	"	3225.=	"
chief-bookkeepers with responsibility of administration.	"	3010.=	"
chief-cashiers.	"	2875.=	"
warehouse-man, trustees with technical responsibility or 3 warehouse-men or clarks on dependence	"	2785.=	"
correspondents or bookkeepers with managing tasks	"	2815.=	"
shop-managers or directors with these tasks, overlooking to the selling-matters.	"	2955.=	"
other personal with managing duties (shop-windows arrangers, interpreters, belonging to publicity and so on).	"	2685.=	"

c) personal with common duties:

ordinar bookkeeper	"	2335.=	"
help-bookkeepers, common clarks	"	1885.=	"
common cashiers	"	2090.=	"
shop-cashiers	"	1290.=	"
typists female.	"	1255.=	"
magazin sellers	"	2125.=	"
sample-men	"	1885.=	"
shop-men.	"	2140.=	"

Help-shopsmen

Until 21 years aged	lire 1495.= monthly	
Older than 21 years, in the first 2 years of not interrupted service in the same enterprise with the same duties.	" 1665.=	"
older than 21 years, in the 3th and 4th year of not interrupted service in the same enterprise.	" 1825.=	"
older than 21 year, after the first 4 years of not interrupted service in the same enterprise..	" 1985.=	"
warehouse-men	" 1685.=	"

2.) PERSONAL WITHOUT CLARK-DUTIES

a) Subaltern personal		
watchers, porters, ushers, guardians	" 1685.=	"
messengers, packet-keepers until 16 years	" 605.=	"
from 16 to 18 years	" 720.=	"
" 18 " 21 "	" 1210.=	"
older than 21 "	" 1690.=	"
b) Auxiliary personal		
porters, packers, persons for wrap up	" 1885.=	"
car drivers and vehicle drivers.	" 1885.=	"
(pulled by animals		
car- and truck-drivers.	" 2010.=	"
f) Personal dependent on annexed workshops		
chief-workers, detachment-chiefs.	" 2140.=	"
specialized workers	" 1985.=	"
common and qualified workers.	" 1530.=	"

MINIMUM OF REMUNERATIONS FOR APPRENTICES MALE AND FEMALE

for the first year of employment.	" 620.=	"
" " second " " "	" 760.=	"
" " third " " "	" 975.=	"

GRANTS ON SENIORITY

The labourers (clarks and workers) aged 21 years, will get, for the first three years of seniority, in dependence on the same enterprise and in the same category a monthly increase of 5% for each period of three years, starting on 1 January 1939.

REDUCTIONS FOR FEMALE AND FOR THE PROVINCE

For female personal (excluded cashiers in shops, typists and apprentices) the above mentioned wages will be reduced of 20%.

The same wages will be reduced of 10% for the communes of province, excluded Treviso and the chief-places.

ART. 2

For the workers with weekly payments or salaries, the amounts have to be divided by 25 and multiplied by 6.

ART. 3
The enterprise can liquidate the personnel for the amounts ripened until 31/III/44 without interruption of work concerning the seniority, the right on holidays and the spring of periods of three years, on basis of wages on 31/III/44, included the presence-indemnity and the increase of 35%.

ART. 4

The work-time will be established by competent authorities.

ART. 5

The present agreement substitutes each agreement concerning the named categories, previously stipulated.

ART. 6

The establishment of retributions as in Art. 1, means the minimums of salaries and wages and not a reduction of already paid salaries which are for instance higher.

ART. 7

The dismissals will be performed by agreement of both organizations.

ART. 8

For all questions which are not mentioned in the present agreement, are available the collectiv-contracts named in the preface and for the general part, the national contract of labour, agreed the 16/IX/39 for the personnel dependent on commercial enterprises of usual goods and industrial products, published the 30/IX/39 in B.U.B.C. Nr. 211, annexed 1695, is available.

ART. 9

3540
The present salary-agreement enters in force the 1 Sept. 1943 and will be valid for 4 months. If it would not be denied by registered letter one month before term, it means protracted.

The present salary-agreement will be submitted to the competent Councils Committees of Labour Office and of Regional Labour Office.

for ASSOCIATION OF MERCHANTS
PROVINCE TRIESTE
signed: Lino Bianchetto

for CONFEDERAL LABOUR BOARD
TRIESTE
signed: Marcello

Delegations annexed.

CONCORDO DALL'INIZIALE

DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO DI
MERCI D'USO E DI PRODOTTI INDUSTRIALI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

In Treviso, il giorno 27 del mese di settembre 1945 pres-
so l'Associazione Commercianti della provincia di Treviso

T R A

i Sindacati Provinciali di categoria degli esercenti il commercio
di merci d'uso e dei prodotti industriali nella provincia di Trevi-
so, agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal
Sic. LINO ZANCHETTA nella sua qualità di Vice Presidente dell'Asso-
ciazione Commercianti e dal Sic. Dr. GINO VAGNARI nella sua qualità
di segretario, assistiti dalla commissione nominata dal Consiglio
Direttivo a norma dello statuto nella seduta del giorno 6 settembre
1945 composta dei Sigg. ALFREDO DI FRANCESCO - DELLA GIUSTINA GIUSEP-
PE - DI FOL EMILIO - FABRIZ BRUNO - ZANCHETTA LINO - FURLAN RAO. IVO
BARINI SANDOR - DALLA MANDA RAO. LALLO - VANDOLFER RAO. CARILLO - TREVISO
SAN LUNIO.

la Camera Confederale del lavoro di Treviso, agli effetti del presen-
te accordo salariale rappresentata dal Sic. ANTONIO DI GIORNANO, nel-
la sua qualità di segretario, assistito dal Sic. RIZZI BRUNO funzio-
nario della Camera Confederale del lavoro di Treviso e con la parte
cipazione dei lavoratori BRADACIA PIETRO - CAMPION MARIO - MARI
ALFONSO - DEL CORSO PIETRO - SANDORILLO ALDO - MORATTI CARLO
in rappresentanza delle varie categorie dei prestatori d'opera.

Visti i contratti integrativi provinciali salariali stipulati in da-
ta come segue:

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del ferro, metalli, mac-
chine e derivati - stipulato il 3/8/37 - P.A.L. n. 55 del 25/10/37,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di articoli di abbiglia-
mento, arredamento e merci varie - stipulato il 20/7/38 - P.A.L.
n. 39 del 16/12/38,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del libro e della carta
stipulato il 1/8/39 - P.A.L. n. 39 del 14/11/39.

di merco d'uso e dei prodotti industriali nella
co, agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal
Sig. LINO SANDRINI nella sua qualità di Vice Presidente dell'Asson
ciazione Commercianti e dal Sig. Dr. GIULIO VACCARI nella sua qualità
di segretario, assistiti dalla commissione nominata dal Consiglio
Direttivo e nome dello stato nelle sedute del giorno 6 Settembre
1945 composte dei Sigg. ALLIPRANI FRANCESCO - DELLA GIOSTINA GIUSEPPE -
PERI - Dr. POL EMILIO - PARRIS BRUNO - ZANCONATA LINO - FURLAN RAO, IVO
PERINI SANDRO - DELLA BERRA RAO, ANILIO - VACCARONE RAO, CARILLO - TRAVI.
SAN GENIO.

la Camera Confederale del lavoro di Treviso, agli effetti del presen-
te accordo salariale rappresentata dal Sig. ANSELMI Dr. GIORNANO, nel-
la sua qualità di segretario, assistito dal Sig. RIZZI BRUNO funzio-
nario della Camera Confederale del lavoro di Treviso e con la parte
cipazione dei lavoratori BRADAGLIA PIERO - CAMPION MARIO - MARZI
ALESSANDRA - DEL CORSO FERRUCCIO - SARACALLO ALDO - MORRETTI CARLO
in rappresentanza delle varie categorie dei prestatori d'opera.

Visti i contratti integrativi provinciali salariali stipulati in de-
ta come segue:

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del ferro, metalli, mac-
chine e derivati - stipulato il 3/3/37 - P.A.L. n. 55 del 29/10/37,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di articoli di abbiglia-
mento, arretramento a merco varii - stipulato il 20/7/38 - P.A.L.
n. 59 del 16/12/38,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del libro e della carta
stipulato il 1/3/39 - P.A.L. n. 59 del 14/11/39,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di materiali da costru-
zione - stipulato il 4/3/39 - P.A.L. n. 55 del 20/2/40,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio dei prodotti chimici -
stipulato il 10/9/39 - P.A.L. n. 62 del 23/6/40,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di autotomici, cerbu-
ranti e lubrificanti - stipulato il 10/9/39 - P.A.L. n. 60 del
23/6/40,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio e la cernita degli atrao-
ci - stipulato il 4/11/40 - P.A.L. n. 10 del 7/9/41,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio orafico - stipulato il 4
Novembre 1940 - P.A.L. n. 34 del 4/11/41,

DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO DI
MERCI D'USO E DI PRODOTTI INDUSTRIALI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

In Treviso, il giorno 27 del mese di settembre 1945 pres-
so l'Associazione Commercianti della provincia di Treviso

T R A

i Sindacati Provinciali di categorie degli esercenti il commercio
di merci d'uso e dei prodotti industriali nella provincia di Trevi-
so, agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal
Sigs. LINO ZANCHELLI nella sua qualità di Vice Presidente dell'Assoc-
iazione Commercianti e dal Sigs. Dr. CINO VACCARI nella sua qualità
di segretario, assistiti dalla commissione nominata dal Consiglio
Direttivo e norma dello statuto nella seduta del giorno 6 Settembre
1945 composta dei Sigs. ALFREDI FRANCESCO - DELLA GIUSTINA GIUSEP-
PE - DI POLIZIO - PIERIS BRUNO - ZANCHELLI LINO - FURLAN RAO. IVO
PERINI SANDOR - DALLA MARA RAO. LELLO - VASCOLE RAO. CAMILLO - TRAVIA
SAN MUNIO.

La Camera Confederale del Lavoro di Treviso, agli effetti del presen-
te accordo salariale rappresentata dal Sigs. ANSELMI Dr. GIORNO, nel-
la sua qualità di Segretario, assistito dal Sigs. RIZZI BRUNO funzio-
nario della Camera Confederale del Lavoro di Treviso e con la parte
cipazione dei lavoratori BRACCAGLIA PINTRO - CAMBION MARIO - MARZI
ALESSANDRO - DEL CORSO FERRUCCIO - SANTORILLO ALDO - MORRETTI CARLO
in rappresentanza delle varie categorie dei prestatori d'opera.

Visti i contratti integrativi provinciali salariali stipulati in da-
ta come segue:

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del ferro, metalli, mac-
chine e derivati - stipulato il 3/8/37 - P.A.L. n. 35 del 23/10/37,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di articoli di abbiglia-
mento, arredamento e merci varie - stipulato il 20/7/38 - P.A.L.
n. 39 del 16/12/38,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del libro e della carta
stipulato il 1/8/39 - P.A.L. n. 39 del 14/11/39,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di materiali da costru-
zione - stipulato il 4/8/39 - P.A.L. n. 68 del 20/2/40,

DA VALERE PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESECUTORIE IL COMMERCIO DI
MERCATO D'USO E DI PRODOTTI INDUSTRIALI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

In Treviso, il giorno 27 del mese di settembre 1945 pres-
so l'Associazione Commercianti della provincia di Treviso

T R A

I Sindacati Provinciali di categoria degli esercenti il commercio
di merci d'uso e dei prodotti industriali nella provincia di Trevi-
so, agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal
Sig. LINO SANCHEZ nella sua qualità di Vice Presidente dell'Asso-
ciazione Commercianti e dal Sig. Dr. GIULIO VACCARI nella sua qualità
di segretario, assistiti dalla commissione nominata dal Consiglio
Direttivo a norma dello statuto nella seduta del giorno 6 Settembre
1945 composta dei Sigg. ALLIPRANTI FRANCESCO - DELLA GIUSTINA GIUSEPPE -
PIRELLA POLIZIO - FERRIS BRUGIO - SANCHEZ LINO - PURGAN RAO. IVO
FERRINI SANDER - DALLA BARBA RAO. LILLO - VACCARI RAO. CAVILLO - FERRI-
SAN ENRICO.

La Camera Confederale del lavoro di Treviso, agli effetti del presen-
te accordo salariale rappresentata dal Sig. ANSELMI Dr. GIOVANNI, nel-
la sua qualità di segretario, assistito dal Sig. RICCI BRUGIO funzio-
nario della Camera Confederale del lavoro di Treviso e con la parter-
cipazione dei lavoratori BRACAGLIA PIETRO - CAMPION MASIO - MARZI
ALESSANDRA - DEL CORSO FERRUCCIO - SANCHEZ LINO - MORRATI CARLO
in rappresentanza della varie categorie dei prestatori d'opera.

Visti i contratti integrativi provinciali salariale stipulati in co-
ta come segue:

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del ferro, metalli, mac-
chine e derivati - stipulato il 3/8/37 - R.A.L. n. 35 del 29/10/37,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di articoli di abbiglia-
mento, arredamento e merci varie - stipulato il 20/11/38 - R.A.L.
n. 59 del 16/12/38,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del libro e della carta
stipulato il 1/6/39 - R.A.L. n. 59 del 14/11/39,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di materiali da costru-
zione - stipulato il 4/6/39 - R.A.L. n. 68 del 20/2/40,

co, agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal sig. LINO RACCHETTI nella sua qualità di Vice Presidente dell'Associazione Commercianti e dal sig. Dr. GINO VACUARI nella sua qualità di segretario, assistiti dalla commissione nominata dal Consiglio Direttivo e nome dello statuto nella seduta del giorno 6 Settembre 1945 composta dei sigg. ALFREDDI FRANCESCO - DELLA GIUSTINA GIUSEPPE - DI FOL EMILIO - SARRIS BRUNO - ZANZUETTA LINO - FUSINA SAC. IVO - PARINI SANDRO - DALLA BARBA RAO, ESIMO - VACCONE RAO, CARILLO - TRAVI- SAN ENNIO.

la Camera Confederale del Lavoro di Treviso, agli effetti del presente accordo salariale rappresentata dal sig. ALESSANDRO DR. GIOSEBANO, nella sua qualità di segretario, assistito dal sig. RIZZI BRUNO funzionario della Camera Confederale del Lavoro di Treviso e con la partecipazione dei lavoratori BRACAGLIA PIETRO - CAMPION MARIO - NARDI ALESSANDRO - DEL CORREO FERRUCCIO - SANTORILLO ALDO - MORETTI CARLO in rappresentanza delle varie categorie dei prestatori d'opera.

Visti i contratti integrativi provinciali salariali stipulati in data come segue:

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del ferro, metalli, macchine e derivati - stipulato il 3/8/37 - P.A.L. n. 55 del 29/10/37,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di articoli di abbigliamento, arredamento e merci varie - stipulato il 6/7/36 - P.A.L. n. 32 del 16/12/36,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del libro e della carta stipulato il 1/3/39 - P.A.L. n. 59 del 14/11/39,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di materiali da costruzione - stipulato il 4/8/39 - P.A.L. n. 66 del 20/2/40,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio dei prodotti chimici - stipulato il 10/9/39 - P.A.L. n. 52 del 23/6/40,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di automotocicli, carburanti e lubrificanti - stipulato il 10/9/39 - P.A.L. n. 60 del 23/6/40,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio e la fornitura degli straordinari - stipulato il 4/11/40 - P.A.L. n. 18 del 2/9/41,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio orafa - stipulato il 4 Novembre 1940 - P.A.L. n. 34 del 4/11/41,

./.

Dipendenti da aziende esercenti il commercio dei combustibili solidi stipulato il 21/II/40 - P.A.L. n° 89 del 5/5/41,

Dipendenti da aziende esercenti il commercio del legname - stipulato il 4/II/40 - P.A.L. n° 101 del 17/5/41.

Ritenuto che i medesimi debbono essere raggruppati negli elementi economici per adeguarli alle esigenze delle categorie interessate, è stato stipulato il presente

ACCORDO R.R.O. S.A.L.A.S.I.A.L.

da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti il commercio di merci d'uso e dei prodotti industriali sopra indicate in tutto il territorio della provincia di Treviso, in sostituzione delle tabelle salariali previste nei relativi contratti salariali menzionati, ivi comprese le categorie che attualmente risultano sprovviste di regolamentazione contrattuale salariale provinciale.

ART. I

MINIMI DI RIBUTUZIONE AL LORO DI R.M. E DI OGNI ALTRA EVENTUALE TRATTATIVA OBLIGATORIA O DI LEGGE

1° PERSONALE CON MANSIONI INDEICATIVE

a) Personale con mansioni direttive

b) Personale con mansioni di concetto:

-capi ufficio o di speciali servizi

-ispettori

-capi reparto raggruppati anche con funzioni di vendite

-capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno 3 venditori o impiegati alle loro dipendenze

-capi contabili con responsabilità della tenuta dell'amministrazione

-capi cassieri

-magazzinieri, consegnatori con responsabilità tecnica e am/va ovvero con almeno 3 magazzinieri od impiegati alle dipendenze

-corrispondenti o contabili con mansioni di concetto

-gerenti o gestori di negozio, e direttori esenti ed addetti costantemente come tali pur attendendo alle vendite

-altro personale con mansioni di concetto (ve-

Mensili

3.000.==

3.225.==

3.225.==

3.225.==

3.535.==

3.010.==

2.875.==

2.785.==

2.615.==

2.955.==

da valutare per i dipendenti dalle aziende esercenti il commercio di merci d'uso e dei prodotti industriali sopra indicate in tutto il territorio della provincia di Irevio, in sostituzione delle tabelle salariali previste dei relativi contratti salariali menzionati, ivi comprese le categorie che stualmente risultano approvate di regolamentazione contrattuale salariale provinciale

ART. I

MINIMI DI RIBORSIONE AL LORO DI R.M. E DI OGNI ALTRA EVENTUALE TRATTATIVA GRADUATORIA O DI LEGGE

1° PERSONALE CON MANSIONI INDIRIZZATE

a) Personale con mansioni direttive	3.690.==
b) Personale con mansioni di concetto:	
- capo ufficio o di speciali servizi	3.225.==
- ispettori	3.225.==
- capi reparto raggruppati anche con funzioni di vendite	3.225.==
- capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno 3 venditori o impiegati alla loro dipendenza	3.533.==
- capi contabili con responsabilità delle tenuta dell'amministrazione	3.010.==
- capi cassieri	2.875.==
- magazzinieri, consegnatori con responsabilità tecnica e amz/ve ovvero con almeno 3 magazzinieri od impiegati alle dipendenze	2.785.==
- corrispondenti e contabili con mansioni di concetto	2.815.==
- gerenti o gestori di negozio, e direttori assistiti ed assistiti costantemente come tali per attendendo alle vendite	2.955.==
- altro personale con mansioni di concetto (vetrinisti, interpreti, addetti alla pubblicità ecc.)	2.685.==
c) Personale con mansioni di grado comune:	
- contabile d'ordine	2.315.==
- aiuto contabili impiegati di grado comune	1.885.==
- cassieri comuni	2.030.==
- cassiere di negozio	1.890.==
- dattilografa	1.235.==
- commessi di magazzino	2.125.==
- campionaristi	1.885.==
- commessi di vendita	1.146.==

./.

I.495.==
I.665.==
I.825.==
I.985.65
I.885.==

-aiuto commessi
fino ai 21 anni di età
dopo i 21 anni di età nei primi anni di in-
interrotto servizio presso la stessa azienda
da con la medesima qualifica
dopo i 11 anni di età del 3° al 4° anno di
interrotto servizio presso la stessa azienda
da
dopo i 21 anni di età, dopo i primi 4 anni di
interrotto servizio presso la stessa azienda
da
-magazzinieri

2° PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIOGLIATE

I.885.==
605.==
720.==
I.210.==
I.890.==

d) Personale subalterno:
-servizianti uscieri, custodi e portieri
-fattorini e portapacchi fino ai 10 anni
compiuti
-con oltre 10 anni e fino ai 18 compiuti
-con oltre 18 anni e fino ai 21 compiuti
-con oltre 21 anni compiuti

I.685.==
I.855.==
2.010.==

e) Personale ausiliario:
-facchini, imballatori, impacatori e insac-
catori
-conduttori di veicoli a traino animale
-conduttori di autoveicoli

2.140.==
I.985.==
I.930.==

f) Personale dipendente da laboratori annessi
ai negozi di vendita:
-capi operai, capi reparto
-operai specializzati
-operai comuni e qualificati

620.==
768.==
970.==

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI

-per il 1° anno di apprendistato
-per il 2° anno "
-per il 3° anno "

SCATTI DI ANZIANITÀ
I lavoratori (impiegati e operai) che hanno compiuto il 1° anno di età, avranno diritto per i primi tre trienni di anzianità natura-
ti alle dipendenze della stessa azienda e di appartenenza alla stessa
se categoria, ad una miglioramento delle retribuzioni mensili nella
misura del 5% per trienni e partire dal 1° gennaio 1939.

MINIZIONI PER IL PERSONALE FEMMINILE A PARITÀ PROVINCIA
Per il personale femminile (escluse le casatiere di negozio, le
dattilografe e le apprendiste) le retribuzioni precedentemente indi-
cate sono ridotte del 20%.
Le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10% per i Comuni della
provincia di Pavia e di Piacenza.

605.==
720.==
1.210.==
1.290.==

1.685.==
1.885.==
2.010.==

2.140.==
1.985.==
1.930.==

620.==
768.==
970.==

- compiuti
- con oltre 16 anni e fino ai 18 compiuti
- con oltre 18 anni e fino ai 21 compiuti
- con oltre 21 anni compiuti

- e) Personale ausiliario:
 - facchini, imballatori, imponentori e insaccatori
 - conduttori di veicoli a trazione animale
 - conduttori di autoveicoli

- f) Personale dipendente da laboratori annessi ai negozi di vendite:
 - capi operai, capi reparto
 - operai specializzati
 - operai comuni e qualificati

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER CHI APPRENDISTATO

- per il 1° anno di apprendistato
- per il 2° anno "
- per il 3° anno "

SCANTI DI ANZIANITA'
I lavoratori (impiegati e operai) che hanno compiuto il 1° anno di età, avranno diritto per i primi tre trienni di anzianità maturati alle dipendenze della stessa azienda o di appartenenza alla stessa categoria, ad una miglioramento delle retribuzioni mensili nella misura del 5% per trienni a partire dal 1° gennaio 1939.

INDICAZIONI PER IL PERSONALE FEMMINILE PER LA PROVINCIA

Per il personale femminile (escluso le casiere di negozio, le dattilografe e le apprendiste) le retribuzioni precedentemente indicate sono ridotte del 20%.

Le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10% per i Comuni della provincia, esclusi Treviso e capoluoghi di mandamento.

ATT. 2

Per i lavoratori retribuiti a periodi settimanali gli stipendi o salari saranno corrisposti dividendo le retribuzioni mensili per 25 e moltiplicando per 6.

foglio n° 4

ART. 3

È riconosciuta alle ditte la facoltà di liquidare il personale dei diritti maturati al 31/12/44 per motivi contingenti e senza interruzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda l'anzianità nel diritto alle ferie e agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/44 comprensive dell'indennità di presenza con la maggioranza del 35%.

ART. 4

L'orario di lavoro sarà definito dalle autorità competenti.

ART. 5

Il presente accordo annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato fra le organizzazioni sopracitate.

ART. 6

Con la fissazione delle retribuzioni di cui all'art. I le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in atto, eventualmente superiori a detti minimi.

ART. 7

I licenziamenti verranno effettuati previo accordo fra le due organizzazioni.

ART. 8

Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo salariale, valgono i singoli contratti collettivi provinciali citati nella premessa e per la parte generale vale il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 10 Settembre 1939 per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato in data 30 settembre 1939 sul B.U.M.C. n° 211 allegato 1693.

ART. 9

Il presente accordo salariale entrerà in vigore con decorrenza retroattiva, dal 1° settembre 1945 ed avrà la durata di mesi 4. Si intenderà rinnovato alla scadenza se non verrà disdetto da una delle parti almeno un mese prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente accordo salariale sarà sottoposto al parere dei Comitati Consultativi competenti dell'Ufficio del Lavoro e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

L'orario di lavoro sarà definito dalle autorità competenti.

ART. 5

Il presente accordo annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato fra le organizzazioni sopracitate.

ART. 6

Con la fissazione delle retribuzioni di cui all'art. 1 le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in atto, eventualmente superiori a detti minimi.

ART. 7

I licenziamenti verranno effettuati previo accordo fra le due organizzazioni.

ART. 8

Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo salariale, valgono i singoli contratti collettivi provinciali citati nella premessa e per la parte generale vale il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 10 settembre 1939 per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato in data 30 settembre 1939 sul B.U.M.C. n° 211 allegato 1093.

ART. 9

Il presente accordo salariale entrerà in vigore con decorrenza retroattiva, dal 1° settembre 1945 ed avrà la durata di mesi 4. S'intenderà rinnovato alla scadenza se non verrà disdetto da una delle parti almeno un mese prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente accordo salariale sarà sottoposto al parere dei Consultivi Competenti dell'Ufficio del Lavoro e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Imperiale

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO DI TREVISO



P.S. Si allegano le deleghe.

WAGE ORDER N. 73

WAGE ADJUSTMENT FOR THE WORKERS OF COMMERCIAL FIRMS TRADING
GOODS AND INDUSTRIAL PRODUCTS OF TREVISO PROVINCE.

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Syndicates of category of the firms trading goods and industrial products of Treviso Province, and the authorized representatives of the local Confederal Trade Union, and in consideration of the facts presented, have recommended to me the following wage adjustment for the workers of commercial firms trading goods and industrial products of Treviso Province, which wage adjustment is to come into full force and effect as of 1st September 1945.

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DETRACTING R.M. OR OTHER
DEDUCTIONS ISSUED BY LAW:

	Monthly
1st - WHITE COLLAR WORKERS	
a) White collar workers with managing duties	£. 3.690.=
b) Head-Clerks:	
- Heads of Office or of special services	" 3.225.=
- inspectors	" 3.225.=
- heads of department, also with selling tasks	" 3.225.=
- heads of department with the responsibility	
of their own department and 3 sellers or clerks	" 3.225.=
at least on their own dependence	
- chief-bookkeepers with the responsibility of	" 3.010.=
their own administration	" 2.875.=
- chief-cashier	" 2.785.=
- warehouseman, trustees with technical res-	
ponsability or 3 warehousemen or clerks on	" 2.815.=
their own dependence	" 2.955.=
- correspondents or bookkeepers with managing	
tasks	" 2.685.=
- shop managers or directors with selling tasks	
- other personnel with managing duties (shop-	
window arrangers, interpreters, attached to	
publicity and so on)	" 2.685.=

c) Personnel with common duties:

for the workers of commercial firms trading goods and industrial products of Treviso Province, which wage adjustment is to come into full force and effect as of 1st September 1945.

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DEDUCTING R.M. OR OTHER DEDUCTIONS ISSUED BY LAW:

1st - WHITE COLLAR WORKERS

	<u>Monthly</u>
a) White collar workers with managing duties	£. 3.690.=
b) Head-Clerks:	
- Heads of Office or of special services	" 3.225.=
- inspectors	" 3.225.=
- heads of department, also with selling tasks	" 3.225.=
- heads of department with the responsibility of their own department and 3 sellers or clerks at least on their own dependence	" 3.225.=
- chief-bookkeepers with the responsibility of their own administration	" 3.010.=
- chief-cashier	" 2.875.=
- warehouseman, trustees with technical responsibility or 3 warehousemen or clerks on their own dependence	" 2.785.=
- correspondents or bookkeepers with managing tasks	" 2.815.=
- shop managers or directors with selling tasks	" 2.955.=
- other personnel with managing duties (shop-window arrangers, interpreters, attached to publicity and so on)	" 2.685.=
c) Personnel with common duties:	
- ordinary bookkeepers	" 2.335.=
- help-bookkeepers, common clerks	" 1.885.=
- common cashiers	" 2.090.=
- shop-cashiers	" 1.290.=
- female typist	" 1.255.=
- warehouse sellers	" 2.125.=
- sample-men	" 1.885.=
- shop-men	" 2.140.=
<u>Aid-shopmen</u>	
- until 21 years old	" 1.495.=
- more than 21 years old, for the first two years of uninterrupted service in the same firm with the same duties	" 1.665.=
- more than 21 years old, in the 3rd and 4th	

year of uninterrupted service in the same firm	£. 1.625.=
- more than 21 years old, after the first 4 years of uninterrupted service in the same firm	" 1.985.=
- warehouse-men	" 1.885.=

2nd - PERSONNEL WITHOUT CLERK DUTIES

d) Subaltern personnel:

- watchers, door-keepers, guardians	" 1.885.=
- messengers and packages porters until 16 years old	" 605.=
from 16 to 18 years old	" 720.=
18 " 21 "	" 1.210 .
more than 21 years old	" 1.690.=

e) Auxiliary personnel:

- porters, packers, sackers	" 1.885.=
- drivers of vehicles pulled by animals	" 1.885.=
- car drivers and truck drivers	" 2.010.=

f) Personnel depending from workshops annexed to sale shops:

- chiefs of manual workers, chief departments	" 2.140.=
- specialized manual workers	" 1.985.=
- common and qualified manual workers	" 1.930.=

MINIMUMS OF RETRIBUTION FOR MALE AND FEMALE AP-

PRENTICES:

- for the first year of apprenticeship	" 620.=
- " second " "	" 760.=
- " third " "	" 920.4
	3334

WAGE INCREASES FOR SENIORITY

The workers (white collar and manual workers) more than 21 years old will get, for the first nine years of seniority on the dependence of the same firm and in the same category, a monthly increase of 5% every three years, starting from 1st January 1939.

REDUCTIONS FOR FEMALE WORKERS AND FOR THE COMMUNES OF TREVISO PROV.

For female personnel (with the exception of cashiers, typists and apprentices) the above salaries will be reduced of the 20%.

The above substitutes any agreement concerning the above said categories, previously stipulated.

The establishment of the above retributions, means the minimums of salaries and wages and not a reduction of already paid salaries and wages which are eventually higher.

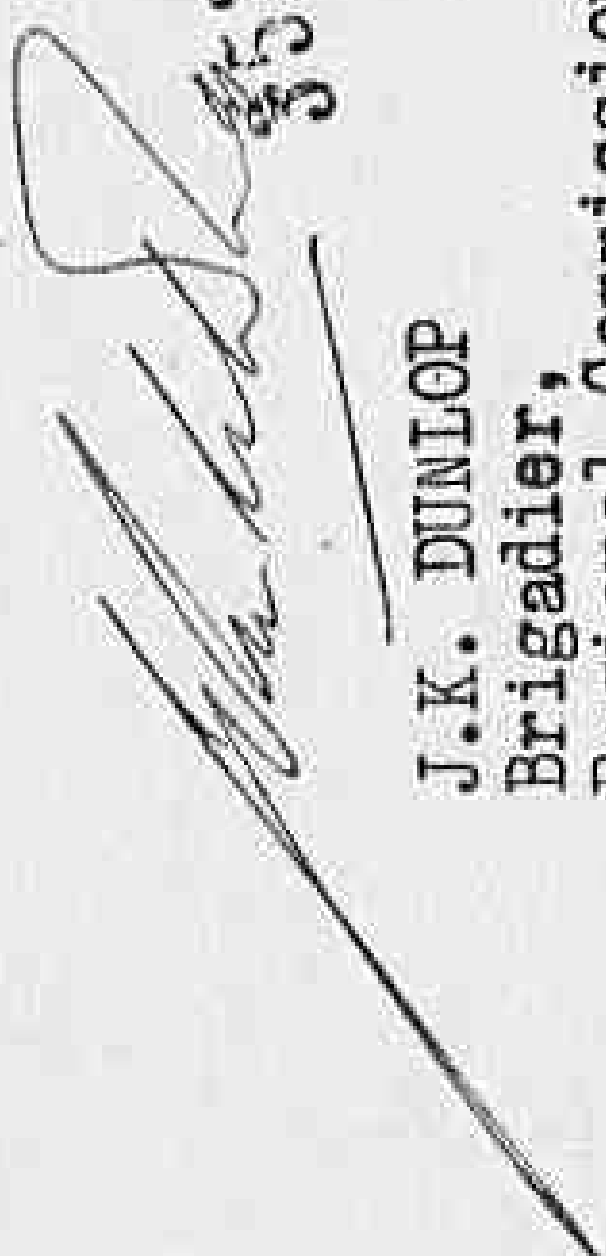
Dismissals will be done by agreement of both organizations.

For all those questions which are not mentioned in the present agreement are available the collective contracts mentioned in the premise and for the general part, the national contract of labour, agreed 10 September 1939 for the staff of commercial firms of goods and industrial products, published 30 September 1939 in B.U.M.C. n. 211, annexed 1693 is available.

The present wage agreement will be put into full force and effect as of 1st September 1945 and will be valid for 4 months. It will be renewed if not given notice by one of the contracting parties at least one month before its termination by registered letter, with return receipt.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.

 333

J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezia Region

Dated this 26 day of November 1945.

SUBJECT: AGREEMENT OF SALARY FOR DEPENDENTS ON ENTERPRISES TRADING

ALL KIND OF FOODS.

TO: "A.M.C. Regional Commissioner, Venezia Region" (to attention of Regional Labour Officer).

FROM: Regional Italian Joint Advisory Committee, Venezia Region.

RECOMMENDATION n° 84 (27th September 1945)

=====

1. Here enclosed an agreement made in Treviso on the 27th September 1945 between the Provincial Syndicates of enterprises trading all kinds of foods for the Treviso Province and the Confederal Chamber of Labour of Treviso Province, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the dependents above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties; considered that the equalization proposed allow of an increase of about 60 % to the retribution now in force, so that the whole retribution result of a limit corresponding to the actual cost of living, in reward to the cost of living in Treviso Province, recommends it, except for what concern the Art. 8, by which the stipulating Organizations have fallen into an evident material mistake and in a mistake of relation, it then must be modified as follows:

For all questions, which aren't above mentioned, are available the collective-contracts made for the Provinces, and for the General part are available the following national collective-contracts:

the national collective-contract of work made on 9th May 1936 for dependents on enterprises trading all kinds of foods published on 31th October 1936 in B.U.M.C. n° 142 annexed n. 924

the national collective-contract of work made on 15th November 1937 for dependents on firms trading on wholesale and retailers of drugs and colonial foods, published on 15th May 1938 in B.U.M.C. n. 178 annexed n° 1353.

the national collective-contract of work made on 1st September 1939 for the personnel dependent on firms trading wholesale of cheese, published on 31 March 1940 in B.U.M.C. n. 223 annexed N. 1861

1. Here enclosed an agreement made in Treviso on the 27th September 1945 between the Provincial Syndicates of enterprises trading all kinds of foods for the Treviso Province and the Confederal Chamber of Labour of Treviso Province, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.
2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the dependents above mentioned.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties; considered that the equalization proposed allow of an increase of about 60 % to the retribution now in force, so that the whole retribution result of a limit corresponding to the actual cost of living, in reward to the cost of living in Treviso Province, recommends it, except for what concern the Art. 8, by which the stipulating Organizations have fallen into an evident material mistake and in a mistake of relation, it then must be modified as follows:

*** For all questions, which aren't above mentioned, are available the collective-contracts made for the Provinces, and for the general part are available the following national collective-contracts:

the national collective-contract of work made on 9th May 1936 for dependents on enterprises trading all kinds of foods published on 31th October 1936 in B.U.A.C. n° 142 annexed n. 924

the national collective-contract of work made on 15th November 1937 for dependents on firms trading on wholesale and retailers of drugs and colonial foods, published on 15th May 1938 in B.U.A.C. n. 178 annexed n° 1353.

the national collective-contract of work made on 1st September 1939 for the personnel dependent on firms trading wholesale of cheese, published on 31 March 1940 in B.U.A.C. n. 223 annexed N. 1861

the national collective-contract of work made on 23 March 1940 for the personnel dependent on firms trading wholesale of poultry, eggs, games and similar, published on 15th July 1940 in B.U.A.C. n. 231 annexed n. 2065.***
4. The slavery agreement for the dependents on firms trading all kinds of foods (mixed alimentation) wholesale firms and retail firms, belonging to workshops, for the whole Province of Treviso, is as follows:

2

1) MINIMUMS OF RETRIBUTIONS, INCLUDING R.M. AND EACH OTHER REDUCTION ESTABLISHED BY LAW:

PERSONNEL WITH CLERK DUTIES

a) Personnel with directive duties MONTHLY L. 3.690.-

b) Clerks with managing duties:

-chief clerk or for special services..... " 3.225.-
 -inspector..... " 3.225.-
 -detachment-chiefs, with selling duties..... " 3.225.-
 - " " with responsibility of their own data-
 chment or with at least 3 sellers or clerks on their
 dependence..... " 3.225.-
 -chief-bookkeepers with responsibility of administration " 3.010.-
 -chief-cashier..... " 2.875.-
 -warehouse-men, trustees with technical responsibility or
 at least 3 warehouse men or clerks on dependence..... " 2.785.-
 -correspondents or bookkeepers with managing duties..... " 2.915.-
 -shop managers or directors with these duties, overlooking
 to selling matters..... " 2.955.-
 -other personnel with managing duties (shop-windows
 arrangers, interpreters, belonging to publicity and so on " 2.685.-

c) Personnel with common duties:

Ordinary bookkeeper L. 2.335.-
 help-bookkeepers, common clerks..... " 1.885.-
 common cashier..... " 2.090.-
 shop-cashiers..... " 1.290.-
 typists female..... " 1.255.-
 magazine sellers..... " 2.125.-
 sample-men..... " 1.585.-
 shop-men..... " 1.885.-

Help-shopsmen-

Until 21 years old..... L. 1.495.-
 Older than 21 years, in the first 2 years of not inter-
 rupted service in the same enterprise with same duties" 1.665.-
 Older than 21 years, in the 3th and 4th year of not inter-
 rupted service in the same enterprise..... " 1.825.-
 Older than 21 years, after the first 4 years of not inter-
 rupted service in the same enterprise..... " 1.985.-
 Warehouse - men..... " 1.885.-

d) Personnel without clerk-duties:

chment or with at least 3 sellers or clerks on their
 -dependence..... " 3.225.=
 -chief-bookkeepers with responsibility of administration " 3.010.=
 -chief-cashier..... " 2.875.=
 -warehouse-men, trustees with technical responsibility or
 at least 3 warehouse men or clerks on dependence..... " 2.785.=
 -correspondents or bookkeepers with managing duties..... " 2.915.=
 -shop managers or directors with these duties, overlooking
 to selling matters..... " 2.955.=
 -other personnel with managing duties (shop-windows
 arrangers, interpreters, belonging to publicity and so on " 2.685.=

c) Personnel with common duties:

Ordinar bookkeeper L. 2.335.=
 help-bookkeepers, common clerks..... " 1.885.=
 common cashier..... " 2.090.=
 shop-cashiers..... " 1.290.=
 typists female..... " 1.255.=
 magazine sellers..... " 2.125.=
 sample-men..... " 1.885.=
 shop-men..... " 1.885.=

Help-shopmen-

Until 21 years old..... L. 1.495.=
 Older than 21 years, in the first 2 years of not inter-
 rupted service in the same enterprise with same duties" 1.665.=
 Older than 21 years, in the 3th and 4th year of not inter-
 rupted service in the same enterprise..... " 1.825.=
 Older than 21 years, after the first 4 years of not inter-
 rupted service in the same enterprise..... " 1.985.=
 Warehouse - men..... " 1.885.=

d) Personnel without clerk-duties:

-Subaltern personnel
 watchers, porters, ushers, guardians..... L. 1.885.=
 messengers, packet-keepers untill 16 years old..... " 605.=
 from 16 to 18 years old..... " 720.=
 " 18 " 21 " " 1.210.=
 older than 21..... " 1.690.=
 -Auxiliarious personnel:
 porters, packers, person for wrap up..... " 1.885.=
 car drivers and vehicle drivers (pulled by animals).... " 1.885.=
 car-and truck- drivers..... " 2.010.=
 -Personnel dependent on annexed workshops:
 chief-workers, detachment chiefs L. 2.140.=

	T.	R
specialized workers.....	1,985.	=
common and qualified workers.....	1,930.	=

and in the same category a monthly increase of 5% for each period of three years, starting on 1st January 1939.

REDUCTIONS FOR FEMALE AND FOR THE PROVINCE.

For female personnel (excluded shop-cashiers, typist and apprentices) the above mentioned wages will be reduced of 20%.
The same wages will be reduced of 10% for the Communes of Province, excluded Treviso and the chief places.

ART. 2 - For workers with weekly payment or salary, the amounts have to be divided by 25 and multiplied by 6.

ART. 3 - The enterprises can liquidate the personnel for the amounts ripened until 31th December 1944 without interruption of work concerning the seniority, the right on holidays and the spring of periods of three years, on basis of wages on 31 December 1944, included the presence indemnity and the increase of 35%

ART. 4 - The work time will be established by competent authorities.

ART. 5 - The present agreement substitutes each agreement concerning the named categories, previously stipulated.

ART. 6 - The establishment of retribution as in Art. 1., means the minimums of salaries and wages and not a reduction of already paid salaries which are for instance higher.

ART. 7 - The dismissal will be performed by agreement of both organizations.

ART. 8 - For all questions, which aren't above mentioned, are available the collective-contract made for the Provinces, and for the general part of it, are available the following national collective-contracts:

the national collective-contract of work made on 9th May 1936 for dependents on enterprises trading all kinds of foods, published on 31 October 1936 in B.U.M.C. n. 142 annexed n. 924.

the national collective-contract of work made on 15th November 1937 for dependents on firms trading on wholesale and retailers of drugs and colonial foods, published on 15th May 1938 in B.U.M.C. n. 178 annexed n. 1353.

the national collective-contract of work made on 1st September 1939 for the personnel dependent on firms trading wholesale of cheese, published on 31th March 1940 in B.U.M.C. n. 223 annexed n. 1861.

The national collective-contract of work made on 23th Marc 1940 for the personnel dependent on firms trading wholesale of poultry, eggs, games and similar, published on 15th July 1940 in B.U.M.C. n°231 annexed n. 2065.

ART. 9 - The present salary agreement will be applied from 1st September 1945 and will remain in full force and effect for 4 months, if it would not be denied by registered letter one month before term.

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(Doct. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venetie
Region on the 31th Octobre 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., of
Trevise on the 26th Octobre 1945
Text of the agreement made between the Provincial
Syndicat of enterprises trading all kinds of
foods and the Confederal Chamber of Labour
of Trevise Province.

3529

Oggetto: Accordo salariale per i dipendenti delle Aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari della provincia di Treviso.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.O. - Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Reg. lo del lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 54 del 27 settembre 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Treviso il giorno 27 del mese di settembre 1945, tra i Sindacati provinciali di categoria degli esercenti il commercio del prodotti dell'alimentazione Generale della provincia di Treviso e la locale Camera Confederale del lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto del Comitato Consultivo Provinciale di Treviso, per il scritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alle categorie interessate.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame delle proposte, visto il formale accordo fra le parti interessate;

considerato che l'adeguamento salariale proposto comporta un aumento di circa il 50% delle retribuzioni contrattuali in atto, il che porta la cifra complessiva ad un limite corrispondente a quelle che sono le attuali esigenze di vita, tenuto conto del costo della vita stessa nella provincia di Rovigo, ne raccomanda l'approvazione, salvo per quanto riguarda l'art. 8, nella cui formulazione le organizzazioni stipulanti sono incorse in un evidente errore materiale e in un errore di richiamo, che va così modificato:

ma per tutto quanto non è previsto sopra, valgono i sin-

Relazione alla segnalazione n. 54 del 27 settembre 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Treviso il giorno 27 del mese di settembre 1945, tra i Sindacati provinciali di di categoria degli esercenti il commercio dei prodotti dell'Alimentazione Generale della provincia di Treviso e la locale Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto del Comitato Consultivo Provinciale di Treviso, per il pre-scritto parere.

2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alle categorie interessate.

3. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, dopo accurato esame della proposta, visto il formale Accordo fra le parti interessate;

considerato che l'aumento salariale proposto comporta un aumento di circa il 60% delle retribuzioni contrattuali in atto, il che porta la cifra complessiva ad un limite corrispondente a quelle che sono le attuali esigenze di vita, tenuto conto del costo della vita stessa nella provincia di Rovigo, ne raccomanda l'approvazione, salvo per quanto riguarda l'art. 8, nella cui formulazione le Organizzazioni stipulanti sono incorse in un evidente errore materiale e in un errore di richiamo, che va così modificato:

Per tutto quanto non è previsto sopra, valgono i singoli contratti collettivi provinciali ~~in vigore~~

~~per~~ e, per la parte generale, valgono:

il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 9 maggio 1936 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale (alimenterii misti) pubblicato in data 31 ottobre sul B.U.M.C. nel 1936 n. 142 allegato n. 924;

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 15 novembre 1937 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e colonie pubblicato in data 15 maggio 1938 sul B.U.M.C. n. 178 allegato n. 1353;

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 1° settembre 1939 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti caseari, pubblicato in data 31.3.1940 sul B.U.M.C. n. 223 allegato n. 1861;

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 23 marzo 1940 per il personale dipendente dalle Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina ed affini, pubblicato in data 15.7. 1940 sul B.U.M.C. n. 231 allegato 2065 ""

L'accordo salariale, da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende esercenti il commercio dell'alimentazione generale (alimenterii misti) - aziende di vendite all'ingrosso - aziende di vendite al dettaglio - addetti ai laboratori, in tutto il territorio della provincia di Treviso, prevede:

1) - MINIMI DI RETRIBUZIONE AL LORDO DI R.M. E DI OGNI ALTRA EVENTUALE TRATTENUTA OBBLIGATORIA O DI LEGGE

<u>1° - PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE</u>	<u>mensili</u>
a) personale con mansioni direttive	3.690
b) personale con mansioni di concetto:	
capo ufficio o di speciali servizi	3.225
- ispettori -	3.225
capi reparto raggruppati anche con funzioni di vendita	3.225
capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno 3 venditori o impiegati alle loro dipendenze -	3.225
capi contabili con responsabilità della tenuta dell'amministrazione	3.010

e) Personale ausiliario:	<u>mensili</u>
- facchini, imballatori, impaccatori e insaccatori	1.885
- conducenti di veicolo a traino animale	1.885
- conducenti di autoveicoli	2.010
f) Personale dipendente da laboratori annessi ai negozi di vendita:	
- capi operai - capi reparto	2.140
- operai specializzati	1.985
- operai comuni e qualificati	1.930

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI E APPRENDISTE

- per il 1° anno di apprendistato	620
per il 2° anno di apprendistato	760
per il 3° anno di apprendistato	970

SCATTI DI ANZIANITA'

I lavoratori, impiegati ed operai, che hanno compiuto il 21° anno di età, avranno diritto per i primi tre trienni di anzianità maturati alle dipendenze della stessa azienda e di appartenenza alla stessa categoria, ad una maggiorazione delle retribuzioni mensili nella misura del 5% per triennio a partire dal 1° gennaio 1939.

RIDUZIONI PER IL PERSONALE FEMMINILE E PER LA PROVINCIA

Per il personale femminile (escluse le cassiere di negozio, le dattilografe e le apprendiste) le retrobuzioni precedentemente indicate sono ridotte del 20%.

Le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10% per i comuni della Provincia, esclusi Treviso e capoluoghi di mandamento.

- 2) - Per i lavoratori retribuiti a periodi settimanali gli stipendi o salari saranno corrisposti dividendo le retribuzioni per 25 e moltiplicando per 6.
- 3) - E' riconosciuta alle ditte la facoltà di liquidare il personale dei diritti maturati al 31/12/1944 per motivi contingenti e senza interruzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda l'anzianità nel diritto alle ferie e agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/44 comprensive dell'indennità di presenza con la maggiorazione del 35%.
- 4) - L'orario di lavoro sarà definito dalle Autorità competenti.

- 2 -

- capi cassieri -	2.875
- magazzinieri, consegnatari con responsabilità tecnica e amm/va ovvero con almeno 3 magazzinieri od impiegati alle dipendenze	2.785
- corrispondenti e contabili con mansioni di concetto -	2.815
- gerenti o gestori di negozio, e direttori assunti ed adibiti costantemente come tali pur attendendo alle vendite -	2.955
- altro personale con mansioni di concetto (vetrinisti, interpreti, addetti alla pubblicità, ecc.)	2.685
c) Personale con mansioni di grado comune:	
- contabile d'ordine -	2.335
- aiuto contabili impiegati di grado comune	1.885
- cassieri comuni	2.090
- cassiere di negozio	1.290
- dattilografe	1.255
- commessi di magazzino	2.125
- campionaristi	1.885
- commessi di vendita	2.140
- <u>aiuto commessi</u>	
- fino ai 21 anni di età	1.495
- dopo i 21 anni di età nei primi due anni di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda con la medesima qualifica	1.665
- dopo i 21 anni di età dal 3 al 4 anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda	1.825
- dopo i 21 anni di età, dopo i primi 4 anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda	
- magazzinieri	3.521.985 3.521.885
2° <u>PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE</u>	
d) Personale subalterno:	
- sorveglianti, custodi, uscieri e portieri	1.885
- fattorini e portapacchi fino ai 16 anni comp.	605
- con oltre 16 anni e fino ai 18 compiuti	720
- con oltre 18 anni e fino ai 21 compiuti	1.210
- con oltre 21 anni compiuti	1.690

./.

- 3 -

- 5) - Quanto sopra annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato fra le organizzazioni sopracitate.
- 6) - Con la fissazione delle retribuzioni di cui al n. 1, le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in atto, eventualmente superiori a detti minimi.
- 7) - I licenziamenti verranno effettuati previo accordo fra le due organizzazioni.
- 8) - Per tutto quanto non è previsto sopra, valgono i singoli contratti collettivi provinciali ~~esistenti nella provincia~~ e, per la parte generale, valgono:
 - il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data maggio 1936 per il personale dipendente da Aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione (alimentari misti) pubblicato in data 31 ottobre 1936 sul B.U.M.C. n. 142 allegato 924;
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 15 novembre 1937 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali pubblicato in data 15 maggio 1938 sul B.U.M.C. n. 178 allegato 1353;
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 1° settembre 1939 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti caseari, pubblicato in data 31.3.1940 sul B.U.M.C. n. 223 allegato 1861;
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 23 marzo 1940 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova e selvaggina ed affini, pubblicato in data 15.7.1940 sul B.U.M.C. n. 231 allegato 2065.
- 9) - Quanto sopra entrerà in vigore con decorrenza retroattiva, dal 1° settembre 1945 ed avrà la durata di mesi 4. S'intenderà rinnovato alla scadenza se non verrà disdetto da una delle due parti almeno un mese prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott. Vittorio Bertuzzi)

[Handwritten signature]

- Allegati - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale
Italiano Misto in data 31 ottobre 1945
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo provinciale
in data 25 ottobre 1945
 - Accordo tra i Sindacati provinciali di categoria degli
esercenti il commercio dei prodotti dell'alimentazione
generale della provincia di Treviso e la locale Camera
Confederale del Lavoro in data 27 settembre 1945

*** 000 *** 000 ***

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE NISTO

L'anno 1945, il giorno 31 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezia, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Italiano Nisto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, Presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Cino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dell'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Galò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezia, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Consultivo Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- Accordo salariale per i dipendenti delle Aziende esercenti il Commercio di prodotti alimentari - provincia di Treviso -

viato il formale Accordo fra le parti interessate;

considerato che l'adeguamento salariale proposto comporta un aumento di circa il 60% delle retribuzioni contrattuali in atto, il che porta la cifra complessiva ad un limite corrispondente a quelle che sono le attuali esigenze, tenuto conto del costo della vita nella provincia di Treviso;

esprime parere favorevole circa l'accoglimento della proposta in esame, così modificando l'art. 8 nella cui formulazione le Organizzazioni stipulanti sono incise in un evidente errore materiale ed in un errore di richiamo:

"" Per tutto quanto non è previsto sopra, valgono i singoli contratti collettivi provinciali citati nella premessa e, per la parte generale valgono:

il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 9 maggio 1936 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale (alimentari misti) pubblicato in data 31 ottobre 1936 sul B.U.M.C. n. 142 allegato n. 924;

il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 15 novembre 1937 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali, pubblicato in data 15 maggio 1938 sul B.U.M.C. n. 178 allegato 1353;

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 10 settembre 1939 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti caseari, pubblicato in data 31.3.1940 sul B.U.M.C. n. 223 allegato 1861;

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 23 marzo 1940 per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina ed affini, pubblicato in data 15.7.1940 sul B.U.M.C. n. 231 allegato 2065.""

Letto, confermato e sottoscritto.



A.C.C.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

Treviso, li
Palazzo Hesperia

N. di prot.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

To Regional Italian Mixed Council Committee
V e n i c e - Campo S. Angelo

From Provincial Italian Mixed Council Committee
T r e v i s o

OGGETTO:

Subject:
Salary Agreement for dependents on
enterprises trading alimentation goods

Hereby we send the salary agreement taken between the competent Associations, belonging the new salaries; for the dependents on enterprises trading alimentation products in the Province Treviso.

This salary-agreement includes an increase of about 60% of contractual retributions adjourned to the general increases.

The Provincial Committee has examined the request and has considered that, being it voluntarily signed, belongs to all needs of the actual living cost.

Therefore the Provincial Committee asks for approvation by Regional Committee.

The Provincial Committee voted as follows:

A p p r o v a t i o n

The President:	Signed	Rag. Luciano Frescura
" Component:	"	Rag. Lino Trevisiol
" "	"	Giovanni Zamberlan
" "	"	Bruno Peraro
The Secretary	"	Dr. Luigi Fabbro

3524

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

Treviso, li 25 OTT. 1945
Palazzo Hesperia

N. 1386 di prot. / *Cave*

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

Accordo salariale per i dipendenti dalle aziende esercenti commercio di prodotti alimentari

AL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE ITALIANO MISTO
VENEZIA - Campo 3, Angelo

da parte del COMITATO CONSULTIVO PROVINCIALE ITALIANO MISTO di TREVISO

Si allega alla presente l'accordo salariale stipulato tra le competenti associazioni di categoria riguardante la determinazione di nuovi salari per i dipendenti da aziende esercenti il commercio dei prodotti dell'alimentazione generale nella Provincia di Treviso.

Tale accordo salariale comporta un aumento di circa il 60% delle retribuzioni contrattuali in atto aggiornate secondo l'andamento degli aumenti di carattere generale.

Il Comitato Provinciale ha esaminato la richiesta ed ha considerato che l'accordo liberamente sottoscritto è stato concluso tenendo conto dell'attuale costo della vita nella Provincia di Treviso.

Il Comitato Provinciale chiede, pertanto, che l'accordo allegato venga approvato.

Il Comitato Provinciale ha votato quanto segue:

APPROVAZIONE

3523

IL PRESIDENTE (rag. Luciano Frescura)

IL COMPONENTE (rag. Lino Trevisiol)

" " (Giovanni Zamberlan)

" " (Bruno Peraro)

IL SEGRETARIO (Dr. Luigi Balbro)

[Handwritten signatures and stamps]

COPIES AGREEMENT

FOR DEPENDENTS OF ENTERPRISES TRADING ALL KIND OF FOOD

In Treviso the day 27 Sept. 1945 at the Association of Merchants of the Province Treviso, the following agreement has been taken

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

the Provincial Syndicates of enterprises trading all kinds of food for the Province Treviso, for the present agreement represented by Mr. FERRINI SANDOR as President of the alimentation group, by Mr. Dr. Gino VAGUANI as secretary, assisted by the Commission named by the managing Council the 6 Sept. 1945, composed by Dr. VASSOLER NAG. CAMILLO, ALIPRANDI FRANCESCO, FERRINI SANDOR

1993

the Confederal Labour Board of Treviso, for the present salary-agreement represented by Mr. ANGELO IUTT, GIORDANO, as Secretary, assisted by Mr. RIZZI BRUNO, officer of Labour Board in Treviso, partaking the workers EDOARDO CARLO and CORTE FRANCESCO, as representatives of various categories of labourers.

Considering the provincial salary-contracts, agreed as follows:

Dependents on enterprises trading all kinds of alimentation products (mixed alimentation) agreed the 25/7/38, published F.L.D. Nr.67 of 17/11/39: 1° for the personnel named on group 1° of art.9 of national contract (wholesale-enterprises)
2° for the personnel named on group 2 Art.9 of national contract (retail selling enterprises)
3° for the personnel named on group 3 art.9 of national contracts (belonging to workshops).

Dependents on enterprises trading wholesale of poultry, eggs, games and similar, agreed the 23/XI/42 - P.A.L. Nr.60 of 2/III/43

Dependents on enterprises for the wholesale trading of cheese, agreed the
2/III/43 - P.A.L. Nr.74 of 4/V/43

Dependents on shops of salt-meat, , cook-shops, roasters, agreed the 17/IX/31
P.A.L. Nr.38 of 10/XI/31

being the opinion that the need have to be adjourned to the exigencies of the interested categories, has been established the following

SALARY AGREEMENT

for the dependents on enterprises trading all kinds of food (mixed alimentations, wholesale enterprises, retail enterprises, belonging to workshops for the whole Province Treviso, in substitution of all salary lists of collective contracts, as above mentioned.

ART. 1

MINIMUMS OF RETRIBUTIONS, INCLUDING R.E. AND EACH OTHER DEDUCTION ESTABLISHED BY LAW:

1. PERSONAL WITH CLARK DUTIES

a) Personal with directive duties Lire 3690. monthly

b) Personal with managing duties:

chief clerk or for special services	"	3225. =	"
inspectors	"	3225. =	"
Detachment-chiefs, with selling duties	"	3225. =	"
" " with responsibility of their own			
detachment or with at least 3 sellers or clerks on			
their dependence.	"	3225. =	"
chief-bookkeepers with responsibility of administration	"	3010. =	"
chief-cashiers	"	2875. =	"
warehouse-men, trustees with technical responsibility			
or, at least 3 warehouse men or clerks on dependence..	"	2785. =	"
correspondents or bookkeepers with managing duties . .	"	2815. =	"
shop managers or directors with these duties, overlooking			
to selling matters.	"	2955. =	"
other personal with managing duties (shop-windows arrangers,			
interpreters, belonging to publicity and so on).	"	3525. =	"

c) Personal with common duties:

Ordinary bookkeeper	"	2335. =	"
help-bookkeepers, common clerks.	"	4885. =	"
Common cashiers.	"	2090. =	"
shop-cashiers.	"	1290. =	"
typists female	"	1255. =	"
magasin sellers	"	2125. =	"
sample-men	"	1885. =	"
shop-men	"	1885. = 2140 "	"

Help-Shopmen

Until 21 years aged	"	1495. =	"
Older than 21 years, in the first years of not interrupted			
service in the same enterprise with the same duties . . .	"	1665. =	"
older than 21 years, in the 3th and 4th year of not interrupted			
service in the same enterprise	"	1825. =	"
older than 21 year, after the first 4 years of not interrupted			
service in the same enterprise	"	1985. =	"
warehouse-men	"	1885. =	"

PERSONAL WITHOUT QUALIFICATIONS

d) subaltern personal			
watchers, porters, ushers, guardians	lire 1885.=	monthly	
messengers, packet-keepers until 16 years	" 605.=	"	
from 16 to 18 years	" 720.=	"	
" 18 " 21 "	" 1210.=	"	
older than 21 "	" 1690.=	"	
e) Auxiliary personal			
Porters, packers, persons for wrap up.	" 1885.=	"	
car drivers and vehicle drivers (pulled by animals)	" 1885.=	"	
Car- and truck-drivers	" 2010.=	"	
f) personal dependent on annexed workshops			
chief-workers, detachment chiefs	" 2140.=	"	
specialized workers.	" 1985.=	"	
common and qualified workers.	" 1930.=	"	

MINIMUMS OF RETRIBUTION FOR APPRENTICES MALE AND FEMALE

for the first year of employment.	" 620.=	"	
" " second " " "	" 760.=	"	
" " third " " "	" 970.=	"	

SPRING OF SENIORITY

The labourers (clarks and workers) aged 21 years, will get, for the first three years of seniority, in dependence on the same enterprise and in the same category a monthly increase of 5% for each period of three years, starting on 1 January 1939.

3520

REDUCTIONS FOR FEMALES AND FOR THE PROVINCE

For female personal (excluded shop-cashiers, typists and apprentices) the above mentioned wages will be reduced of 20%.

The same wages will be reduced of 10% for the communes of province, excluded Treviso and the chief places.

ART. 2

For the workers with weekly payments or salaries, the amounts have to be divided by 25 and multiplied by 6.

ART. 3

The enterprise can liquidate the personal for the amounts ripened until 31/XII/44 without interruption of work concerning the seniority, the right on holidays and the spring of periods of three years, on basis of wages on 31/XII/44, included the presence indemnity and the increase of 35%.

ART. 4

The work time will be established by competent authorities.

ART. 5

The present agreement substitutes each agreement concerning the named categories, previously stipulated.

ART. 6

The establishment of retributions as in Art. 1, means the minimums of salaries and wages and not a reduction of already paid salaries which are for instance higher.

ART. 7

The dismisale will be performed by agreement of both organizations.

ART. 8

For all questions, which are not mentioned in the present agreement, are available the collectiv-contract named in the premise and for the general part, the national contract of labour, agreed the 10/IX/39 for personal dependent on commercial enterprises of naval goods and industrial products published the 30/IX/39 in B.U.N.C. Nr.211, annexed 1693, is available.

ART. 9

The present salary-agreement enters in force the 1 Sept.1945 and will be valid for 4 months. If it would not be denied by registered letter one month before term, it means protracted.

- - - - -

The present salary-agreement will be submitted to the competent Council Committee of labour Office and of Regional labour Office.

for
ASSOCIATION OF MERCHANTS
PROVINCE TREVISO

signed: Lino Zanchetta

3519

for CONFEDERAL LABOUR BOARD
TREVISO
signed: Angelini

Delegations annexed.

ORDO SALARIALE

DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO
DI PRODOTTI DELL'ALIMENTAZIONE CE TRALE

In Treviso, il giorno 27 del mese di Settembre 1945 presso l'Associazione Commercianti della provincia di Treviso

TRA

i Sindacati Provinciali di categoria degli esercenti il commercio dei prodotti dell'alimentazione generale della provincia di Treviso agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal Sig. PERINI SANDOR nella sua qualità di Presidente del Gruppo Alimentaristi, dal Sig. Dr. GINO VACCARI nella sua qualità di Segretario assistiti dalla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo a norma dello statuto nella seduta del giorno 6 settembre 1945 composta dai SIGG. VASSOLER RAG. CAMILLIO - ALIPIRANDI FRANCESCO - PERINI SANDOR

E

la Camera Confederale del Lavoro di Treviso, agli effetti del presente accordo salariale rappresentata dal Sig. ANSELMI Dr. GIORDANO, nella sua qualità di Segretario, assistito dal Sig. RIZZI BRUNO funzionario della Camera del Lavoro di Treviso e con la partecipazione dei lavoratori ROBERTO CARLO E COMITTE FRANCESCO in rappresentanza delle varie categorie dei prestatori d'opera.

3018

Visti i contratti integrativi provinciali salariali stipulati come segue :

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale (alimentari misti) stipulato il 25/10/938 pubblicato T.A.L. n° 67 del 17/2/1939: 1° per il personale di cui al gruppo 1° dell'art. 8 del contratto nazionale (azienda di vendita all'ingrosso)

per il personale di cui al gruppo 2° dell'art. 9 del con=

vincia di Treviso agli effetti del presente accordo salariale rappresentati dal Sig. PERINI SANDOR nella sua qualità di Presidente del Gruppo Alimentaristi, dal Sig. Dr. GINO VACCARI nella sua qualità di Segretario assistiti dalla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo a norma dello statuto nella seduta del giorno 6 settembre 1945 composta dai Sigg. VASSOLER RAG. CAMILLO = ALIPRANDI FRANCESCO = PERINI SANDOR

E

la Camera Confederale del Lavoro di Treviso, agli effetti del presente accordo salariale rappresentata dal Sig. ARSEMI Dr. GIORDANO, nella sua qualità di Segretario, assistito dal Sig. RIZZI BRUNO funzionario della Camera del Lavoro di Treviso e con la partecipazione dei lavoratori MONETTO CARLO E CONTE FRANCESCO in rappresentanza delle varie categorie dei prestatori d'opera.

Visti i contratti integrativi provinciali salariali stipulati come segue :

Dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale (alimenti misti) stipulato il 25/10/1938 pubblicato F.A.L. n° 67 del 17/2/1939: 1° per il personale di cui al gruppo 1° dell'art. 9 del contratto nazionale (azienda di vendita all'ingrosso) = 2° per il personale di cui al gruppo 2° dell'art. 9 del contratto nazionale (aziende di vendita al dettaglio) = 3° per il personale di cui al gruppo 3° dell'art. 9 del contratto nazionale (addetti ai laboratori)

Dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina ed affini stipulato il 23/11/42 sul F.A.L. n° 60 del 2/3/43

Dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti caseari stipulato il 2/3/43 sul F.A.L. n° 74 del 4/5/43
Dipendenti da negozi di salumeria, rosticceria e friggitoria stipulato il 17/9/31 sul F.A.L. n° 38 del 10/11/31

ritenuto che i medesimi devono essere aggiornati negli elementi economici per adeguarli alle esigenze delle categorie interessate, è stato stipulato il presente

./.

2)

ACCORDO SALARIALE

La valore per i lavoratori dipendenti delle aziende usate
centi il commercio dell'alimentazione generale (alimentari, mi-
nistri) - aziende di vendita all'ingrosso - aziende di vendita
al dettaglio - addetti ai lavoratori in tutto il territorio del-
la provincia di Treviso in sostituzione delle tabelle salariali
previste dai contratti collettivi sopra menzionati.

ART. 1°

INDICI DI RETRIBUZIONE AL LORO VALORE E DI OGNI ALTRA EVENTUAL-
MENTE TRATTA OBBLIGATORIA O DI LEGGE:

<u>1° PER SO ALLE CON MANSSIONI L'INTEGRAZIONE</u>	
a) Personale con mansioni direttive	<u>Monsili</u> 3.690.=
b) Personale con mansioni di concetto:	
- capo ufficio o di speciali servizi	3.225
- ispettori	3.225.=
- capi reparto raggruppati anche con funzio- ni di vendita	3.225.=
- capi reparto con funzioni di vendita che abbia- no la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno tre venditori o impiegati alle lo- ro dipendenze	3.225.=
- capi contabili con responsabilità della tenuta dell'amministrazione	3.010.=
- capi cassieri	2.370.=
- magazzinieri, consegnatari, con responsabilità tecnica ed amministrativa ovvero con al- meno tre magazzinieri ed impiegati alle lo- ro dipendenze	2.785.=
- corrispondenti e contabili con mansioni di concetto	2.315.=
- garanti o gestori di negozio, e direttori assunti e adibiti costantemente come tali pur attendendo alle vendite	3517
- altro personale con mansioni di concetto vedrinisti, interpreti addetti alla pub- blicità ecc.	2.295.= 2.685.=

LE TACQUE E LA OBBLIGAZIONE AL LORO E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' E DI OGNI ALTRA OBBLIGAZIONE O DI LAVORO :

1° PERSONALE CON MANSIONI D'UFFICIO :

a) Personale con mansioni direttive	Consigli
b) Personale con mansioni di concetto :	3.690.=
- capo ufficio o di speciali servizi	3.225
- ispettori	3.225.=
- capi reparto raggruppati anche con funzioni di vendita	3.225.=
- capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno tre venditori o impiegati alle loro dipendenze	3.225.=
- capi contabili con responsabilità della tenuta dell'amministrazione	3.010.=
- capi cassieri	2.875.=
- magazzinieri, consegnatari, con responsabilità tecnica ed amministrativa ovvero con almeno tre magazzinieri od impiegati alle loro dipendenze	2.780.=
- corrispondenti e contabili con mansioni di concetto	2.315.=
- garanti o gestori di negozio, e direttori assunti e adibiti costantemente come tali pur attendendo alle vendite	3517
- altro personale con mansioni di concetto vetrinisti, interpreti addetti alla pubblicità ecc.	2.955.=
e) Personale con mansioni di grado comune	2.685.=
- contabile d'ordine	2.335.=
- aiuto contabili impiegati di grado comune	1.885.=
- cassieri comuni	2.090.=
- cassiere di negozio	1.290.=
- dattilografo	1.255.=
- commessi di magazzino	2.125.=
- campionaristi	1.885.=
- commessi di vendita	1.885.=

3)

- aiuto commessi
- fino ai 21 anni di età 1.495.=
- dopo i 21 anni di età nei primi due anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda con la medesima qualifica 0.665.=
- dopo i 21 anni di età dal 3° al 4° anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda 1.325.=
- dopo i 21 anni di età, dopo i primi 4 anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda 1.985.=
- magazzinieri 1.885.=

2°) PERSONALI CON Mansioni non Impiegatizie.d) Personale subalterno:

- sorveglianti, custodi, uscieri o portieri 1.885.=
- fottorini e portapacchi fino ai 16 anni compiuti 605.=
- con oltre 16 anni fino ai 18 compiuti 720.=
- con oltre i 18 anni o fino ai 21 compiuti 1.210.=
- con oltre 21 anni compiuti 1.690.=

e) Personale ausiliario:

- facchini, imballatori impacconteri e insaccatori 1.835.=
- conducenti di veicoli a trazione animale 1.585.=
- conducenti di autoveicoli 2.010.=

f) Personale dipendente da laboratori annessi ai negozi di vendita:

- capi operai, capi reparto 2.140.=
- operai specializzati 1.935.=
- operai comuni e qualificati 1.930.=

MINIMI DI DISTRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI E PER LE APPRENDIZIE

- per il 1° anno di apprendistato 3516
- per il 2° " " 620.=
- " " 3° " " 700.=
- " " " " 970.=

SCALARI DI AGGIUSTAMENTO

I lavoratori (impiegati e operai) che hanno compiuto

- dopo i 21 anni di età, dopo i primi 4 anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda 1.825.=
- magazzinieri 1.985.=
- 1.885.=

2°) PERSONALI CON ANZIANITÀ NON RAPPRESENTATIVE.

d) Personale subalterno:

- sorveglianti, custodi, uscieri e portieri 1.885.=
- fattorini e portapacchi fino ai 16 anni compiuti 605.=
- con oltre 16 anni fino ai 18 compiuti 720.=
- con oltre i 18 anni o fino ai 21 compiuti 1.210.=
- con oltre 21 anni compiuti 1.690.=

e) Personale ausiliario:

- focchini, imballatori impacconeri e insaccatori 1.885.=
- conducenti di veicoli a trazione animale 1.885.=
- conducenti di autoveicoli 2.010.=

f) Personale dipendente dai laboratori annessi

- nei negozi di vendita:
- capi operai, capi reparto 2.140.=
- operai specializzati 1.985.=
- operai comuni e qualificati 1.930.=

MINIMI DI RIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI E PER LE APPRENDISTE

- per il 1° anno di apprendistato 620.=
- per il 2° " " 760.=
- " " 3° " " 970.=

SCALARI DI ANZIANITÀ

I lavoratori (impiegati e operai) che hanno compiuto il 21° anno di età, avranno diritto per i primi tre trienni di anzianità maturati alle dipendenze della stessa azienda o di appartenenza alla stessa categoria, ad una maggiorazione delle retribuzioni mensili nella misura del 5% per triennio a partire dal 1° gennaio 1939.

RIDUZIONI PER IL PERSONALE FEMMINILE E PER LA PROVINCIA.

Per il personale femminile (escluso lo cassiere di negozio, lo apprendista e lo scritturale) le retribuzioni precedenti mente indicate sono ridotte del 20%.

Le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10% per i Comuni delle provincie, esclusi Treviso e Capoluoghi di Mandamento.

./.

4)

ART. 2°

Per i lavoratori retribuiti a periodi settimanali gli stipendi e salari saranno corrisposti dividendo le retribuzioni per 25 o moltiplicando per 6.

ART. 3°

E' riconosciuta alle ditte la facoltà di liquidare il personale dei diritti maturati al 31/12/44 per motivi contingenti o senza interruzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda l'anzianità del diritto alle ferie ed agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/44 comprensivo dell'indennità di presenza con la maggioranza del 35%.

ART. 4°

L'orario di lavoro sarà definito dalle Autorità competenti.

ART. 5°

Il presente accordo annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato tra le Organizzazioni sopra citate. .

ART. 6°

Con la fissazione delle retribuzioni di cui all'art. 1°, le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in atto, eventualmente superiori a detti minimi.

ART. 7°

I licenziamenti verranno effettuati previo accordo tra le due Organizzazioni. **3315**

ART. 8°

Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo salariale valgono i singoli contratti provinciali collettivi citati nella promessa o per la parte generale vale il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 10 settembre 1939 per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato in data 30 Settembre 1939 sul B.U.M.C. n° 214 allegato 1693.

ART. 9°

Il presente accordo salariale entrerà in vigore con decorrenza dal 1° Settembre 1945 ed avrà la durata di

guarda l'anzianità del diritto alle ferie ed agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/44 comprensive dell'indennità di presenza con la maggioranza del 35%.

ART. 4°

L'orario di lavoro sarà definito dalle Autorità competenti.

ART. 5°

Il presente accordo annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato tra le Organizzazioni sopra citate. .

ART. 6°

Con la fissazione delle retribuzioni di cui all'art. 1°, le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in atto, eventualmente superiori ai detti minimi.

ART. 7°

I licenziamenti verranno effettuati previo accordo tra le due Organizzazioni. 3515

ART. 8°

Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo salariale valgono i singoli contratti provinciali collettivi citati nella promessa e per la parte generale vale il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 10 settembre 1939 per il personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali pubblicato in data 30 Settembre 1939 sul B.U.M.C. n° 211 allegato 1693.

ART. 9°

Il presente accordo salariale entrerà in vigore con decorrenza retroattiva dal 1° Settembre 1945 ed avrà la durata di mesi quattro. S'intenderà rinnovata alla scadenza se non verrà disdetto da una delle parti almeno un mese prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente accordo salariale sarà sottoposto al parere dei Comitati Consultivi competenti dell'Ufficio del Lavoro e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
DELLA PROV. DI TREVISO

(Perini Sander)

DI TREVISO

(Dr. G. Anselmi)

ORDINANZA SUI SALARI N. 74

ADeguamento SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

Il C.R.I.C.N., avendo preso in esame un accordo sottoposto agli dai rappresentanti autorizzati dei Sindacati Provinciali di categoria degli esercenti il commercio dei prodotti dell'Alimentazione Generale della provincia di Treviso e dai rappresentanti autorizzati della locale Camera di Commercio Federale del lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, ha raccomandato il seguente adeguamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle Aziende esercenti il commercio dell'Alimentazione Generale (alimentari misti) - aziende di vendite all'ingrosso - aziende di vendita al dettaglio - addetti ai laboratori, in tutto il territorio della provincia di Treviso, con decorrenza dal 1° Settembre 1945.

1) - LIVELLI DI RETRIBUZIONE AL 1° DICEMBRE 1945. E DI OGNI ALTRA EVENTUALE TATTUTA OBBLIGATORIA O DI LEGGE

1° PERSONALE CON MANSIONI ILLICITATIVE

- a) personale con mansioni direttive
- b) personale con mansioni di controllo: capo ufficio o di speciali servizi
- ispettori - capi reparto raggruppati anche con funzioni di vendita capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno 3 venditori o impiegati alle loro dipendenze
- capi contabili con responsabilità della tenuta dell'amministrazione
- capi cassieri
- magazzinieri, consiglieri con respon-

Lensili

3.690.=

3.225.=

3.225.=

3.225.=

3514

3.225.=

3.010.=

2.875.=

categoria degli esercenti il commercio del provincia di Treviso e dai rappresentanti della Camera federale del Lavoro, ed in autorizzati della locale Camera di commercio di Treviso, ha raccomandato il seguente considerazione dei fatti esposti: si ha raccomandato il seguente adeguamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle Aziende esercenti il commercio dell'Alimentazione Generale (alimentari misti) - aziende di vendite all'ingrosso - aziende di vendita al dettaglio - addetti ai laboratori, in tutto il territorio della provincia di Treviso, con decorrenza dal 1° Settembre 1945.

1) - LIVELLI DI RETRIBUZIONE AL ICEDC DEL R.L. 3 DI OGNI ALTRA

TO PERSONAL COMMISSION MESSAGE

- a) personale con mansioni direttive
b) personale con mansioni di controllo:
capo ufficio o di speciali servizi
ispettori -

ispettori -
capi reparto raggruppati anche con
funzioni di vendita

funzioni di vendita capi reparto con funzioni di vendita che abbiano la responsabilità del proprio reparto ovvero con almeno 3 venditori o impiegati alle loro dipendenze

pendenze
capi contabili con responsabilità
sulle tenuta dell'amministrazione

capi cassieri
magazzinieri, consegnata con respon
sabilità tecnica e amm/va ovvero con al
meno 3 magazzinieri od impiegati alle
dipendenze

indipendente
corrispondenti e contrattuali con mansioni
ai concetti

di concetto
gerenti o gestori di negozio e direttore
... ai primi costantemente co

...ri assanti ed addibiti costantemente co-
me tali pur attendendo alle vendite
...mercato con mansioni di concet-

altro personale con mansioni di concetto (traduttori, interpreti, addetti alla stampa, addetti alla corrispondenza, alla pubblicità, ecc.)

 $\therefore$

lensili
3.690.=
3.225.=
3.225.=
3.225.=
3514
3.225.=
3.010.=
2.875.=
2.785.=
2.815.=
2.955.=
2.685.=

1000

3.225. =

3.010. =

2.875. =

2.785. =

2.815. =

2.955. =

2.685. =

- 2 -

c) Personale con mansioni di grado comune:	
contabile d'ordine	2.335.=
aiuto contabili impiegati di grado comune	1.885.=
cassieri comuni	2.090.=
cassiere di negozio	1.290.=
dattilografe	1.255.=
commessi di magazzino	2.125.=
caupionaristi	1.885.=
commessi di vendita	2.140.=
aiuto commessi	
fino ai 24 anni di età	1.495.=
dopo i 24 anni di età nei primi due anni	
di ininterrotto servizio presso la stessa	
Azienda con la medesima qualifica	1.665.=
dopo i 24 anni di età dal 3 al 4 anno di	
ininterrotto servizio presso la stessa	
Azienda	1.825.=
dopo i 24 anni di età, o i primi 4 an-	
ni di ininterrotto servizio presso la stes-	
sa azienda	1.985.=
magazzinieri	1.885.=

2° PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIVE

d) Personale subalterno:	
sorveglianti, custodi, usciieri e portieri	1.885.=
Fattorini e portapacchi fino ai 16 anni comp.	605.=
con oltre 16 anni fino ai 18 compiuti	720.=
con oltre 18 anni e fino ai 24 compiuti	1.210.=
con oltre 24 anni compresi	1.690.=
e) Personale ausiliario:	
facchini, imballatori, imballatori e in-	
saccatori	1.885.=
conduttori di veicolo a traino animale	1.885.=
conduttori di autoveicoli	2.010.=
f) Personale dipendente da laboratori annessi ai negozi di vendita:	
capi operai - capi reparto	2.140.=
operai specializzati	1.985.=

commissi di vendita
aiuto commissi
fino ai 24 anni di età
dopo i 24 anni di età nei primi due anni
di ininterrotto servizio presso la stessa
Azienda con la medesima qualifica
dopo i 24 anni di età dal 3 al 4 anno di
ininterrotto servizio presso la stessa
Azienda
dopo i 24 anni di età, o i primi 4 an-
ni di ininterrotto servizio presso la stes-
sa azienda
magazzinieri

1.885.=
2.140.=
1.495.=
1.665.=
1.825.=
1.985.=
1.885.=

2° PERSONALE CON LAUSIONI NON IMPIEGATIZIE

d) Personale subalterno:
sorveglianti, custodi, uscieri e portieri
Fattorini e portapacchi fino ai 16 anni comp.
con oltre 16 anni fino ai 18 compiuti
con oltre 18 anni e fino ai 21 compiuti
con oltre 21 anni compiuti
1.885.=
605.=
720.=
1.210.=
1.690.=

e) Personale ausiliario:
facchini, imballatori, impacinatori e in-
saccatori
conduttori di veicolo a traino animale
conduttori di autoveicoli
1.885.=
1.885.=
2.010.=

f) Personale dipendente da laboratori annessi
si ai negozi di vendita:
capi operai - capi reparto
operai specializzati
operai comuni e qualificati
2.140.=
1.985.=
1.930.=

LIVELLI DI ATTRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI E AF- PRENDISTE

per il 1° anno di apprendistato
per il 2° anno di apprendistato
per il 3° anno di apprendistato

620.=
760.=
970.=

./.

- 3 -

SCATTI DI ANZIANITA'

I lavoratori, impiegati operai, che hanno compiuto il 21° anno di età, avranno diritto per i primi tre trienni di anzianità maturati alle dipendenze della stessa azienda e di appartenenza alla stessa categoria, ad una maggiorazione delle retribuzioni mensili nella misura del 5% per triennio a partire dal 1° gennaio 1939.

RIDUZIONI PER IL PERSONALE PER IL 1° 3° PER LA PROVINCIA

Per il personale femminile (esclusa le cassiere di negozio le dattilografe e le apprendiste) le retribuzioni precedentemente indicate sono ridotte del 20%.

Le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10% per i comuni della Provincia, esclusi i previsi e i capoluoghi di mandamento.

- 2) Per i lavoratori retribuiti a periodi settimanali gli stipendi o salari saranno corrisposti dividendo le retribuzioni per 25 e moltiplicando per 6.
- 3) 3° riconoscimento alle ditte la facoltà di liquidare il personale dei diritti maturati al 31/12/1944 per motivi contingenti e senza interruzioni del rapporto di lavoro per quanto riguarda l'anzianità nel diritto alle ferie e agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/44 comprensive dell'indennità di presenza con la maggiorazione del 35%.
- 4) L'orario di lavoro sarà definito dalle autorità competenti.
- 5) Quanto sopra annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato fra le organizzazioni sopracitate.
- 6) Con la fissazione delle retribuzioni di cui al n.1, le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in 2° o, eventualmente superiori a detti minimi.
- 7) I licenziamenti verranno effettuati previo accordo fra le due organizzazioni.
- 8) Per tutto quanto non è previsto sopra, valgono i singoli contratti collettivi provinciali e quelli aventi carattere generale, valgono:

Per il personale femminile (escluse le cassiere di negozio le dattilografe e le apprendiste) le retribuzioni precedentemente indicate sono ridotte del 20%.

Le stesse retribuzioni saranno ridotte del 10% per i comuni della Provincia, esclusi i previsi e capoluoghi di mandamento.

- 2) Per i lavoratori retribuiti a periodi settimanali gli stipendi o salari saranno corrisposti dividendo le retribuzioni per 25 e moltiplicando per 6.
- 3) E' riconosciuta alla ditta la facoltà di liquidare il personale dei diritti maturati al 31/12/1944 per motivi contingenti e senza interruzioni del rapporto di lavoro per quanto riguarda l'anzianità nel diritto alle ferie e agli scatti triennali, sulla base delle paghe in atto al 31/12/44 comprensive dell'indennità di presenza con la maggiorazione del 35%.
- 4) L'orario di lavoro sarà definito dalle autorità competenti.
- 5) Quanto sopra annulla e sostituisce qualunque accordo riguardante le medesime categorie precedentemente stipulato fra le organizzazioni sopracitate.
- 6) Con la fissazione delle retribuzioni di cui al n.1, le parti hanno inteso stabilire dei minimi salariali e non già riduzione delle retribuzioni in altro, eventualmente superiori a detti minimi.
- 7) I licenziamenti verranno effettuati previo accordo fra le due organizzazioni.
- 8) Per tutto quanto non è previsto sopra, valgono i singoli contratti collettivi provinciali e, per la parte generale, valgono:
 - il contratto nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 9 maggio 1936 per il personale dipendente da Aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione (alimentari misti) pubblicato in data 31 ottobre 1936 sul B.U.L.O. n. 142 allegato 924;
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 15 novembre 1937 per il personale dipendente da Aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e colonie pubblicato in data 1° maggio 1938 sul B.U.L.O. n. 178 allegato 1353;

./.

- 4 -

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 1° settembre 1939 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti caseari, pubblicato in data 31.3.1940 sul E.U.L.C. n. 223 allegato 1861;

il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 23 marzo 1940 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova e selvaggina ed affini, pubblicato in data 15.7.1940 sul E.U.L.C. n. 231 allegato 2065.

9) Quanto sopra entrerà in vigore con decorrenza retroattiva, dal 1° settembre 1945 ed avrà la durata di mesi 4. S'intenderà rinnovato alla scadenza se non verrà disdetto da una delle due parti almeno un mese prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

PERTATO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTATO, io, J.K. Dunlop, S.E.T., L.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
A.L.G. Regione delle Venezie.

Datato oggi 26 Novembre 1945.

WAGE ORDER N. 74

WAGE ADJUSTMENT FOR THE STAFF OF ALIMENTARY FIRMS OF
TREVISO PROVINCE

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Syndicates of category of the firms trading foodstuffs of Treviso Province, and the authorized representatives of the local Confederal Trade Union, and in consideration of the facts presented, have recommended to me the following wage adjustment for the staff of alimentary firms (wholesale firms, retail firms and attached to workshops) of Treviso Province, which wage adjustment is to come into full force and effect as of 1st September 1945.

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DEDUCTING R.M. OR OTHER
DEDUCTIONS ISSUED BY LAW:

	Monthly
1st - WHITE COLLAR WORKERS	
a) White collar workers with managing duties	£. 3.690.=
b) Head-Clerks:	
- Heads of Office or of special services	" 3.225.=
- inspectors	" 3.225.=
- heads of department also with selling tasks	" 3.225.=
- heads of department with the responsibility of their own department and three sellers or clerks at least on their own dependence ..	" 3.225.=
- chief-bookkeepers with the responsibility of the administration	" 3.010.=
- chief-cashier	" 3.010.=
- warehousemen, trustees with technical responsibility or three warehousemen or clerks on their own dependence	" 2.785.=
- correspondents or bookkeepers with managing tasks	" 2.815.=
- shop managers or directors with selling tasks	" 2.955.=
- other personnel with managing duties (shop-window arrangers, interpreters, attached to	" 2.885.=

WAGE ORDER N. 74

WAGE ADJUSTMENT FOR THE STAFF OF ALIMENTARY FIRMS OF
TREVISO PROVINCE

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Syndicates of category of the firms trading foodstuffs of Treviso Province, and the authorized representatives of the local Confederal Trade Union, and in consideration of the facts presented, have recommended to me the following wage adjustment for the staff of alimentary firms (wholesale firms, retail firms and attached to workshops) of Treviso Province, which wage adjustment is to come into full force and effect as of 1st September 1945.

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DEDUCTING R.M. OR OTHER DEDUCTIONS ISSUED BY LAW:

	Monthly
1st - WHITE COLLAR WORKERS	
a) White collar workers with managing duties	£. 3.690.=
b) Head-Clerks:	
- Heads of Office or of special services	" 3.225.=
- inspectors	" 3.225.=
- heads of department also with selling tasks	" 3.225.=
- heads of department with the responsibility of their own department and three sellers or clerks at least on their own dependence ..	" 3.225.=
- chief-bookkeepers with the responsibility of the administration	" 3.225.=
- chief-cashier	" 3.010.=
- warehouseman, trustees with technical responsibility or three warehousemen or clerks on their own dependence	" 3.010.=
- correspondents or bookkeepers with managing tasks	" 2.785.=
- shop managers or directors with selling tasks	" 2.845.=
- other personnel with managing duties (shop-window arrangers, interpreters, attached to	" 2.955.=
	" 3.685.=

firms and attached to workshops) of Treviso Province, which wage adjustment is to come into full force and effect as of 1st September 1945.

MINIMUMS OF RETRIBUTION WITHOUT DEDUCTING I.M. ON OTHER DEDUCTIONS ISSUED BY LAW:

	Monthly
1st - WHITE COLLAR WORKERS	£. 3.690.=
a) White collar workers with managing duties	
b) Head-Clerks:	
- Heads of Office or of special services	" 3.225.=
- inspectors	" 3.225.=
- heads of department also with selling tasks	" 3.225.=
- heads of department with the responsibility	
- heads of department and three sellers	
of their own department and their own dependence ..	
or clerks at least on their own dependence ..	" 3.225.=
- chief-bookkeepers with the responsibility of	
the administration	" 3.010.=
- chief-cashier	" 3.010.=
- warehouseman, trustees with technical res-	35 £2875.=
ponsability or three warehousemen or clerks	
on their own dependence	" 2.785.=
- correspondents or bookkeepers with managing	
tasks	" 2.815.=
- shop managers or directors with selling tasks	" 2.955.=
- other personnel with managing duties (shop-	
window arrangers, interpreters, attached to	
publicity and so on)	" 2.655.=
c) Personnel with common duties:	
- ordinary bookkeepers	" 2.335.=
- help-bookkeepers, common clerks	" 1.885.=
- common cashiers	" 2.090.=
- shop-cashiers	" 1.290.=
- female typist	" 1.255.=
- warehouse sellers	" 2.125.=
- sample-men	" 1.885.=
- shop-men	" 2.140.=
Aid-shopmen	" 1.495.=
- until 21 years old	
- more than 21 years old, for the first two	
years of uninterrupted service in the same	
firm with the same duties	" 1.665.=

- more than 21 years old, in the 3rd and 4th year of uninterrupted service in the same firm £. 1.825.=
- more than 21 years old, after the first 4 years of uninterrupted service in the same firm " 1.985.=
- warehouse-men " 1.885.=

2nd - PERSONNEL WITHOUT CLERK DUTIES

- a) Subaltern personnel:
- watchers, door-keepers, guardians..... " 1.885.=
 - messengers and packages porters until 16 years old..... " 605.=
 - from 16 to 18 years old..... " 720.=
 - " 18 " 21 " " 1.210.=
 - more than 21 years old..... " 1.690.=

- e) Auxiliary personnel:
- porters, packers, sachers..... " 1.885.=
 - drivers of vehicles pulled by animals..... " 1.885.=
 - car drivers and truck drivers..... " 2.010.=

- f) Personnel depending from workshops annexed to sale shops:
- chiefs of manual workers, chief departments " 2.140.=
 - specialized manual workers..... " 1.985.=
 - common and qualified manual workers..... " 1.930.=

MINIMUMS OF RETRIBUTION FOR MALE AND FEMALE APPRENTICES:

- for the first year of apprenticeship..... " 620.=
- " second " " " 760.=
- " third " " " 970.=

WAGE INCREASES FOR SENIORITY

3511
The workers (white collar and manual workers) more than 21 years old will get, for the first nine years of seniority on the dependance of the same firm and in the same category, a monthly increase of 5% every three years, starting from 1st January 1939.

REDUCTIONS FOR FEMALE WORKERS AND FOR THE COMMUNES OF TREVISO PROV.

For female personnel (with the exception of cashiers, typists, etc.) the wages will be reduced 20%.

- watchers, door-keepers, guards.....	1.805.=
- messengers and packages porters until 16 years old.....	" 605.=
from 16 to 18 years old.....	" 720.=
" 18 " 21 ".....	" 1.210.=
more than 21 years old.....	" 1.590.=
e) Auxiliary personnel:	
- porters, packers, sachers.....	" 1.885.=
- drivers of vehicles pulled by animals.....	" 1.885.=
- car drivers and truck drivers.....	" 2.010.=
f) Personnel depending from workshops annexed to sale shops:	
- chiefs of manual workers, chief departments	" 2.140.=
- specialized manual workers.....	" 1.985.=
- common and qualified manual workers.....	" 1.930.=

MINIMUMS OF RETRIBUTION FOR MALE AND FEMALE APPRENTICES:

- for the first year of apprenticeship.....	" 630.=
- " " second ".....	" 760.=
- " " third ".....	" 870.=

WAGE INCREASES FOR SENIORITY

3511
The workers (white collar and manual workers) more than 21 years old will get, for the first nine years of seniority on the dependance of the same firm and in the same category, a monthly increase of 5% every three years, starting from 1st January 1939.

REDUCTIONS FOR FEMALE WORKERS AND FOR THE COMMUNES OF TREVISO PROV.

For female personnel (with the exception of cashiers, typists and apprentices) the above salaries will be reduced 20%.

The same above salaries will be reduced 10% for the Communes of Treviso Province, with the exception of Treviso and the seats of district.

For the workers with weekly payments, the wages or salaries will be divided by 25 and multiplied by 6.

The firms may pay their personnel until 31/12/1944, without interruption of the labor contract concerning seniority in the right of holidays and increases every three years, on the basis of the wages and salaries paid in 31/12/1944 inclusive of the present indemnity and increased of 35%.

./.

The work time will be established by competent authorities.

The above substitutes any agreement concerning the above said categories, previously stipulated.

The establishment of the above retributions, means the minimums of salaries and wages and not a reduction of already paid salaries and wages which are eventually higher.

Dismissals will be done by agreement of both organizations.

For all those questions which are not mentioned in the present agreement are available the provincial labour contracts, and for the general part are available the following national collective contracts:

- the national collective contract of labour agreed 9 May 1936 for the staff of alimentary firms, published 31 October 1936 in B.U.M.C. n. 142 annexed n. 924;
- the national collective contract of labour agreed 15 November 1937 for the staff of wholesale and retail firms of drugs and colonial foods, published 15 May 1938 in B.U.M.C. n. 176 annexed n. 1353;
- the national collective contract of labour agreed 1st September 1939 for the staff of wholesale firms of cheese, published 31st March 1940 in B.U.C.M. n. 223 annexed n. 1561;
- the national collective contract of labour agreed 23 March 1940 for the staff of wholesale firms of poultry, eggs, game and similar, published 15 July 1940 in B.U.M.C. n. 231 annexed n. 2065.

The present wage agreement will be put into full force and effect as of 1st September 1945 and will be valid for 4 months. It will be renewed if not given notice by one of the contracting parties at least one month before its termination by registered letter with return receipt.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.

for the staff of alimentary firms, published 31 October 1936 in B.U.M.C. n. 142 annexed n. 924;

- the national collective contract of labour agreed 15 November 1937 for the staff of wholesale and retail firms of drugs and colonial foods, published 15 May 1938 in B.U.M.C. n. 178 annexed n. 1353;
- the national collective contract of labour agreed 1st September 1939 for the staff of wholesale firms of cheese, published 31st March 1940 in B.U.C.M. n. 223 annexed n. 1861;
- the national collective contract of labour agreed 23 March 1940 for the staff of wholesale firms of poultry, eggs, game and similar, published 15 July 1940 in B.U.M.C. n. 231 annexed n. 2065.

The present wage agreement will be put into full force and effect as of 1st September 1945 and will be valid for 4 months. It will be renewed if not given notice by one of the contracting parties at least one month before its termination by registered letter with return receipt.

THEFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.

3510


J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezia Region

Dated this 26 day of November 1945.

SUBJECT: Agreement to grant of an indemnity of contingency the workers depending from Artisan-enterprises of Treviso Province.

TO : "A.M.C. Regional Commissioner, Venezia Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region.

RECOMMENDATION N° 62 (31th August 1945)

Wage Index N. 56

1. Here enclosed an agreement, made in Treviso on the 31 th August 1945 between the representatives of the "Associazione Artigiani" and the "Camera Confederale del Lavoro", and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.
2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the workers artisan of Treviso Province.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement free stipulated between the parties and considering that the proposed indemnity is of a measure proportioned to the actual cost of living in Treviso Province, recommends it.
4. The temporary daily indemnity starting from 1st August 1945 is as follows:

----- W O R K E R S -----		MALE	FEMALE
- Workers head family.....	L.	96.=	L. 80.=
" " not head-family more than 20 years old		80.=	" 57.=
" " not head-family between 18 and 20 years old.....		64.=	" 51.=
" " not head family between 16 and 18 years old.....		45.=	" 35.=
----- A P P R E N T I C E S -----			
- Workers head family.....	L.	60.=	" 45.=
- " " not head family between 16 and 18 years old.....		40.=	" 30.=

3509

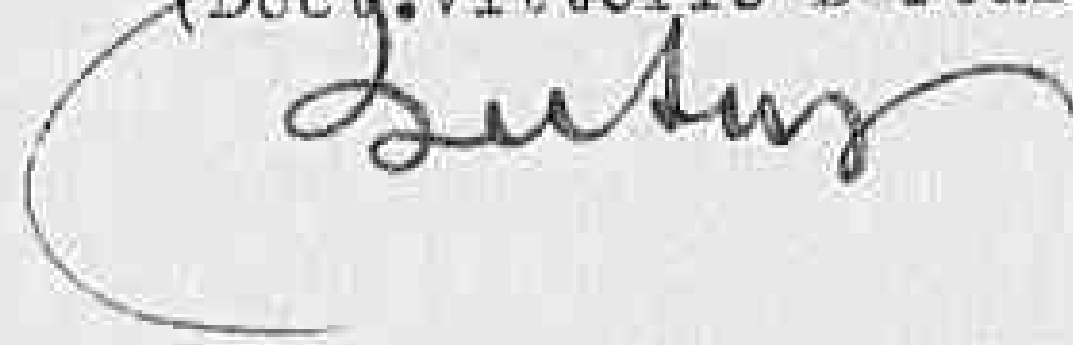
Head-family is who enjoy family allowances. The above mentioned amounts are intended for a day with 8 work hours. If the labourer is not working for the whole time, the rate has to be divided by 8 and only the effective work hours have to be paid.

- 1°) Beginning from 1st August 1945, the war indemnity (L. 20.= a day to whom receives family allowances) established by decree 5th January 1945 by self-named Repubblica Sociale Italiana, is abolished.

- 2 -

2. The indemnity of contingency does not form integral part of wage, except for the period of annual holidays and free days during the week. Therefore it is free of any duty for social, providence and insurance matters.
3. (Beginning from 1st August 1945 the not active workers and those who are working only for a reduced work time, both admitted to enjoyment of treatment integrating of salary, will get for the time within 0 to 48 hours weekly the following rates:
 - a)-50% of contingency indemnity reckoned for hours on burden of "Cassa integrazione salari" for artisan workers, managed by "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", while the actual duties will delay in force.
 - b)-25% of contingency indemnity reckoned for hours on burden of the artisan enterprise.
5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(Doct. Vittorio Bertuzzi)



Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C. Venezia
Region on the 10 August 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C. Treviso
Province on the 28th September 1945
Text of the agreement made between the "Artisan
Association" and the "Camera Confederale
del Lavoro"

3508

Oggetto: Accordo per il pagamento di un'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Treviso.

Al : Commissario Regionale dell'A.L.C. per la Regione delle
Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N. 62 in data 31 agosto 1945

1. - Si allega un accordo stipulato in Treviso il giorno 31 del mese di agosto fra i rappresentanti dell'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, presentata al Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie dal Comitato Consultivo Provinciale di Treviso per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto esprime parere favorevole all'^{approvazione}~~approvazione~~ dell'Accordo, delle categorie interessate.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo liberamente stipulato fra le parti; considerato che la misura dell'indennità proposta è contenuta in limiti rispondenti alle normali esigenze della vita nella Provincia di Treviso; ne raccomanda l'approvazione.

L'indennità, con decorrenza 1° agosto 1945, consiste:

NON APPRENDISTI	uomini 350 donne 7	
Operai capi-famiglia.....L.	96.-	20.-
Operai non capi famiglia di età superiore ai 20 anniL.	80.-	57.-
Operai non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni.....L.	64.-	51.-
Operai non capi famiglia di età fra i 16 ed i 18 anni.....L.	45.-	35.-
APPRENDISTI		
Capi famiglia.....L.	60.-	45.-
Non capi famiglia di età dai 16 ai 18 anni L.	40.-	30.-

(- 2 -)

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce di assegni familiari. Le quote di cui sopra sono raggugliabili ad ora e tale ragguglio si fa dividendo le quote giornaliere per 8, spettanti solo per le ore di effettivo lavoro.

1°) - A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra (L.20 giornaliero) a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 5 gennaio 1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

2°) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infra-settimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

3°) - A far tempo dal 1° agosto 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro, nonché quelli lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

- a) il 50% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora, a carico della Cassa integrazione salari degli operai artigiani, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi;
- b) il 25% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico delle Aziende artigiane.

4. - L'intero collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo
Regionale delle Venezie
(dot. Vittorio Bertuzzi)



3506

Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto per la regione delle Venezie in data 10 agosto 1945;
Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale Misto di Treviso in data 28 settembre 1945;
Verbale di Accordo fra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
REGIONE DELLE VENEZIE

L'anno 1949, il giorno 10 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Sino Balzi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Galò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Padua.

Il Comitato Consultivo Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

Accordo per il pagamento di un'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Treviso;

considerato che l'Accordo in esame, liberamente stipulato fra le parti, contiene la misura delle indennità in limiti rispondenti alle normali esigenze della vita nella provincia di Treviso; esprime parere favorevole all'accoglimento dell'accordo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

3505



R.C.C.

COMITATO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Treviso, li 28th September 1945
Palazzo Esperia

N. di prot.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

To Regional Italian Mixed Council Committee
Venice - Campo S. Angelo

From Provincial Italian Mixed Council Committee
in the Province Treviso

Subject:

Contingence-indemnity
for dependents on artisan-
enterprises of the Province
T r e v i s o

Hereby we send a request made by the Confederal Labour Board of Treviso and by the Provincial Association of Artisans, concerning the payment of a contingency indemnity and the treatment of personal with reduced work time, depending on artisan enterprises of Province Treviso, beginning from 1 August 1945.

This request appeals to Committee for taking it in favourable consideration.

The Provincial Committee has examined the agreement and, considering that it has been signed freely by the interested parts, asks the Regional Committee to take into consideration the request as it has been presented.

Also we annexe the remarks made by Provincial Commissioner of Treviso Province.

The Committee voted:

Approval

3504

The President	signed	Reg. Luciano Prescura
the component	"	" Lino Trevisiol
" "	"	Giovanni Zamberlan
" "	"	Bruno Feraro
" Secretary	"	Dr. Luigi Fabbro

COMITATO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

Treviso, li 28 SET. 1945
Palazzo Hesperia

N. _____ di prot.

Allegati N. _____

Risposta al foglio N. _____

del _____

OGGETTO:

Indennità di contingenza per i
dipendenti da aziende artigiane
della Provincia di Treviso

AL COMITATO REGIONALE CONSULTIVO ITALIANO MISTO
V E N E Z I A - Campo S. Angelo

da parte del Comitato Provinciale Consultivo
Italiano Misto della Provincia di TREVISO

Alleghiamo alla presente una richiesta pervenuta da parte della Camera Confederale del Lavoro di Treviso e dalla Associazione Provinciale degli Artigiani riguardante la fissazione di una indennità di contingenza ed il trattamento per i lavoratori ad orario ridotto nei confronti dei dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Treviso con decorrenza 1° agosto 1945.

Tale richiesta fa appello al Comitato perchè prenda la stessa in favorevole considerazione.

Il Comitato Provinciale ha esaminato i termini dell'accordo ed in considerazione che esso è stato sottoscritto liberamente tra le parti interessate chiede quanto segue:

che il Comitato Regionale Consultivo Italiano Misto prenda in considerazione la richiesta come presentata.

Si allegano anche le osservazioni del Commissario Provinciale della Provincia di Treviso

Il Comitato ha votato quanto segue:

A P P R O V A Z I O N E

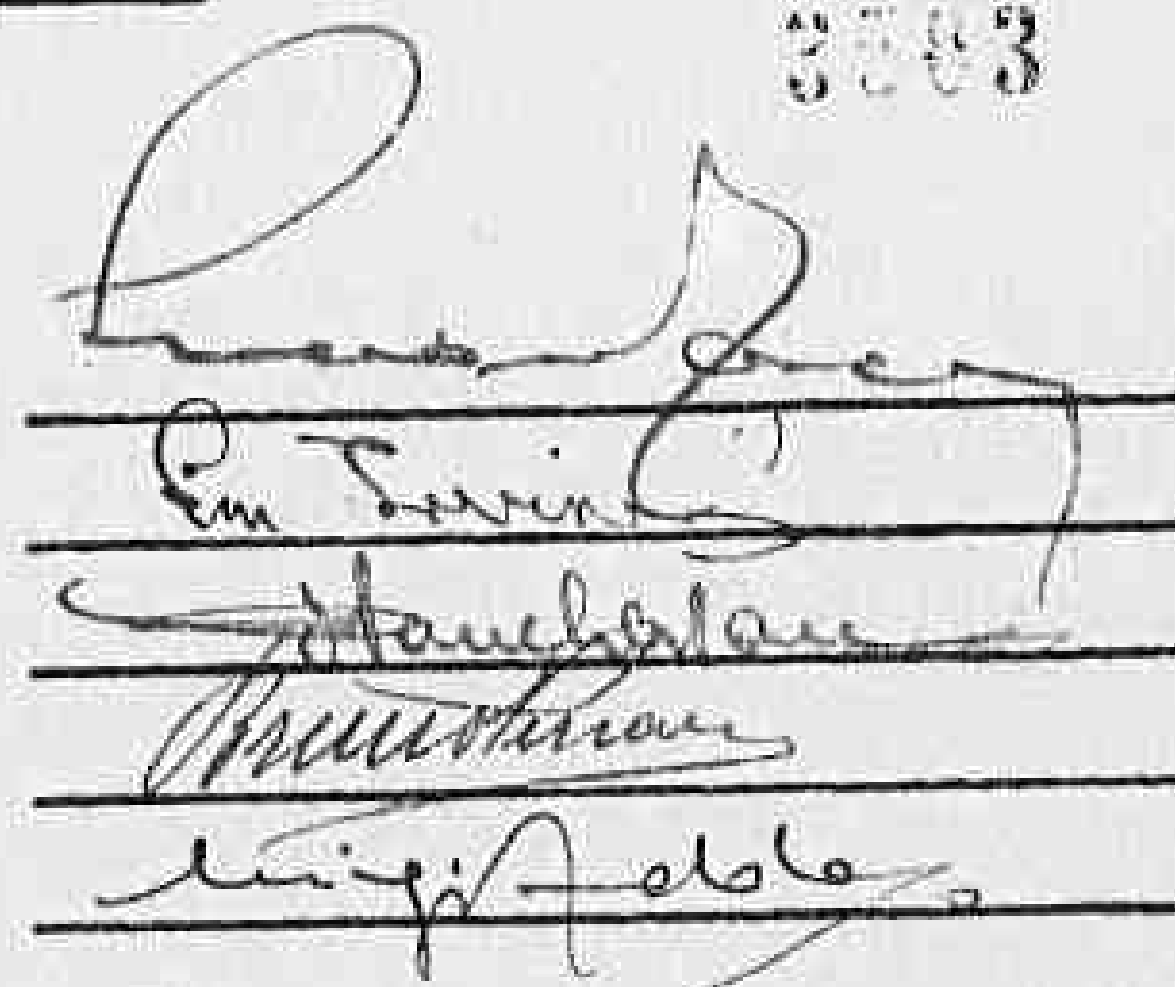
IL PRESIDENTE (rag. Luciano Frescura)

IL COMPONENTE (rag. Lino Trevisiol)

" " (Giovanni Zamberlan)

" " (Bruno Peraro)

IL SEGRETARIO (Dr. Luigi Fabbro)

3383


LAVORO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Treviso, li
Palazzo Hesperia

N. di prot.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

VERBALE DI ACCORDO

del

REPORT OF AGREEMENT

OGGETTO:

The day 31 August 1945 at the Confederal Labour Board in Treviso the representatives of Artisan-Association met, and, agreed with the representatives of the Confederal Labour Board, established the contingency indemnity for dependents on artisan enterprises, beginning from 1st August 1945, in the following way:

not adventitious personal		male	female
Workers - Family chiefs	L.	56.-	80.-
" - not family chiefs, older than 20 years..	"	80.-	57.-
" " " " between 18 and 20 " ..	"	64.-	51.-
" " " " " 16 " 18 " ..	"	45.-	35.-

adventitious personal			
Family chiefs	L.	60.-	45.-
not family chiefs between 16 and 18 years aged ...	"	40.-	30.-

Family chief is who gets family allowances. The above mentioned amounts are intended for a day with 8 work hours. If the labourer is not working for the whole time, the rate has to be divided by 8 and only the effective work hours have to be paid.

- 1.) Beginning from 1st August 1945, the war indemnity (Lire 20.- daily for each family chief) has to be stopped. It was established by order of 5/1/45 by Repubblica Sociale Italiana.
- 2.) The contingency indemnity is not part of wage, excluding for the period of holidays and free days during the week. Therefore it is free of any duty, for social, providence and insurance matters.
- 3.) Beginning from 1st August 1945 the not active workers and those who are working only for a reduced work time, will get for the time between 0 to 48 hours weekly the following rates:
 - a.) 50% of contingency indemnity reckoned for hours on burden of "Cassa Integrazione Salari" for artisan workers, managed by "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", while the actual duties will delay in force.
 - b.) 25% of contingency indemnity reckoned for hours on burden of the artisan enterprise.

for the CONFEDERAL LABOUR BOARD IN TREVISO

signed Lino De Ro

for the ASSOCIATION OF ARTISANS FOR
THE PROVINCE TREVISO

signed Zanfranceschi

WAGE ORDER NO. 56

INDEMNITY OF CONTINGENCY FOR THE DEPENDANT WORKERS OF ARTISANS,
TREVISO PROVINCE.

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Artisan's Association and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro, and in consideration of the facts presented have recommended to me the following Indemnity of Contingency for the dependant workers of Artisans of Treviso Province, which Indemnity is to come into full force and effect as of 1 August 1945.

W O R K E R S	M A I L E		F E M A L E	
Workers heads of families.....	£.	96.=	£.	80.=
Workers non heads of families over 20 years of age.....	"	80.=	"	57.=
Workers non heads of families between 18 and 20 years of age.....	"	64.=	"	51.=
Workers non heads of families between 16 and 18 years of age.....	"	45.=	"	35.=

A P P R E N T I C E S	M A I L E		F E M A L E	
Workers heads of families.....	£.	60.=	£.	45.=
Workers non heads of families between 16 and 18 years of age.....	"	40.=	"	30.=

Heads of families are those who receive family allowances. The above amounts are for an eight hour working day. When less than eight hours are worked the above amounts will be divided by eight and the worker will be paid according to the number of hours worked.

Beginning from 1st August 1945, the war indemnity (£.20.= a day to those who receive family allowances) established by decree 5th January 1945 by self-named Repubblica Sociale Italiana, is abolished.

This Indemnity of Contingency is not an integral part of the wage, except for the period of annual holidays and free days during the week. Therefore it is free of any duty for social providence and insurance matters.

From the 1st August 1945, to workers totally suspended from

of age.....	" 80.=	" 57.=
Workers non heads of families between 18		
and 20 years of age.....	" 64.=	" 51.=
Workers non heads of families between		
16 and 18 years of age.....	" 45.=	" 35.=

A P P R E N T I C E S	MALE	FEMALE
Workers heads of families.....	£. 60.=	£. 45.=
Workers non heads of families between		
16 and 18 years of age.....	" 40.=	" 30.=

Heads of families are those who receive family allowances. The above amounts are for an eight hour working day. When less than eight hours are worked the above amounts will be divided by eight and the worker will be paid according to the number of hours worked.

Beginning from 1st August 1945, the war indemnity (£.20.= a day to those who receive family allowances) established by decree 5th January 1945 by self-named Repubblica Sociale Italiana, is abolished.

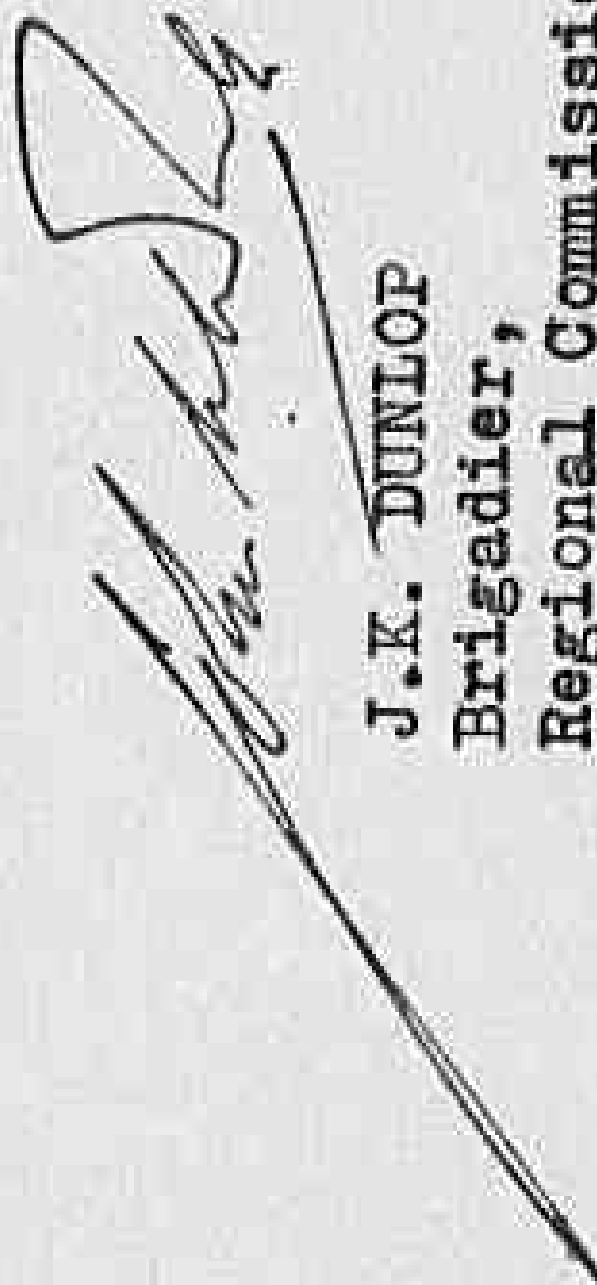
This Indemnity of Contingency is not an integral part of the wage, except for the period of annual holidays and free days during the week. Therefore it is free of any duty for social providence and insurance matters.

From the 1st August 1945, to workers totally suspended from work and those working at reduced hours, (both getting an integrative wage) will be paid for the unworked weekly hours as follows.

- a) 50% of contingency indemnity reckoned for hours charged to "Cassa Integrazione Salari" for artisan workers administered by "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", while the actual contributions will remain in force
- b) 25% of contingency indemnity reckoned for hours charged to the artisan enterprise.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezie Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.



J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezie Region

Dated this 25 day of October 1945.

3500

ORDINANZA SUI SALARI N. 56

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottoposto agli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione Artigiani e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per i dipendenti di aziende artigiane della Provincia di Treviso, da applicarsi con decorrenza dal 1° Agosto 1945.

NON APPRENDISTI

	<u>uomini</u>	<u>donne</u>
Operai capi-famiglia	£.	80.=
Operai non capi-famiglia di età superiore ai 20 anni	"	80.=
Operai non capi-famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni	"	57.=
Operai non capi-famiglia di età fra i 16 ed i 18 anni	"	51.=
Operai non capi-famiglia di età fra i 16 ed i 18 anni	"	35.=

APPRENDISTI

Capi famiglia	"	60.=	45.=
Non capi-famiglia di età dai 16 ai 18 anni .	"	40.=	30.=

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce di assegni familiari. Le quote di cui sopra sono ragguagliabili ad ora, e tale ragguaglio si fa dividendo le quote giornaliere per 8, spettanti solo per le ore di effettivo lavoro.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra (£.20.= giornaliero) a favore dei lavoratori capi famiglia, istituita con decreto 5 gennaio 1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione e secondo quanto stabilito dalla legge.

NON APPRENDISTI

	<u>uomini</u>	<u>donne</u>
Operai capi-famiglia	£.	80.=
Operai non capi-famiglia di età superiore ai 20 anni	"	80.=
Operai non capi-famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni	"	57.=
Operai non capi-famiglia di età fra i 16 ed i 18 anni	"	51.=
	45.=	35.=

APPRENDISTI

Capi famiglia	"	60.=	45.=
Non capi-famiglia di età dai 16 ai 18 anni .	"	40.=	30.=

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce di assegni familiari. Le quote di cui sopra sono ragguagliabili ad ora, e tale ragguaglio si fa dividendo le quote giornaliere per 8, spettanti solo per le ore di effettivo lavoro.

A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra (£.20.= giornaliero) a favore dei lavoratori capi famiglia, istituita con decreto 5 gennaio 1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

L'indennità di contingenza non costituisce ⁴⁴⁾ parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

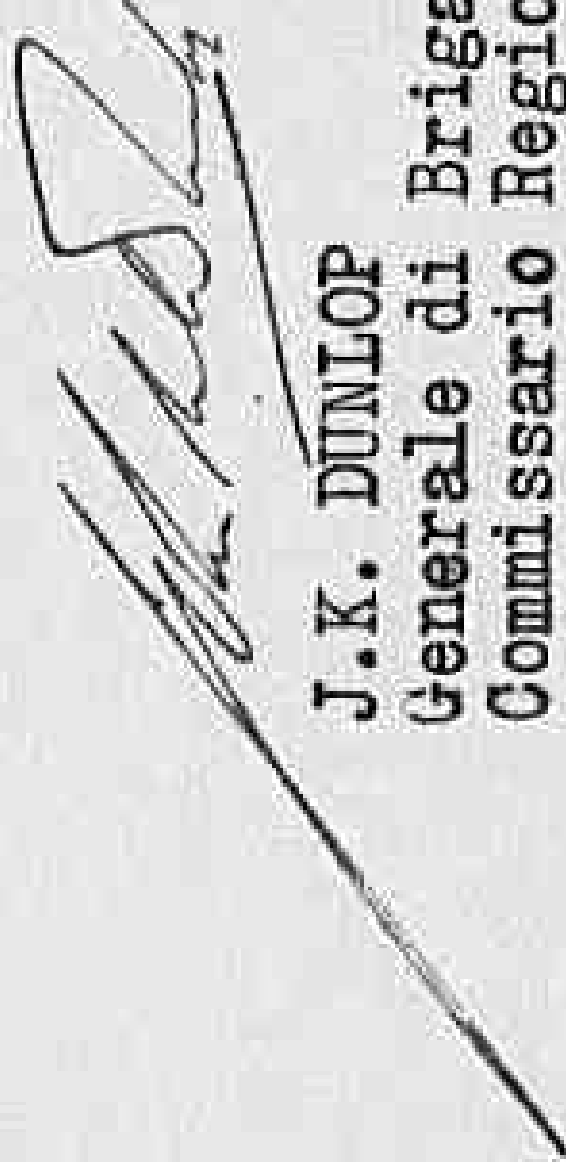
A far tempo dal 1° agosto 1945 gli operai totalmente sottoposti al lavoro, nonché quelli lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

- il 50% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai Artigiani, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi;

b) il 25% dell'indennità di contingenza raggiunta ad ora a carico delle Aziende artigiane.

PERTANTO, poichè la proppsta è stata dovutamente esaminata od approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.



J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale,
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 25 Ottobre 1945.

3498

HEADQUARTERS
VENEZIA REGION
Allied Military Government
APO 394

2 SC/811

TO : HQ. A.C. (Labor Sub-Commission)
SUBJECT : Wage Orders N. 56 - 57 - 54 - 55
FILE N. : RXII/LA/107.02

27 October 45

1. The attached Wage Agreements having been approved by the Regional Italian Joint Advisory Committee, after impartial deliberation and in accordance with the constitution of the RIJAC, are hereby submitted to you for your information. These Wage Orders were signed by the Regional Commissioner 25 October 1945.

John Giammarco (on)
JOHN GIAMMARCO
Captain CAC
Regional Labor Officer

DISTRIBUTION:

P.C.
Camera del Lavoro
Ufficio del Lavoro
Prefect
Labor Sub-Commission - Rome
Regional Labor Office - Venice
Labor Officer 86 Area - Venice
Unione Commercianti (N.53 e 55)
Ispettorato del Lavoro

3497

Class C-100-Pen

LSC/1201

To return

HEADQUARTERS
VEPEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

TO : HQ A.C. (Labor Sub-Commission) 2nd August '45
SUBJECT : Cost of Living Reports
FILE NO : RXII/LA/102.02

1. Attached are Cost of Living Reports from
Bolzano, and Rovigo Provinces.

[Signature]
L.H. DAILEY
Captain
Regional Labor Officer

3496

VERBALE DI ACCORDO

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 31 agosto, presso la Camera Confederale del Lavoro di Treviso, si sono riuniti i rappresentanti dell'Associazione Artigiani che, in comune accordo con i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro hanno stabilito l'indennità di contingenza, in forma provvisoria, per i dipendenti delle aziende artigiane, nella seguente misura e con decorrenza dal 1° agosto 1945 :

NON APPRENDISTI	uomini	donne
Operai capi - famiglia..... L.	95.==	80.==
Operai non capi famiglia di età superiore ai 20 anni "	80.==	57.==
Operai non capi famiglia di età fra i 16 ed i 20 anni "	64.==	51.==
Operai non capi famiglia di età fra i 16 ed i 18 anni "	45.==	35.==
APPRENDISTI		
Capi famiglia..... L.	60.==	45.==
Non capi famiglia di età dai 16 ai 18 anni "	40.==	30.==

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce di assegni familiari. Le quote di cui sopra sono ragguagliabili ad ora e tale ragguaglio si fa dividendo le quote giornaliere per otto, spettanti solo per le ore di effettivo lavoro.

- 1°) - A far tempo dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità ^{34.95} guerra (L. 20.== giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia) istituita con Decreto 5 gennaio 1945 del Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.
- 2°) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto; si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infra-settimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.
- 3°) - A far tempo dal 1° agosto 1945 gli operai totalmente sospa-

- 2 -

si dal lavoro, nonché quelli lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

- a) - il 50% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salari degli operai artigiani gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi;
- b) - il 25% dell'indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico delle aziende artigiane.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI TREVISO

p. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

F.to Lino Da Re

F.to Zanfranceschi

3494

Treviso *Perkins employed* *by Ammasses of Cereals* **ORDINANZA SUI SALARI N. 32**

SALARI PROVVISORI PER I FACCHINI ADDETTI AGLI AMMASSI DEI CEREALI - PROVINCIA DI TREVISO

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo presentato dai rappresentanti autorizzati del Consorzio Agrario e dai rappresentanti autorizzati delle locali Carovane dei Facchini della Provincia di Treviso, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti tariffe salariali provvisorie per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Treviso a valere per la stagione 1945.

- | | |
|---|----------------|
| 1) - Entrata dei cereali ai magazzini con vuotatura sacco | £. 3.= al q.le |
| 2) - Trasporto al primo piano | " 2.= " " |
| 3) - Entrata con trasporto al primo piano e vuotatura | " 5.= " " |
| 4) - Paleggiatura | " 1.= " " |
| 5) - Uscita dei cereali destinati ai molini con insaccatura, pesatura, egallizzazione a sacco singolo e carico su veicolo, ad una distanza non superiore ai m. 30 | " 6.= " " |

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

3493
J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 15 Settembre 1945.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TREVISO

Treviso, li 21.8.1945
Palazzo Hesperia

N. 221 di prot.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO:

To the Regional Italian Mixed Council Committee
V e n i c e - Campo S. Angelo

From the Provincial Italian Mixed Council Committee
of the Province Treviso

Agreement of portorage tariffs for corn-accumulation

Annexed with the present we are going to send you a request, signed by the representatives of the Agriculturist Union of the Province Treviso and by the representative of the porters-group which are usually employed for loading and unloading of corn destined for accumulation.

This request appeals to the Council Committee for a favourable consideration, holding present that :

a.) the tariffs are only provisory and have to be still fixed up by the Agriculturist Federation and the Allied Government as per agreements under way.

b.) the corresponding compensations have to be paid directly by the agriculturist Union of the Province Treviso, after the mentioned tariffs have been approved.

The Provincial Italian Mixed Council Committee, considering what above exposed and taking notice of the necessity of an immediate improvement of conditions for the mentioned category, and of the provisory agreement signed by both parts, asks the Regional Italian Mixed Council Committee for approvation. Later the definitive agreement will establish the compensations for portorage of corn for accumulation in a Regional or national meeting.

We annexe also the remarks made by Provincial Commissioner of Treviso Province.

The Provincial Italian Mixed Council Committee voted :

A p p r o v e d
subordinately to setting up of the compensations.

The President : signed rag. Luciano Prescura
" Component : " " Lino Trevisiol
" " : " Bruno Peraro
" " : " Giovanni Zamberlan
The Secretary : " Luigi Fabbro

Subject: Agreement for the increase of the temporary tariffs of wage for the porters employed in the cereal heaps - Treviso Province.

To: A.M.G. Regional Commissioner, Venezia Region - (to attention of the Regional Labour Officer) -

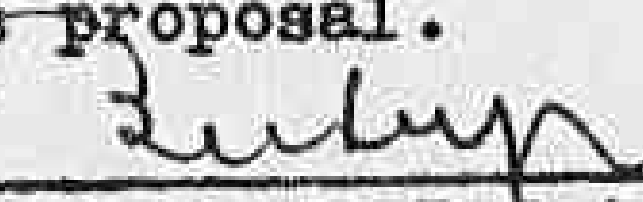
From: Regional Italian Joint Advisory Committee - Venezia Region - Recommendation n.° 34 (1st August 1945).

1. - Here enclosed an agreement made in Treviso on the 1st August 1945, between the local representative of the "Consorzio Agrario" - Treviso Province - and the representative of the local "Carovane" of the porters, recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.
2. - The R.I.J.A.C. approves the above agreement for the porters employed in the cereal heaps - Treviso Province -
3. - The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that:
 - the above tariffs are to be considered temporary and awaiting a determination fixed between the "Federazione dei Consorzi Agrari" and the Allied Government;
 - the new tariffs are for each item proportioned to the increase of the cost of living and not superior to the tariffs established in the national tariff agreement;
 approves it.

The above tariffs are the following:

- | | |
|--|----------------|
| 1) - Entrance of ^{the} the cereals to the warehouses with the emptying of the sacks..... | £. 3, = a Q.1e |
| 2) - Transport to the first floor | " 2, = " " |
| 3) - Entrance with transport to the first floor and emptying | " 5, = " " |
| 4) - Shoveling | " 1, = " " |
| 5) - Going ^{Transport} out of the cereals appointed to the mills with sacking, weighing, equality of each sack and burden on vehicles, no more distant than 30 m. | " 6, = " " |

4. - The College of the R.I.J.A.C. votes for this proposal.


 The Secretary of the R.I.J.A.C.
 (dott. Luigi Mauro)

- Enclosures: - Minutes of meeting of the R.I.J.A.C. on the 3rd September 1945 -
- Minutes of meeting of the P.I.J.A.C. of Treviso on the 21st August 1945 -
 - Agreement between the local representative of the Provincial "Consorzio Agrario" and the representative of the local "Carovane" of the porters on 1st August 1945.

Oggetto: Accordo per l'aumento delle tariffe salariali provvisorie per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Treviso.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. della Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto della Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 34 del 1° agosto 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Treviso il 1° agosto 1945, tra il locale rappresentante del Consorzio Agrario Provinciale ed il rappresentante delle locali Carovane dei Facchini, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Treviso, per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favorevole circa l'applicazione di detto Accordo ai facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Treviso.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, considerato che le tariffe proposte debbono intendersi determinate in via provvisoria in attesa che le medesime vengano fissate tra la Federazione dei Consorzi Agrari ed il Comando Alleato;

considerato che le nuove tariffe fissate per le singole voci appaiono di misura proporzionata all'aumentato costo della vita e non superano quelle dell'Accordo tariffario nazionale fin qui in vigore, aumentate del 100%, esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte formulate nell'Accordo.

Le tariffe proposte sono le seguenti:

- | | | | | |
|---|------|-----|----|------|
| 1) - Entrata dei cereali ai magazzini con vuotatura sacco | Lire | 3,- | al | q.le |
| 2) - Trasporto al primo piano | " | 2,- | " | " |
| 3) - Entrata con trasporto al primo piano e vuotatura | " | 5,- | " | " |
| 4) - Paleggiatura | " | 1,- | " | " |
| 5) - Uscita dei cereali destinati ai molini con insaccatura, pesatura, egualizzazione a sacco singolo e carico su veicolo, ad una distanza non superiore ai m. 30 | " | 6,- | " | " |

(= 2 =)

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto, vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
(dott. Luigi Mauro)



Allegati:

- verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 3 settembre 1945. -
- verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Treviso in data 21 agosto 1945 -
- Accordo in data 1° agosto 1945 fra il locale rappresentante del Consorzio Agrario Provinciale ed il rappresentante delle locali Carovane dei Facchini.

6489

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
MISTO DELLA REGIONE VENETA

L'anno 1945, il giorno 3 del mese di settembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del rag. Antonio Dell'Armi, vice-presidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

Era anche presente il dott. Luigi Mauro, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Fadda.

Il Comitato Consultivo Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

Accordo per l'aumento delle tariffe salariali provvisorie per i facchini addetti agli ammassi cereali della Provincia di Treviso;

considerato che le tariffe proposte debbono intendersi determinate in via provvisoria in attesa che le medesime vengano ^{definitivamente} fissate tra la Federazione dei Consorzi Agrari ed il Comando Alleato;

considerato che le nuove tariffe fissate per le singole voci appaiono di misura proporzionata all'aumentato costo della vita e non superiori a quelle dell'accordo tariffario nazionale fin qui in vigore, aumentate del 100%;

esprime parere favorevole all'approvazione dell'Accordo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.



P.c.c.

[Handwritten signature]

CORDINANZA SUI SALARI N. 20

Banking
(local Banks)INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI
RISPARMIO DELLA MARCA TREVIGIANA. (breviso) 2

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo presenta-
togli dai rappresentanti autorizzati della Cassa di Risparmio
della Marca Trevigiana e dai rappresentanti autorizzati della
Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti
esposti, mi ha raccomandato di stabilire la seguente indennità
di contingenza, con decorrenza dal 1° Maggio 1945.

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI:

- £. 2.100.= al personale maschile o femminile, coniugato o ve-
dovo e al personale maschile e femminile sopra i
30 anni;
" 1.500.= al personale maschile o femminile, celibe o nubile,
dai 21 ai 30 anni;
" 1.200.= al personale maschile o femminile dai 17 ai 21 anni;
" 750.= al personale maschile o femminile inferiore ai 17 anni.

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 50.000 ABITANTI:

- £. 1.800.= come sopra
" 1.300.= " "
" 900.= " "
" 500.= " "

A TUTTO IL PERSONALE INDISPINTAMENTE:

- £. 150.= per maggiorazione assegni familiari, persone a carico
fino a tre, per ciascuna persona; 3487
" 100.= per maggiorazione assegni familiari, persone a carico
oltre le tre, per ciascuna persona.

PERTANTO, poichè la proposta è stata devotamente esamina-
ta ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento
corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale
di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Gover-
no Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto la
proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLOP
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Regionale
AMC Regione delle Venezie

Datato oggi 31 Agosto 1945.

Subject: Indemnity of contingency to the staff of the "Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana".

To: A.M.C. Regional Commissioner - Venezia Region - (to attention of Regional Labour Officer) -

From: Regionale Italian Joint Advisory Committee - Venezia Region -

Recommendation n. 26 on the 23rd August 1945.

1. Here enclosed an agreement made in Treviso on the 23rd August 1945, between the representatives of the "Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana" and the local "Camera Confederale del Lavoro" and recommended to the Regional Italian Joint Advisory Committee from the P.I.J.A.C. of Treviso.
2. The R.I.J.A.C. approves the above agreement and the granting of the indemnity to the staff of the "Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana".
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that A.M.C. approves the indemnity of "carovita" to the staff of the "Casse di Risparmio" - Venezia Region - if it is not superior to the indemnity granted by Order n. 6 of the 20th July 1945; recommends it to the Regional Allied Commissioner.

The indemnity of contingency starting from the 1st May 1945 follows these terms:

Schedule A)

Communes with population superior to 50.000 habitants:

- L. 2.100,= to all the conjugated or widowed staff, both men and women, provided they are 30 years old;
- " 1.500,= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
- " 1.200,= to the staff between 17 and 21;
- " 750,= to the staff under 17.

Schedule B)

Communes with population under 50.000 habitants:

- L. 1.600,= as above mentioned
- " 1.300,= " " "
- " 900,= " " "
- " 500,= " " "

Schedule C)

To all staff:

- L. 150,= for increase "assegni familiari", three persons on charge, for every person
- " 100,= for increase "assegni familiari", besides three, for every person on charge.

4. The College of the R.I.J.A.C. votes for this proposal.
- Luigi Mauro*
The Secretary of the R.I.J.A.C.
(doct. Luigi Mauro)

Enclosures: Minutes of meeting of R.I.J.A.C. on the 27th August 1945 -
- Minutes of meeting of P.I.J.A.C. - Treviso Province - on
the 21st August 1945 -
- Agreement on the 23rd August 1945 between the representatives
of the "Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana" and the
"Camera Confederale del Lavoro" of Treviso.

Oggetto: Accordo per il pagamento di un'indennità di contingenza ai dipendenti della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. Regione delle Venezie
(All'attenzione dell'Ufficiale Alleato del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto della Regione Veneta.

Relazione alla segnalazione n. 26 del 23 agosto 1945

1. - Alleghiamo un Accordo stipulato in Treviso il giorno 23 del mese di agosto 1945, tra i rappresentanti della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana e la locale Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto, dal Comitato Consultivo Provinciale di Treviso, per il prescritto parere;
2. - Il Comitato Regionale Consultivo Misto, esprime parere favorevole circa l'approvazione dell'accordo in parola e, l'applicazione dell'indennità al personale della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana;
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, in considerazione che è intendimento dell'A.M.G. di approvare accordi tendenti a dare un'indennità di carenza ai dipendenti delle Casse di Risparmio della Regione Veneta, purchè questa non superi la misura stabilita dall'Ordinanza n. 6 del 20 luglio 1945;

considerato che tale proporzione e criteri sono stati rispettati nel suddetto Accordo, raccomanda al Commissario Regionale Alleato l'accoglimento delle proposte contenute nell'Accordo in esame.

L'indennità di contingenza proposta con decorrenza 1° maggio, consiste:

TABELLA A: applicabile al personale residente in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti:

L. 2.100,- personale maschile o femminile, coniugato o vedovo, personale maschile e femminile sopra i 30 anni.

= 2 =

£. 1.500,- personale maschile o femminile, celibe o nubile dai 21 ai 30 anni;

" 1.200,- personale maschile o femminile dai 17 ai 21 anni.

" 750,- personale maschile e femminile inferiore ai 17 anni.

TABELLA B:

Applicabile al personale residente in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti:

£. 1.600,- personale maschile o femminile, coniugato o vedovo, personale maschile o femminile sopra i 30 anni.

" 1.300,- personale maschile o femminile, celibe o nubile dai 21 ai 30 anni.

" 900,- personale maschile o femminile dai 17 ai 21 anni.

" 500,- personale maschile o femminile inferiore ai 17 anni.

TABELLA C:

applicabile a tutto il personale indistintamente:

£. 150,- per maggiorazione assegni familiari, persone a carico fino a tre, per ciascuna persona.

" 100,- per maggiorazione assegni familiari, persone a carico oltre le tre, per ciascuna persona.

4) - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto, vota in favore di questa proposta.

Luigi Mauro
Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
(dott. Luigi Mauro)

Allegati: Verbale del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 27 agosto 1945 -

Verbale del Comitato Consultivo Provinciale Italiano Misto della Provincia di Treviso -

Accordo in data 23 agosto 1945 tra i rappresentanti della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana e la locale Camera Confederale del Lavoro.

ORDINANZA SUL SALARI N. 25

Bauking
Banca Popolare
 INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI TREVISO E DELLA BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO.

Il C.R.I.C.M. avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati della Banca Popolare di Treviso e della Banca Popolare di Castelfranco Veneto e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato di stabilire la seguente indennità di contingenza per i dipendenti delle suddette Banche, con decorrenza dal 1° Maggio 1945.

COMUNI CON POPOLAZIONE DAI 50.000 ai 200.000 ABITANTI.

- L. 2.300.= agli impiegati coniugati o vedovi, uomini e donne, al di sopra degli anni 31;
- " 1.600.= ai dipendenti celibi, uomini e donne, fra i 21 ed i 30 anni compiuti;
- " 1.100.= ai dipendenti fra i 17 ed i 21 anni;
- " 750.= ai dipendenti al di sotto dei 17 anni.

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 50.000 ABITANTI:

- L. 2.100.= come sopra
- " 1.500.= " "
- " 1.000.= " "
- " 600.= " "

3483

A TUTTO IL PERSONALE INDISTINTAMENTE:

- L. 200.= di aumento per ogni persona a carico fino a tre;
- " 100.= di aumento per ogni persona a carico in più delle tre.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata, ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, C.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. Dunlop
 J.K. DUNLOP

Generale di Brigata,
 Commissario Regionale;
 AMG Regione delle Venezie

Detato oggi 31 Agosto 1945.

Subject: agreement for the payment of an indemnity of contingency to the staff of the Banca Popolare of Treviso and the Banca Popolare of Castelfranco Veneto.

To: A.M.G. Regional Commissioner -Venezie Region- (to attention of Regional Labour Officer).

From: R.I.J.A.C. Venezia Region.

Recommendation n. 25 on the 23rd August 1945

1. Here enclosed an agreement, made in Treviso on the 23rd August 1945 among the representatives of the Banca Popolare del Lavoro of Treviso and the Banca Popolare of Castelfranco Veneto (Treviso) and the Camera Confederale del Lavoro of Treviso, recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Treviso.
2. The R.I.J.A.C. approves the application of the above agreement to the staff of the Banca Popolare of Treviso and the Banca Popolare of Castelfranco Veneto (Treviso);
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considering that A.M.G. approves as the indemnity of "carovita" to the staff of the Credit Banks Venezia Region, and that the above indemnity is inferior to the indemnity granted by the Milano agreement for the Communes with population from 200.000 to 50.000 habitants, as well as for the Communes with population inferior to 50.000 habitants,

recommends it to the Regional Allied Commissioner.

The indemnity of contingency, starting from the 1st May 1945, follows these terms:

Schedule A:

from

Communes with population ~~superiore~~ 50.000 habitants: to 200.000 hab.:

- L. 2.300,= to all the conjugated or widowed staff, both men and women, over 31;
- " 1.600,= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
- " 1.200,= to the staff between 17 and 21;
- " 750,= to the staff under 17.

Schedule B)Communes with population inferior to 50.000 habitants:

- £. 2.100,= as above mentioned
- " 1.500,= " " "
- " 1.000,= " " "
- " 600,= " " "

Schedule C)To all staff:

- £. 200,= for increase for every person on charge up to three;
- " 100,= more for every person on charge besides ^{the} three.

4. The College of the R.I.J.A.C. votes for this proposal.

Luigi Mauro
The Secretary of the R.I.J.A.C.
(dott. Luigi Mauro)

Enclosures: Minutes of meeting of the R.I.J.A.C. on the 27th August 1945.
Minutes of meeting of the P.I.J.A.C. on the 24th August 1945.
Minutes of meeting ^{between} ~~among~~ the representatives of the Banks
above Banks and the "Camera Confederale del Lavoro".

Oggetto: Accordo per il pagamento di un'indennità di contingenza ai dipendenti della Banca Popolare di Treviso e della Banca Popolare di Castelfranco Veneto.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. della Regione Veneta (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto della Regione Veneta.

Relazione alla segnalazione n. 25 del 23 agosto 1945

1. - Alleghiamo un Accordo stipulato in Treviso il giorno 23 del mese di agosto, fra i rappresentanti della Banca Popolare di Treviso e della Banca Popolare di Castelfranco Veneto (Treviso) e la Camera Confederale del Lavoro di Treviso, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Treviso, per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo in parola al personale della Banca Popolare di Treviso e della Banca Popolare di Castelfranco Veneto (Treviso);
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, in considerazione del fatto che è intendimento dell'A.M.G. di approvare Accordi tendenti a dare un'indennità di corovita ai dipendenti degli Istituti di Credito della Regione Veneta, purchè si seguano i criteri e non si superi la misura stabilita nel "Patto di Milano" del 18 giugno 1945; considerato che l'indennità in parola è di misura inferiore a quella stabilita nel suddetto "Patto di Milano" sia per quanto riguarda le piazze con popolazione da 200.000 a 50.000, che per quelle con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, raccomanda al Commissario Regionale Alleato l'accoglimento delle proposte contenute nell'Accordo in esame.

L'indennità di contingenza proposta con decorrenza 1° maggio 1945, consiste:

TABELLA A:

applicabile al personale che esplica la sua attività in Comuni con popolazione dai 50.000 ai 200.000 abitanti:

1 = 2 =

- L. 2.300 - agli impiegati coniugati o vedovi, uomini e donne al di sopra degli anni 31;
- " 1.600 - ai dipendenti celibi, uomini e donne fra i 21 ed i 30 anni compiuti.
- " 1.100 - ai dipendenti tra i 17 ed i 21 anni.
- " 750 - ai dipendenti al di sotto dei 17 anni.

TABELLA B:

Applicabile al personale che presta la sua attività in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti:

- L. 2.100 - agli impiegati coniugati o vedovi, uomini e donne che abbiano compiuto il 30° anno di età.
- " 1.500 - ai dipendenti celibi, uomini e donne tra i 20 ed i 30 anni compiuti.
- L. 1.000 - ai dipendenti fra i 17 ed i 21 anni.
- " 600 - ai dipendenti al di sotto dei 17 anni.

TABELLA C:

Applicabile a tutto il personale indistintamente:

- L. 200 - di aumento per ogni persona a carico fino a tre
- " 100 - di aumento per ogni persona a carico al di sopra delle tre.

- 4) - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto della Regione delle Venezie, vota in favore di questa proposta.

Luigi Mauro
Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
(dott. Luigi Mauro)

Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 27 agosto 1945

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Italiano Provinciale Misto in data 24 agosto 1945

Verbale di riunione in data 28 agosto 1945 fra i rappresentanti delle Banche interessate e quelli della

Camera Confederale del Lavoro.

INDENNITA' DI CONTINGENZA SECONDO IL PATTO DI MILA

A-	CAPOLUOGO DI TREVISO		CFranco, Con
			MBelluna, V
	100/%		95%
	Impiegati al mese	Operai al giorno	Impiegati al mese
Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	3.000.==	120.==	2.850.==
Donne capi famiglia con una persona a carico.....	2.500.==	100.==	2.375.==
Assegno complementare per ogni perso- na a carico oltre la prima e limita- tamente alle prime tre, oltre la pri- ma.....	375.==	15.==	356.25
Uomini non capi famiglia superiori ai 20 anni.....	2.500.==	100.==	2.375.==
Uomini non capi famiglia dai 18 ai 20 anni.....	2.000.==	80.==	1.900.==
Uomini non capi famiglia sotto i 18 anni.....	1.400.==	56.==	1.330.==
Donne non capi famiglia superiori ai 20 anni.....	1.800.==	72.==	1.710.==
Donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni.....	1.600.==	64.==	1.520.==
Donne non capi famiglia sotto i 18 anni.....	1.400.==	56.==	1.330.==

Decorrenza: per gli operai dal 3/9/45; per gli impiegati dal 1°/9/45.
L'indennità è ragguagliabile ad ora dividendo l'importo della retribuzione
liero per 8.

INDENNITA' DI CONTINGENZA SECONDO IL PATTO DI MILANO

Ord. 7 B

Ord. 9 B

ALTRI COMUNI

	CAPOLUOGO DI TREVISO		C/Franco, Conegliano, M/Belluna, Vitt. Ven.		ALTRI COMUNI	
	100/%		95%		90%	
	Impiegati al mese	Operai al giorno	Impiegati al mese	Operai al giorno	Impiegati al mese	Operai al giorno
Famiglia con una persona	3.000.==	120.==	2.850.==	114.==	2.700.==	108.==
Famiglia con una persona	2.500.==	100.==	2.375.==	95.==	2.250.==	90.==
Incrementare per ogni perso- nla oltre la prima e limita- re prime tre, oltre la pri-	375.==	15.==	356.25	14.25	337.50	13.50
Impiegati famiglia superiori	2.500.==	100.==	2.375.==	95.==	2.250.==	90.==
Impiegati famiglia dai 18 ai	2.000.==	80.==	1.900.==	76.==	1.800.==	72.==
Impiegati famiglia sotto i 18	1.400.==	56.==	1.330.==	53.20	1.260.==	50.40
Impiegati famiglia superiori ai	1.800.==	72.==	1.710.==	68.40	1.620.==	64.80
Impiegati famiglia dai 18 ai 20	1.600.==	64.==	1.520.==	60.80	1.440.==	57.60
Impiegati famiglia sotto i 18	1.400.==	56.==	1.330.==	53.20	1.260.==	50.40

per gli operai dal 3/9/45, per gli impiegati dal 1°/9/45.
 aggiugnibile ad ora dividendo l'importo della retribuzione mensile per 180, quello giorno-

B

GLI ASSEGNI FAMILIARI AUMENTATI DAL 1° AGOSTO 1945

O P E R A I

A S S E G N O	Per ogni figlio			Per la moglie			Per
	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari
giornaliero.....	4.==	5.==	9.==	5.==	5.==	10.==	2.50
settimanale.....	24.==	30.==	54.==	30.==	30.==	60.==	15.==
quattordicinale.....	48.==	60.==	108.==	60.==	60.==	120.==	30.==
quindicinale.....	52.==	65.==	117.==	65.==	65.==	130.==	32.50
mensile.....	104.==	130.==	234.==	130.==	130.==	260.==	65.==

I M P I E G A T I

A S S E G N O	Per ogni figlio			Per la moglie			Per
	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari
giornaliero.....	6.==	5.==	11.==	7.==	5.==	12.==	4.==
settimanale.....	36.==	30.==	66.==	42.==	30.==	72.==	24.==
quattordicinale.....	72.==	60.==	132.==	84.==	60.==	144.==	48.==
quiddicinale.....	78.==	65.==	143.==	91.==	65.==	156.==	52.==
mensile.....	156.==	130.==	286.==	182.==	130.==	312.==	104.==

GLI ASSEGNI FAMILIARI AUMENTATI DAL 1° AGOSTO 1945O P E R A I

	Per ogni figlio			Per la moglie			Per ogni genitore		
	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari	caro- vita	tota- le
.....	4.==	5.==	9.==	5.==	5.==	10.==	2.50	5.==	7.50
.....	24.==	30.==	54.==	30.==	30.==	60.==	15.==	30.==	45.==
.....	48.==	60.==	108.==	60.==	60.==	120.==	30.==	60.==	90.==
.....	52.==	65.==	117.==	65.==	65.==	130.==	32.50	65.==	97.50
.....	104.==	130.==	234.==	130.==	130.==	260.==	65.==	130.==	197.==

I M P I E G A T I

	Per ogni figlio			Per la moglie			Per ogni genitore		
	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari	caro- vita	tota- le	ordi- nari	caro- vita	tota- le
.....	6.==	5.==	11.==	7.==	5.==	12.==	4.==	5.==	9.==
.....	36.==	30.==	66.==	42.==	30.==	72.==	24.==	30.==	54.==
.....	72.==	60.==	132.==	84.==	60.==	144.==	48.==	60.==	108.==
.....	78.==	65.==	143.==	91.==	65.==	156.==	52.==	65.==	117.==
.....	156.==	130.==	286.==	182.==	130.==	312.==	104.==	130.==	234.==

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Luogo PROVINCIA DI TREVISO

Ramo di attività EDILIZIA

Elementi della retribuzione MENSILE PER IMPIEGATI

Contratto coll. stipul. il 2 marzo 1945 Pubblicato il 1.3.15 F.A.L. Integra il C.C. Stipul.		ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI				
CLASSIFICAZIONE		Retribuz. base come da contrat. collettivo del 2/3/45	AUMENTI O INDENNITÀ SUPPLEMENTARI			
1		2	3	4	5	6
1	1 ^a CATEGORIA Uomini e donne	4275.==	4275.==			
2	2 ^a CATEGORIA a) Uomini di età sup. 21 anni	3150.==	3150.==			
3	b) Donne di età sup. 21 anni	2575.==	2575.==			
4	c) Uomini di età inf. 21 anni	2375.==	2375.==			
5	d) Donne di età inf. 21 anni	1900.==	1900.==			
6	3 ^a CATEGORIA a) Uomini di età sup. 21 anni	2100.==	2100.==			
7	Uomini dai 20 ai 21 anni	1900.==	1900.==			
8	Uomini dai 19 ai 20 anni	1725.==	1725.==			
9	Uomini dai 18 ai 19 anni	1525.==	1525.==			
10	Uomini dai 17 ai 18 anni	1350.==	1350.==			
11	Uomini dai 16 ai 17 anni	1100.==	1100.==			
12	Uomo sotto i 16 anni	875.==	875.==			
13	b) Donne di età sup. 21 anni	1725.==	1725.==			
14	Donne dai 20 ai 21 anni	1575.==	1575.==			
15	Donne dai 19 ai 20 anni	1425.==	1425.==			
16	Donne dai 18 ai 19 anni	1300.==	1300.==			
17	Donne dai 17 ai 18 anni	1150.==	1150.==			
18	Donne dai 16 ai 17 anni	1000.==	1000.==			
19	Donne sotto i 16 anni	825.==	825.==			

Fonte dell'informazione

Osservazioni

Mod. 8 - Stat.

LAVORO

Luogo PROVINCIA DI TREVISO

Ramo di attività EDILIZIA

Settore INDUSTRIA

LEGATI

ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI								RETRIBUZIONE ATTUALMENTE CORRISP.	
AUMENTI O INDENNITÀ SUPPLEMENTARI O PREMI									
tribuz. base me da contrat. collettivo		Ord. 7 B capo fami- glia dal 1.9.45	Ord. 7 B non capo famiglia dal 1.9.45	Assegno complemen- tare dal 1.9.45	dal	Trattenute	Assegni famil. per dal 1° agosto 45	Capo familia col.	Non capo fam. col.
2/3/45	dal 2.5.45	dal 1.9.45	dal 1.9.45	dal 1.9.45	dal				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4275.==	4275.==	Indennità di contingenza vedi tabella A) Cajalugo ICD. - Castellfranco, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna 95% = altri comuni 90%.					Per la moglie L. 312 mensili; Per ogni figlio L. 286 mensili; Per ogni genitore 234 mensili; Vedi tabella B).		
3150.==	3150.==								
2575.==	2575.==								
2375.==	2375.==								
1900.==	1900.==								
2100.==	2100.==								
1900.==	1900.==								
1725.==	1725.==								
1525.==	1525.==								
1350.==	1350.==								
1100.==	1100.==								
875.==	875.==								
1725.==	1725.==								
1575.==	1575.==								
1425.==	1425.==								
1300.==	1300.==								
1150.==	1150.==								
1000.==	1000.==								
825.==	825.==								
Data									

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Luogo PROVINCIA DI TREVISO

Ramo di attività METALLURGICI

Elementi della retribuzione MENSILE PER IMPIEGATI

Contratto coll. stipul. il 2 marzo 1945 Pubblicato il 1.3.45 F.A.L. Integra il C.C. Stipul.		ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI				
CLASSIFICAZIONE		Retribuz. base come da contrat. collettivo del 2.3.45	AUMENTI O INDENNITÀ SUPPLEMENTARI O PREMI			
			dal 3.5.45	Ord. 7 B capo fami glia dal 1.3.45	Ord. 7 B non capo famiglia dal 1.3.45	Assegno complemen tare dal
		2	3	4	5	6
1	1 ^a CATEGORIA Uomini e donne	1275.==	1275.==	Indennità di contingenza vedi tabella A) Capoluogo 100% - Castelnuovo, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna 95% - altri comuni 90%.		
2	2 ^a CATEGORIA a) Uomini di età sup. 21 anni	3150.==	3150.==			
3	b) Donne di età sup. 21 anni	2575.==	2575.==			
4	c) Uomini di età inf. 21 anni	2375.==	2375.==			
5	d) Donne di età inf. 21 anni	1900.==	1900.==			
6	3 ^a CATEGORIA a) Uomini di età sup. 21 anni	2100.==	2100.==			
7	Uomini dai 20 ai 21 anni	1900.==	1900.==			
8	Uomini dai 19 ai 20 anni	1725.==	1725.==			
9	Uomini dai 18 ai 19 anni	1525.==	1525.==			
10	Uomini dai 17 ai 18 anni	1350.==	1350.==			
11	Uomini dai 16 ai 17 anni	1100.==	1100.==			
12	Uomini sotto i 16 anni	875.==	875.==			
13	b) Donne di età sup. 21 anni	1725.==	1725.==			
14	Donne dai 20 ai 21 anni	1575.==	1575.==			
15	Donne dai 19 ai 20 anni	1425.==	1425.==			
16	Donne dai 18 ai 19 anni	1300.==	1300.==			
17	Donne dai 17 ai 18 anni	1150.==	1150.==			
18	Donne dai 16 ai 17 anni	1000.==	1000.==			
19	Donne sotto i 16 anni	825.==	825.==			

Fonte dell'informazione

Osservazioni

9179

Mod. 8 - Stat.

LAVORO

Luogo PROVINCIA DI TREVISO

Ramo di attività METALLURGICI

Settore INDUSTRIA

IMPIEGATI

ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

AUMENTI O INDENNITÀ SUPPLEMENTARI O PREMI

RETRIBUZIONE ATTUALMENTE CORRISP.

Retribuz. base come da contrat. collettivo del 2.3.45		Ord. 7 B capo fam. dal 1.3.45	Ord. 7 B non capo famiglia dal 1.3.45	Assegno complemen- tare dal		Trattenute dal	Assegni famil. per 12 ago- sto 1945	Capo familia col.	Non capo fam. col.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4275.==	4275.==	Indennità di contingenza vadi tabella A) Capoluogo 100% - Caste'franco, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna 95% - altri comuni 90%.							
3150.==	3150.==								
2575.==	2575.==								
2375.==	2375.==								
1900.==	1900.==								
2100.==	2100.==								
1900.==	1900.==								
1725.==	1725.==								
1525.==	1525.==								
1350.==	1350.==								
1160.==	1160.==								
875.==	875.==								
1725.==	1725.==								
1575.==	1575.==								
1425.==	1425.==								
1300.==	1300.==								
1150.==	1150.==								
1000.==	1000.==								
825.==	825.==								

Data

9149

Stampa Tabella del 1945 - 1946

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Luogo PROVINCIA DI TREVISO

Ramo di attività EDILIZIA-LAV

Elementi della retribuzione GIORNALIERA PER OPERAI

Contratto coll. stipul. il 28/9/1944 Pubblicato il 7/10/44 F.A.L. Integra il C.C. Stipul.		ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI				
CLASSIFICAZIONE		Retribuz. base come da contrat. collettivo del 28/9/1944	AUMENTI O INDENNITÀ SUPPLEMENTARI O PRE			
			13 ore di lav. dal 1.11. 1944	Ord. 7 3 " 8 3 capo fam. dal 3.8.45	Ord. 7 3 " 9 3 non capo dal 3.8.45	Assegno comple- mentare dal 3.8.45
1	Operai specializzati	8,75	70,==			
2	Operai qualificati	8,10	64,80			
3	Operai comuni	7,25	58,==			
4	Manovali comuni:					
5	sopra i 18 anni	6,30	55,80			
6	dai 16 ai 18 anni	4,50	36,==			
7	sotto i 16 anni	3,50	28,==			
8	Apprendisti 1 ^a assunzione:					
9	a) dai 16 ai 18 anni	4,50	36,==			
10	b) sotto i 16 anni	3,50	28,==			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Fonte dell'informazione

Osservazioni Il salario giornalieri di cui alle colonne 1 e 2 è identico per tutta la P.

LA VORO

Mod. 8 - Stat.

Luogo PROVINCIA DI TREVISO

Ramo di attività EDILIZIA-LAV.PUBBL. Settore INDUSTRIA

RA PER OPTIMI

[illegible]

Data

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

TREVISO

Luogo PROVINCIA

Ramo di attività METALMECCANICA

Elementi della retribuzione GIORNALIERA PER OPERAI

Contratto coll. stipul. il 28 sett. 1944 Pubblicato il 29/3/44 F.A.L. Integra il C.C. Stipul.		ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AUMENTI O INDENNITÀ SUPPLEMENTARI				
CLASSIFICAZIONE		Retribuz. base come da contrat. collettivo del 28.9.1944	X 8 ore di lav. dal 1.11.1944	Ord. 7. II cavo fa- non cavo miglia famiglia dal 3.9.45 dal 3.9.45	Ord. 7. II cavo fa- non cavo miglia famiglia dal 3.9.45 dal 3.9.45	Assegno comple- mentare dal 3.9.45 dal
1		2	3	4	5	6
1	Operai specializzati ed opera- rai qualificati provetti	9,05	72,40			
2	Operai qualificati	8,10	64,80			
3	Apprend. 1^ ass. 16 = 16 anni	4,10	32,80			
4	" 1^ " sotto 16 "	3,40	27,20			
5	Manovali spec. + 16 anni	7,25	58,00			
6	" " 16=18 "	5,05	40,40			
7	" " - 16 "	3,70	29,60			
8	Manovali com. + 16 anni	6,20	50,00			
9	" " 16=18 "	4,50	36,00			
10	" " - 16 "	3,50	28,00			
11	Donne di 1^ categoria	5,25	42,00			
12	" " 2^ " + 16 anni	4,75	38,00			
13	" " 2^ " - 16 "	3,60	28,80			
14	" " 3^ " + 16 "	4,30	34,40			
15	" " 3^ " - 16 "	3,30	26,40			
16						
17						

Fonte dell'informazione

Osservazioni Il salario giornaliero di cui alla colonna 1 e 2 è identico per tutte

